
COMUNE DI BERTINORO

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

NORME

VARIANTE GENERALE

Testo integrato

Variante integrativa al P.T.C.P. approvata con delibera di C.P n.70346/146 del 19.07.2010

Variante specifica al P.T.C.P. approvata con delibera di C.P n.103517/57 del 10.12.2015

Variante specifica al P.S.C. approvata con delibera di C.C. n. 15 del 19.04.2016

SOMMARIO

PARTE I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
TITOLO I.....	5
Finalità, oggetti, elaborati costitutivi ed efficacia del Piano.....	5
Art. 1.1 - Natura e finalità.....	5
Art. 1.2 - Oggetti del Piano.....	6
Art. 1.3 - Elaborati costitutivi.....	7
PARTE II.....	8
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' CULTURALE E PAESISTICA E DELL'INTEGRITA' FISICA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO.....	8
TITOLO II.....	8
Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio.....	8
Art. 2.1 - Sistema dei crinali e sistema collinare.....	8
Art. 2.2 - Sistema forestale e boschivo.....	10
Art. 2.3 - Sistema delle aree agricole.....	12
Art. 2.4 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.....	14
Art. 2.5 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.....	18
Art. 2.6 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.....	20
Art. 2.7 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi.....	22
Art. 2.8 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali.....	23
Art. 2.9 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico.....	24
Art. 2.10 - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione.....	25
Art. 2.11 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane.....	26
Art. 2.12 - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica.....	26
Art. 2.13 - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica.....	27
Art. 2.14 - Strutture di interesse storico-testimoniale.....	28
Art. 2.15 - Divieto di installazioni pubblicitarie.....	28
TITOLO III.....	29
Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso.....	29
derivanti dall'instabilità, dalla permeabilità dei terreni o da rischi ambientali.....	29
Art. 2.16 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità.....	29
Art. 2.17 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità.....	30
Art. 2.18 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	31
Art. 2.19 - Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	32
Art. 2.20 - Riduzione del rischio sismico.....	33
TITOLO IV.....	34
Pianificazione di Bacino e rischio fisico - insediativo.....	34
Art. 2.21 - Rischio idrogeologico.....	34
Art. 2.22 - Sicurezza idraulica.....	35
Art. 2.23 - Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e montani.....	37
Art. 2.24 - Controllo degli apporti d'acqua e invarianza idraulica.....	37
Art. 2.25 - Tutela delle aree di captazione delle acque destinate al consumo umano.....	38
Art. 2.25bis - Zona di tutela delle falde idrotermali.....	39
Art. 2.26 - Rischi connessi alla subsidenza.....	41
TITOLO V.....	41
Pianificazione e gestione del paesaggio e degli elementi naturali.....	41
Art. 2.27 - I Siti della Rete Natura 2000.....	41

Art. 2.28 - La rete ecologica.....	42
Art. 2.29 - Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in Parchi regionali.....	43
Art. 2.29.bis - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione.....	43
Art. 2.30 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive.....	43
PARTE III.....	44
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI..	44
TITOLO VI.....	44
Disposizioni generali.....	44
Art. 3.1 - Classificazione del territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale.....	44
Art. 3.2 - Diritti edificatori e ambiti di perequazione urbanistica.....	44
Art. 3.3 - Articolazione del dimensionamento del Piano.....	45
TITOLO VII.....	46
Sistema insediativo storico – ambiti di conservazione.....	46
Art. 3.4 - Ambiti di intervento della disciplina particolareggiata.....	46
Art. 3.5 - Disposizioni generali.....	47
Art. 3.6 - Disposizioni relative al centro storico di Bertinoro, ai nuclei storici di Collinello e Polenta, agli edifici di interesse storico architettonico in territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico.....	48
Art. 3.7 - Disposizioni relative all’attuazione degli interventi edilizi.....	49
Art. 3.8 - Disposizioni relative al recupero e ripristino delle strutture e dei sistemi cellulari.....	49
Art. 3.9 - Disposizioni relative alle altezze dei locali, al recupero sottotetti e ai locali interrati.....	52
Art. 3.10 - Interventi edilizi ammessi.....	53
Art. 3.11 - Carico urbanistico.....	57
Art. 3.12 - Disposizioni per il Piano operativo comunale (POC).....	57
Art. 3.13 – Disposizioni per il Regolamento urbanistico edilizio (RUE).....	57
Art. 3.14 - Riduzione del rischio sismico.....	57
TITOLO VIII.....	57
Disposizioni relative agli ambiti consolidati.....	57
Art. 3.15 - Ambiti urbani consolidati: definizione e perimetrazione.....	58
Art. 3.16 - Requisiti e limiti alle trasformazioni.....	58
Art. 3.17 - Dotazioni di livello locale.....	58
Art. 3.18 - Modifiche alle destinazioni entro gli ambiti urbani consolidati.....	59
TITOLO IX.....	59
Disposizioni relative agli ambiti da riqualificare.....	59
Art. 3.19 - Ambiti da riqualificare - Definizione e perimetrazione.....	59
Art. 3.20 - Requisiti e limiti alle trasformazioni degli ambiti da riqualificare.....	59
Art. 3.21 - Ruolo del P.O.C. per l’attuazione delle previsioni del P.S.C. entro gli ambiti da riqualificare.....	59
Art. 3.22 - Attuazione degli interventi negli ambiti da riqualificare.....	60
TITOLO X.....	60
Disposizioni relative agli ambiti per nuovi insediamenti.....	60
Art. 3.23 - Ambiti per nuovi insediamenti: definizione e perimetrazione.....	60
Art. 3.24 - Attuazione degli interventi negli ambiti per nuovi insediamenti.....	60
Art. 3.25 - Coordinamento dell’attuazione degli interventi attraverso il convenzionamento e definizione in sede di P.O.C. della scheda di assetto urbanistico	61
Art. 3.26 - Interventi ammessi sugli edifici preesistenti.....	62
TITOLO XI.....	62

Disposizioni relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali.....	62
Art. 3.27 - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale.....	62
Art. 3.28 - Disciplina del commercio.....	63
Art. 3.29 - Poli funzionali: definizioni e modalità di attuazione.....	64
Art. 3.30 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.....	65
TITOLO XII.....	66
Sistema delle infrastrutture per la mobilità.....	66
Articolo 3.31 - Politiche ed obiettivi di sicurezza e potenziamento della rete di trasporto esistente.....	66
TITOLO XIII.....	67
Territorio rurale.....	67
Art. 3.32 - Definizione ed obiettivi per la valorizzazione del territorio rurale.....	67
Art. 3.34 - Aree di valore naturale e ambientale.....	69
Art. 3.35 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.....	69
Art. 3.36 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.....	70
Art. 3.37 - Ambiti agricoli periurbani.....	71
Art. 3.38 - Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale.....	72
Art. 3.39 - Disciplina degli interventi edilizi ad uso abitativo agricolo.....	73
Art. 3.40 - Disciplina degli interventi edilizi al servizio della produzione agricola.....	75
Art. 3.41 - Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico.....	76
Art. 3.42 - Interventi edilizi non connessi all'attività agricola.....	76
TITOLO XIV.....	77
Disciplina del sistema delle dotazioni territoriali.....	77
Art. 3.43 - Il ruolo dei centri urbani nella gerarchia territoriale e gli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica.....	77
Art.3.44 - Articolazione e quantificazione delle dotazioni territoriali e delle attrezzature sovracomunali.....	78
Art.3.45 - Dotazioni di qualità urbana: modalità attuative.....	79
Art. 3.46 - Dotazioni ecologico - ambientali e infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.....	80
Art. 3.47 - Criteri per il risanamento dell'aria e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.....	81
Art. 3.48 - Criteri per il risanamento e la gestione integrata della risorsa idrica.....	81
Art. 3.49 - Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi.....	83
Art. 3.50 - Smaltimento e gestione dei rifiuti.....	84
PARTE IV.....	84
MODALITA' VALUTATIVE E CONCERTATIVE NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	84
TITOLO XV.....	84
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e monitoraggio dei Piani.....	84
Art. 4.1 - ValSAT e requisiti di sostenibilità per gli insediamenti.....	84
Art. 4.2 - Implementazione dei dati conoscitivi e valutativi nel Sistema Informativo dell'Ufficio di Piano.....	86
Art. 4.3 - Monitoraggio di efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione.....	86
PARTE V.....	88
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI.....	88
TITOLO XVI.....	88
Disposizioni finali.....	88
Art. 5.1 - Carta unica del Territorio.....	88
Art. 5.2 - Misure di salvaguardia.....	88

APPENDICE A.....	89
ALLEGATO 1.....	98

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Finalità, oggetti, elaborati costitutivi ed efficacia del Piano

Art. 1.1 - Natura e finalità

- 1 Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) è lo strumento urbanistico generale con il quale si stabiliscono le scelte strategiche di governo del territorio comunale, volte a regolare lo sviluppo economico e sociale della popolazione, garantendo la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio comunale nonché la salvaguardia dei valori culturali e ambientali dello stesso.
- 2 Il presente Piano è stato elaborato ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 e dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico, approvato con delibera del Consiglio Regionale 4 aprile 2001 n. 173, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio e di quanto stabilito nell'accordo amministrativo sottoscritto, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/00, in data 22 maggio 2003, dalla Provincia di Forlì - Cesena con il Comune di Bertinoro avente ad oggetto la formazione del P.S.C. all'interno del P.T.C.P e delle successive varianti. Le presenti Norme, unitamente agli elaborati elencati nel successivo articolo 1.3, costituiscono la documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Bertinoro.
- 3 Le previsioni del presente Piano sono conformi alle previsioni di tutti i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed in particolare al:
 - Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
 - Piano Regionale Integrato dei Trasporti approvato dal Consiglio regionale con delibera n.1322 del 22 dicembre 1999;
 - Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
 - Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.350 del 17 marzo 2003, successive Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19/12/2011 e Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 5 dicembre 2016;
 - Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
 - Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;
 - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) di cui Legge Regionale n.17/91 approvato con delibera di Giunta Provinciale n.12509/22 del 19 febbraio 2004.
- 4 Il presente Piano, formato secondo il combinato disposto dell'art. 8 delle Norme del PTPR e dell'art. 28 della L.R. n. 20/2000, persegue gli obiettivi di seguito indicati, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:
 - a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
 - b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
 - c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
 - d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti;

- e) favorire l'esercizio delle attività agricole e delle attività ad esso connesse;
- f) consentire, nel territorio rurale, il recupero degli edifici che presentano caratteristiche di bene storico-architettonico, culturale o testimoniale, in rapporto al contesto ambientale, allo specifico ambito rurale, alle caratteristiche costruttive, tipologiche e formali storicamente in uso nell'area;
- g) valutare la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
- h) fissare i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- i) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
- j) classificare il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- k) individuare gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato della L.R. n. 20/00 e definire le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
- l) definire la scelte strategiche di assetto e sviluppo delle infrastrutture e dell'insediamento.

- 5 In funzione delle predette finalità, il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio comunale, ad adeguare la strumentazione urbanistica comunale ai contenuti del PTPR e del P.T.C.P. dettando disposizioni volte a:
- a) tutelare l'identità culturale del territorio comunale, cioè delle caratteristiche essenziali od intrinseche di sistemi, di zone ed elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
 - b) tutelare l'integrità fisica del territorio comunale;
 - c) delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti.

Art. 1.2 - Oggetti del Piano

1. Il presente Piano, specificando le previsioni del P.T.C.P., definisce il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonché il loro grado di riproducibilità e vulnerabilità. Esso quindi riguarda:
- A. sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:
 - A1. il sistema dei crinali;
 - A2. il sistema collinare;
 - A3. il sistema forestale e boschivo;
 - A4. il sistema delle aree agricole;
 - A5. il sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e cioè, oltre alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera A.;
 - B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;
 - B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;
 - B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;
 - B4. zone di tutela naturalistica, cioè ecosistemi, biotopi rilevanti e rarità geologiche, nonché ambiti territoriali ad essi interrelati;
 - B5. altre zone di particolare interesse paesistico-ambientale;
 - C. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui specifiche caratteristiche richiedono la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e cioè zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto o di instabilità, in atto o potenziali, ovvero da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche.
2. Il presente Piano, inoltre, recepisce le Unità di Paesaggio individuate dal P.T.C.P., intese come ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri bio-vegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole e ai fattori di particolare sensibilità ambientale, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione del Piano stesso. Ad esse si applicano gli indirizzi e gli schemi di azioni strategiche di cui all'appendice A delle presenti Norme quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale e di ogni altro strumento

regolamentare inerenti la gestione del territorio al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi.

3. Il presente Piano provvede altresì a:

- individuare gli ambiti per nuovi insediamenti, gli ambiti specializzati per attività produttive, gli ambiti consolidati, gli ambiti da riqualificare;
- individuare gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in coerenza con il P.T.C.P., disciplinando le relazioni tra i suddetti stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001;
 - definire il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi;
 - definire gli standard di qualità urbana ed ecologica-ambientale per gli insediamenti;
- individuare i poli funzionali esistenti, valutandone ed analizzandone le principali caratteristiche e le eventuali possibilità di consolidamento, espansione o riqualificazione in coerenza con il P.T.C.P.;
 - classificare il territorio rurale in aree di valore naturale ed ambientale, in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola ed in ambiti agricoli periurbani;
 - definire la dotazione di infrastrutture per la mobilità di carattere comunale, ed individuare i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità esistenti e quelli da destinare alle nuove infrastrutture;
 - verificare la dotazione attuale di reti ecologiche in ambito comunale e procedere ad una prima individuazione delle aree di collegamento ecologico, preordinate a svolgere una funzione di riconnessione delle suddette reti;
 - delineare condizioni e criteri in materia di riequilibrio ecologico – ambientale, disponibilità e qualità delle risorse idriche, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
 - formulare indirizzi per il Piano Operativo Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio.

4. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle serie di tavole di cui al comma 1 dell'articolo 1.3 e normati da uno o più dei successivi articoli, valgono le disposizioni più limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Art. 1.3 - Elaborati costitutivi

1 Il presente Piano è costituito da:

A Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B Progetto:

B.1 Relazione, elaborato contrassegnato dalla sigla R.;

B1.a Relazione – Allegato 1 Report di confronto tra disciplina vigente e di variante - Edifici di interesse storico architettonico e di pregio storico culturale in territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico. Elaborato contrassegnato dalla sigla R.a1

B.2 Schede d'ambito;

B.3 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;

B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;

B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;

B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;

B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;

B.8 numero 2 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1 e C.2 in scala 1:5.000;

B.9 elaborati relativi al centro storico di Bertinoro:

CS.1a Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/500);

- CS.1b Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/500);
- CS.2a Schede di analisi e disciplina attuativa;
- CS.2b Schede di analisi e disciplina attuativa;
- CS.2c Schede di analisi e disciplina attuativa;
- CS.2d Schede di analisi e disciplina attuativa;
- CS.3 Rilievo fisico e consistenza edilizia (scala 1/1.000)
- CS.4 Stato di conservazione (scala 1/1.000)
- CS.5 Destinazioni d'uso (scala 1/1.000)
- CS.6 Individuazione tipologica (scala 1/1.000)
- B.10 elaborati relativi alle strutture insediative storiche, nuclei storici di Collinello e Polenta:
 - NS.1 Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/500)
 - NS.2 Schede di analisi e disciplina attuativa
 - NS.3 Rilievo fisico e consistenza edilizia (scala 1/1.000)
 - NS.4 Stato di conservazione (scala 1/1.000)
 - NS.5 Destinazioni d'uso (scala 1/1.000)
 - NS.6 Individuazione tipologica (scala 1/1.000)
- B.11 numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale e in ambito urbano esterni al centro storico" contrassegnata con la sigla D1 in scala 1:40.000;
- B.12 numero 2 tavole relative a "Confronto con le tavole H ed I del PTCP" contrassegnate con le sigle D2.1 e D2.2 in scala 1:10.000.
- B.13 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici isolati di interesse storico-architettonico presenti nel territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico" contrassegnato dalla sigla ERs.
- B.14 Norme. Elaborato contrassegnato dalla sigla N
- C. Valsat:
 - C.1. Relazione;
 - C.2. Allegato A "Gli indicatori del P.S.C."
- D. Verifica di Assoggettabilità a VAS e Dichiarazione di Sintesi, contrassegnata dalla sigla **VA**, della Variante relativa al sistema insediativo storico.
- E. Valutazione di incidenza:
 - E.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080006;
 - E.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080006:
 - E.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla **A1** in scala 1:10.000;
 - E.2.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla **A2** in scala 1:10.000;
 - E.2.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla **A3** in scala 1:10.000;
 - E.2.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla **B** in scala 1:10.000.
- F. Allegato al Piano:
 - F.1 Zone a rischio di incidente rilevante.

PARTE II
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' CULTURALE E PAESISTICA E
DELL'INTEGRITA' FISICA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO

TITOLO II

Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio

Art. 2.1 - Sistema dei crinali e sistema collinare

1. Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, come tale indicato e delimitato nelle tavole contrassegnate dalla sigla B.4 "Zonizzazione paesistica" del presente Piano, cui partecipa l'intero territorio comunale, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate medesimo presente piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni dell'art. 9 del PTCP e dalle specifiche riportate nei commi seguenti.
2. Ai fini della tutela del sistema dei crinali di cui al primo comma, vengono assunti i seguenti indirizzi:
 - a. onde assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il presente Piano stabilisce le seguenti limitazioni e condizioni per gli interventi sui manufatti edilizi nuovi ed esistenti:
 - altezza massima equivalente di norma a due piani fuori terra;
 - sagome regolari di non eccessiva lunghezza;
 - giacitura coerente con la stabilità del versante;
 - interrimento di parte dei volumi, qualora lo consenta l'orografia del terreno;
 - per il manto di copertura l'utilizzo di materiali tradizionali o comunque coerenti con la configurazione del manufatto edilizio, con limitazioni nello sporto di gronda e nella pendenza delle falde come specificato dal R.U.E.I nuovi manufatti devono essere accompagnati da progetti di inserimento paesaggistico nel contesto.
Il R.U.E. contiene, fatta salva la disciplina particolareggiata del patrimonio storico-testimoniale di cui al Titolo VII delle presenti Norme, precise indicazioni sulle tipologie edilizie, sulle categorie d'intervento ed eventualmente sull'utilizzo di materiali e tecniche costruttive sia per i nuovi manufatti che per quelli esistenti, nonché sugli interventi che si intendono attuare per una mitigazione degli impatti finalizzati al miglior inserimento di detti manufatti nel relativo contesto ambientale (inserimento di siepi, di gruppi arborei autoctoni, ecc.);
 - b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali il P.O.C. dovrà individuare i medesimi, solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno degli ambiti di trasformazione previsti dal presente Piano, in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
4. Salvo quanto già previsto dal presente Piano, il P.O.C. può prevedere ulteriori infrastrutture ed impianti, quali strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, per la trasmissione di segnali radiotelevisivi che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di questo Comune o di parti della popolazione del Comune e di un Comune confinante, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Tale previsione deve essere subordinata alla verifica, modifica ed integrazione della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del P.S.C. in relazione alle modifiche introdotte, comprensiva dell'inserimento di forme di mitigazione degli impatti negativi.
5. omissis

Art. 2.2 - Sistema forestale e boschivo

1. I terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela individuati nelle tavole contrassegnate dalla sigla B2 del presente Piano o

all'interno delle "Aree di ulteriore tutela di gruppi arborei di interesse naturalistico" individuate nelle tavole B4 sono disciplinati dalle disposizioni dell'art. 10 del PTCP e dalle specifiche riportate nei commi seguenti.

2. Gli ambiti e gli elementi boschivi, di cui al precedente comma 1 sono individuati perimetrati nelle tavole contrassegnate dalla sigla B.2 in scala 1:10.000 "Carta forestale e uso del suolo" limitatamente alle seguenti voci della legenda:
 - "Sistema forestale e boschivo"
 - "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela".
- 2 bis. La Tavola B.2, che è stata redatta ai sensi delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1° marzo 1995, non individua tutte le superfici boscate di cui al combinato disposto dell'art. 63 della L.R. 6/2009 e del comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 227 del 18.5.2001. Nelle procedure di valutazione degli strumenti urbanistici e territoriali e nelle procedure autorizzative di interventi si dovrà pertanto verificare l'eventuale presenza di ulteriori superfici boschive alle quali si applicheranno le disposizioni del presente articolo.
3. La perimetrazione delle aree del territorio comunale di cui al precedente secondo comma, è desunta dalle tavole 3 "Carta forestale e uso del suolo" del P.T.C.P., integrata con l'individuazione di ulteriori esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari meritevoli di tutela.

Art. 2.3 - Sistema delle aree agricole

1. Le disposizioni del presente articolo riguardano la tutela paesistica delle aree aventi destinazione agricola, anche se ricomprese in altri ambiti di tutela disciplinati dalle presenti Norme. Per tali aree valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi e le disposizioni di cui all'art. 11 del PTCP. Coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, nel successivo Titolo XIII di queste Norme viene dettagliata la disciplina degli usi e delle trasformazioni ammesse nel territorio rurale sulla base della classificazione in ambiti di cui alle tavole contrassegnate dalla sigla B4 del presente Piano.
5. Nelle tavole contrassegnate dalla sigla B.2 "Carta forestale e dell'uso dei suoli" è indicata la classificazione dei soprassuoli agricoli.
Ai fini di una omogenea applicazione delle disposizioni del presente Piano si assume il parametro del 20% della capacità produttiva esistente quale limite massimo per gli ampliamenti degli allevamenti intensivi ammessi dalle disposizioni di cui agli art. 2.10 qualora tale esigenza sia motivata da adeguamenti alle disposizioni igienico-sanitarie e da specifici programmi di riqualificazione ambientale anche finalizzati ad un miglioramento del benessere animale.

Art. 2.4 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, individuati nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1 del presente Piano, costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 2.5 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni dell'art. 17 del PTCP, le specifiche e gli obiettivi indicati dal presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo attuano e specificano i disposti per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1 del presente Piano descritte all'art.17 comma 2 del PTCP.
3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale individuato nelle tavole contrassegnate dalla sigla B4 del presente Piano ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della L.R. 20/2000;
 - b. le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati.
4. Per le aree ricadenti nelle varie zone di cui al precedente secondo comma le disposizioni di cui al presente articolo si articolano nel seguente modo:
- per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera a) si applicano le prescrizioni di cui al quinto, sesto e quindicesimo comma, le direttive di cui ai tredicesimo e quattordicesimo comma e gli indirizzi di cui ai sedicesimo, diciassettesimo comma dell'art. 17 del PTCP;
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera b) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quindicesimo comma, le direttive di cui al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma dell'art. 17 del PTCP;
6. Nelle zone di cui al secondo comma lettera a), fermo comunque restando quanto previsto dall'art. 2.30, comma 2, delle presenti Norme, è ammesso unicamente quanto riportato al comma 6 dell'art. 17 del PTCP
8. Salvo quanto già previsto dal presente Piano, il P.O.C. può prevedere ulteriori infrastrutture ed impianti, quali strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica ed il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di questo Comune o di parti della popolazione del Comune e di un Comune confinante. Tale previsione deve essere subordinata alla verifica, modifica ed integrazione della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del P.S.C. in relazione alle modifiche introdotte. Le predette opere dovranno comunque avere caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, rispetto al quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione d'impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
12. Nelle zone di cui al secondo comma lettera b), il P.O.C. può, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.
Qualora all'interno di tali zone ricadano ambiti per nuovi insediamenti residenziali e produttivi, individuati nelle Tav. B4 e C, i nuovi insediamenti dovranno essere localizzati in rispondenza alle indicazioni contenute nelle schede d'ambito allegate al presente Piano e realizzati nel rispetto delle tipologie indicate nelle suddette schede e delle caratteristiche formali e costruttive indicate dal P.O.C.
14. Nelle zone di cui al secondo comma del presente articolo non possono essere previsti e realizzati nuovi complessi turistici all'aperto.
Il Comune, mediante il P.O.C., per quanto non sia già stato previsto dal presente Piano, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale, individua quanto descritto all'art.17 comma 14 del PTCP.
19. Nelle zone di cui al secondo comma lettera c), il P.O.C. può prevedere, previo parere favorevole della Provincia, modesti ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, l'assenza di rischio idrogeologico e purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, siano specificatamente orientate all'attuazione della rete ecologica di cui al successivo art.

2.28, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. A tale ultimo fine il P.O.C. dovrà indicarne e specificarne dettagliatamente le tipologie insediative ed edilizie adeguate al conseguimento.

Qualora all'interno di tali zone ricadano gli ambiti per nuovi insediamenti residenziali e produttivi di cui agli artt. A-12 e A-13 della L.R. n. 20/00 individuati nelle tavole contrassegnate dalla sigla B4 e C, i nuovi insediamenti dovranno essere localizzati in rispondenza alle indicazioni contenute nelle Schede d'ambito del presente Piano, nonché realizzati nel rispetto delle tipologie indicate nelle suddette Schede e delle caratteristiche formali e costruttive indicate dal P.O.C.

Art. 2.5 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Nelle tavole contrassegnate dal numero B1 del presente Piano, sono individuati e perimetrati gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:
 - a. la fascia di deflusso della piena dei fiumi individuati dal precedente art. 2.4;
 - b. i corsi d'acqua artificiali della pianura;
 - c. gli altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del terzo comma dell'art. 34 delle Norme del P.T.P.R.;
 - d. gli invasi ed alvei di laghi e bacini, individuati nelle tavole suddette.
2. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al primo comma si applicano le prescrizioni di cui al terzo, quarto, quinto e settimo comma, gli indirizzi di cui al sesto comma dell'art. 18 del PTCP.

Art. 2.6 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico e sono disciplinate dall'art. 19 del PTCP.
2. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:
 - a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale individuato nelle tavole B4 del presente Piano ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della L.R. 20/2000;
 - b. le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati.
3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente secondo comma, valgono le prescrizioni dettate dai commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo, e gli indirizzi del dodicesimo comma dell'art. 19 del PTCP, oltre alle specifiche riportate nei commi seguenti.
5. Il P.O.C. può prevedere ulteriori infrastrutture ed impianti, quali strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di questo Comune ovvero di parti della popolazione del Comune e di un Comune confinante, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Tale previsione deve essere subordinata alla verifica, modifica ed integrazione della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del P.S.C. in relazione alle modifiche introdotte, comprensiva dell'inserimento di forme di mitigazione degli impatti negativi.

I P.O.C. e il R.U.E., per gli interventi di rispettiva competenza e alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere:

- a. attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia e di quanto disposto dal presente Piano relativamente agli ambiti rurali;
- d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica.

Art. 2.7 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi

2. Sulle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del presente Piano sono individuate e perimetrate le:
 - a. "aree calanchive": sono ambiti comprendenti morfostrutture che non presentano un rilevante interesse paesaggistico e che si costituiscono come ambito di possibile evoluzione, in quanto tali sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.
L'individuazione di cui al punto b, desunta dalle tavole contrassegnate dal numero 4 del P.T.C.P., è stata verificata a scala comunale e a tale livello ritenuta appropriata.
3. Per tali elementi, valgono le prescrizioni di cui al quarto e nono comma, le direttive di cui al comma quinto e gli indirizzi di cui ai sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 20A del PTCP, oltre alle specifiche riportate nei commi seguenti.
6. Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, il R.U.E. disciplina l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici, attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti.
Il R.U.E. dovrà fornire, inoltre, le condizioni per l'attuazione degli interventi con l'obiettivo di minimizzare l'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle.
7. In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, il P.O.C. ed il R.U.E., per gli ambiti di rispettiva competenza, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate ed interventi edilizi di modesto ampliamento preferibilmente in stretta contiguità con le stesse aree. Nuove opere infrastrutturali ed attrezzature ed eventuali ampliamenti dell'esistente, potranno essere previsti dal P.O.C. preferibilmente alle stesse condizioni ed in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.
Gli interventi di cui sopra andranno localizzati nelle aree in cui l'interferenza visiva con i calanchi individuati risulti minore, prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc.) secondo quanto disposto dallo stesso R.U.E.
8. il R.U.E. dovrà disciplinare l'edificazione connessa alle attività agricole ed agli impianti ed attrezzature tecnologiche a rete o puntuali in elevazione ricadenti negli ambiti circostanti i calanchi, subordinando la stessa alla presentazione di uno studio di impatto visivo e ad adeguate misure di mitigazione.

Art. 2.8 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali

1. Nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del presente Piano sono rappresentati tutti gli elementi censiti come facenti parte dei "crinali" ricomprendenti i:
 - a. crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale;
 - b. crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

L'individuazione cartografica dei crinali minori (b), desunta dalle tavole 4 del P.T.C.P. è stata verificata a scala comunale e a tale livello ritenuta appropriata.

2. Per i crinali individuati nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del presente Piano valgono gli indirizzi di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 28B del PTCP.

Art. 2.9 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui all'art. 21A del PTCP sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
2. I siti archeologici di cui al primo comma sono individuati sulle tavole contrassegnate dalla sigla B1 del presente Piano, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - a) "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
 - b1) "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
 - b2) "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

Salvo quanto previsto dal presente Piano, le zone classificate "b1" possono essere destinate, dal P.O.C. e dal R.U.E., a verde pubblico o essere comprese entro perimetri di comparti di nuova edificazione assegnando ad esse una destinazione a verde pubblico con vincolo di inedificabilità assoluta.

Nelle predette zone sono ammesse di norma tutte le opere necessarie alla conduzione agraria, ferme restando più specifiche e limitative disposizioni dettate dal R.U.E.

Art. 2.10 - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
2. Le tavole contrassegnate dalla sigla B1 del presente Piano individuano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicando con apposita grafia l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - a) "zone di tutela della struttura centuriata";
 - b) "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono qui considerate le strade, le strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione.
3. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi, ancorché indicate nelle tavole del presente Piano come appartenenti alle categorie di cui al precedente secondo comma:
 - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale individuato nelle tavole B4 del presente Piano ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della L.R. 20/2000;
 - b) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati.

4. Per le zone ed elementi di cui al precedente secondo comma valgono le prescrizioni di cui al quinto, settimo ed ottavo comma, e la direttiva di cui al sesto comma dell'art. 21B del PTCP.

Art. 2.11 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. Il presente Piano recepisce l'individuazione delle strutture insediative territoriali storiche non urbane, effettuata dal P.T.C.P.
Nelle tavole contrassegnate dalla sigla B4 sono riportate le permanenze dell'insediamento storico che costituiscono approfondimento dell'analisi del sistema insediativo storico comunale. Nelle medesime tavole sono individuate le perimetrazioni, ai sensi degli art. A-7 e A-8 della L.R. n. 20/2000, degli insediamenti urbani storici e delle strutture insediative storiche non urbane di cui all'art. 22 del P.T.C.P.
2. Nelle località di cui al primo comma, con riferimento al perimetro individuato nelle tavole B4 del presente Piano, non sono consentite trasformazioni che possano alterare i tratti essenziali strutturanti e/o connotanti gli ambiti individuati.
In tali ambiti sono consentiti gli interventi previsti nella relativa disciplina operativa di cui alla successiva Parte III, Titolo VII, redatta secondo quanto disposto dagli articoli A-7 e A-8 della L.R. 20/2000.

Art. 2.12 - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.
Tale viabilità, individuata nelle tavole contrassegnate con la sigla B1 del presente Piano, indica i tratti censiti come facenti parte della viabilità storica.
Detta viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa, salvo che per temporanei motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.
2. Lungo i tratti di viabilità storica sono consentiti gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 24A del PTCP oltre ad
 - c. opere di sistemazione e rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza, delle intersezioni stradali.
3. Gli interventi che interessano tratti di viabilità storica individuati ai sensi del primo comma sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a. dovrà essere assicurata la conservazione sia del tracciato e dell'ampiezza della sede, sia degli elementi costitutivi quali pavimentazioni e fondi stradali, ponti, muri di contenimento e parapetti realizzati con materiali e forme tradizionali, e garantita la tutela degli elementi d'arredo e delle pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, pilastrini ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia), edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.); i suddetti elementi costitutivi e d'arredo sono cartograficamente individuati nelle Tav. B4 e disciplinati nelle Schede del presente Piano. Per la specifica disciplina d'intervento di tali manufatti si rimanda alla Parte III, Titolo VII delle presenti Norme;
 - b. per i tratti di viabilità storica coincidenti con le linee di crinale di cui al precedente art. 2.8 e con la viabilità panoramica di cui al successivo art. 2.13 dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni di tutela indicate dal presente Piano per tali specifici elementi;
 - c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, dovrà essere assicurata, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, nel caso in cui assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia ed un adeguato livello di manutenzione.

Art. 2.13 - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica

1. Le tavole contrassegnate con la sigla B1 indicano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica, disciplinata dall'art. 24B del PTCP, desunta dalle tavole 2 del P.T.C.P. e dal Repertorio contrassegnato dal numero 2B del P.T.C.P., in quanto verificata a scala comunale e a tale livello ritenuta appropriata.
2. Il P.O.C. ed il R.U.E., per gli ambiti di rispettiva competenza, nel disciplinare gli interventi su i tratti di viabilità panoramica definiti al comma 1, dovranno attenersi agli indirizzi di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. Nell'edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:
 - l'eventuale nuova edificazione in ambito rurale, che vada a collocarsi fra la Via Emilia e la quinta collinare retrostante, dovrà essere regolata da parametri edilizi ed urbanistici che garantiscano la visibilità delle quote superiori a 50 metri.

Art. 2.14 - Strutture di interesse storico-testimoniale

1. Le tavole contrassegnate dalla sigla B4 del presente Piano riportano l'individuazione delle strutture di interesse storico testimoniale effettuata quale approfondimento ed integrazione dell'insediamento storico rappresentato nelle Tavole H e I del P.T.C.P.
Nelle schede di rilevazione e nella Parte III, Titolo VII, delle presenti Norme viene dettata, in applicazione delle direttive di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 24C del P.T.C.P., la disciplina delle suddette strutture, in funzione della diversa rilevanza storico testimoniale e paesistica delle stesse.
2. Negli elaborati di analisi e disciplina operativa relativa ai centri storici e ai beni di interesse storico-testimoniali presenti nel territorio comunale di cui alla parte III, titolo VII delle presenti Norme si è proceduto, in conformità ai contenuti del Capo A-II della L.R. 20/2000, ad una puntuale individuazione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente. Tale disciplina costituisce riferimento per gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio storico aggregato e isolato presente nel territorio comunale.
3. In sede di predisposizione degli approfondimenti di cui ai precedenti commi si dovrà procedere ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente ed all'articolazione di una disciplina conforme ai contenuti del Capo A-II della L.R. 20/2000.
4. Nelle more degli adempimenti di cui ai commi precedenti, sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento scientifico e di restauro e risanamento conservativo di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'Allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e s.m.i.

Art. 2.15 - Divieto di installazioni pubblicitarie

1. Il R.U.E. provvede a disciplinare l'installazione delle insegne e dei cartelli stradali e pubblicitari, conformandosi alla seguente prescrizione:
 - a. nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico e nelle zone di tutela naturalistica, è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui all'art. 28, comma secondo, della L.R. n. 20/2000, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

TITOLO III**Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso
derivanti dall'instabilità, dalla permeabilità dei terreni o da rischi ambientali****Art. 2.16 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità**

1. Le tavole contrassegnate dalla sigla B3 del presente Piano costituiscono la "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" relativa al territorio comunale. Le Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) del territorio comunale vengono recepite in conformità alle UIE individuate dal P.T.C.P. nella tavola A delle Pericolosità Geoambientali sulla base degli indici del dissesto come definiti ed individuati nella medesima tavola A.
2. Sulle aree che presentano fenomeni di dissesto il R.U.E. dovrà prevedere l'obbligo di presentazione e compilazione della Scheda di rilevamento dei movimenti franosi, di cui all'allegato B del P.T.C.P., in relazione a qualsiasi intervento, pubblico o privato. Il Comune è tenuto alla realizzazione di un S.I.T. specifico, anche in forma associata o convenzionata, sui dati anzidetti da rendere disponibile agli Enti sovraordinati.
3. Le disposizioni del presente articolo, oltre a quelle di cui all'art. 26 del PTCP, si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto così come definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3. del presente Piano (Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale) come:
 - a) aree interessate da frane attive;
 - b) aree interessate da frane quiescenti, ricomprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali.Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal secondo, terzo, quarto e ottavo comma, e le direttive di cui al quinto e decimo comma.
4. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico il Comune, in sede di variante al P.S.C. può proporre una ridefinizione degli ambiti del presente articolo, secondo le modalità precisate dall'art. 26 delle norme del P.T.C.P., anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione derivante dalla presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e d'instabilità geologica. In tale ambito, il Comune, mediante la redazione della Carta del dissesto comunale di cui al precedente primo comma, può proporre, ciò non costituendo variante grafica al P.T.C.P., eventuali ridefinizioni degli ambiti di cui al presente articolo, previa motivazioni di carattere geologico-tecnico corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione.
9. In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese.
In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese.
10. Gli alberi isolati o a gruppi, che svolgono un ruolo essenziale nel sostegno di scarpate, sono oggetto della tutela del presente comma. Tali piante, poste sulle:
 - scarpate di raccordo fra campi che si affacciano su forre o calanchi
 - scarpate lungo sedi viarie e fossi
 - scarpate in prossimità di manufatti edilizinon possono essere soggette a interventi che ne compromettano la vitalità dell'apparato radicale, riducendone la capacità di consolidamento; sono altresì vietate le potature drastiche quali capitozzatura e sgamollo.
Sulle medesime piante sono consentiti il taglio ceduo di individui con diametro inferiore a cm. 15 misurato a metri 1,3 dal suolo, mentre il taglio è consentito qualora sussistano particolari condizioni di instabilità del terreno che richiedano l'alleggerimento dal carico di individui arborei adulti.

Fatto salvo quanto stabilito dalle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/95, gli interventi sulle piante poste sulle scarpate di cui sopra devono comunque essere soggetti ad apposita autorizzazione del Sindaco.

Art. 2.17 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause delimitate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:
 - estese coltri di depositi di versante quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, ecc. non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d'acqua, edifici lesionati, ecc.);
 - conoidi di deiezione.
2. In tali zone valgono le medesime prescrizioni del comma 11 dell'art. 26 del PTCP fermo restando la possibilità in sede di POC e di RUE, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Art. 2.18 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono definite al comma 1 dell'art. 28 del PTCP e sono soggette alle disposizioni del medesimo articolo.
2. tale ambito è articolato in due distinte zone delimitate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del presente Piano nel modo seguente:
 - Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei):
area caratterizzata da elevata permeabilità dei terreni in cui si verifica una connessione diretta tra il primo corpo tabulare ghiaioso superficiale e i corpi ghiaiosi più profondi; ad essa può essere ascritto il ruolo di area di alimentazione degli acquiferi per infiltrazione diretta dalla superficie ovvero dal materiale di subalveo dei corsi d'acqua.
 - Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche):
area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana alluvionale che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori. Nelle Tavole contrassegnate dalla sigla B.4 del presente Piano sono inoltre indicate con apposita simbologia e classificazione, le sorgenti captate per uso acquedottistico civile.

Per dette zone ed elementi valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo, quarto e sesto, le direttive di cui ai commi quinto, settimo ed ottavo comma dell'art. 28 del PTCP.

8. Il R.U.E., nelle zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico - culturale detta disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche.

Art. 2.19 - Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005, demandando a specifico stralcio del P.T.C.P., da elaborare ai sensi dell'art. 115, comma 3, della L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m.i. e dell'art. 86 delle Norme del PTA, la definizione degli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici, nonché le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.

2. Nel rispetto delle disposizioni e delle norme di salvaguardia stabilite dal PTA, e di eventuali più restrittive disposizioni dettate per sistemi, zone ed elementi dalle presenti norme, il presente Piano assume le disposizioni di tutela precisate dall'art. 49 "Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" e dell'art. 50 "Adeguamento al PTA: ulteriori zone di protezione delle acque sotterranee" del P.T.C.P.
Le ulteriori disposizioni stabilite dall'art. 49 del P.T.C.P., ed in particolare quanto riportato ai successivi commi 3, 4 e 5, trovano applicazione nelle "Fasce di espansione inondabili", nelle "Zone ricomprese entro il limite morfologico" e nelle "Zone di tutela del paesaggio fluviale", di cui all'art. 2.4, comma 2, lettere a), b) e c) e nelle Zone A "Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei" di cui al secondo comma dell'articolo 2.18, come rappresentate rispettivamente nelle Tavole contrassegnate dalla sigla B1 e B3 del presente Piano.
3. Ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei nelle zone ricomprese nei perimetri di cui al secondo comma, vanno incentivate politiche e disposizioni finalizzate ad un controllo, ad una regolamentazione ed una limitazione delle fonti da inquinamento diffuso e puntuale delle acque.
4. Nelle zone di cui al secondo comma e negli Ambiti agricoli periurbani di cui al successivo art. 3.37 è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici.
5. Nell'ambito delle zone di cui al secondo comma, ad esclusione delle aree definite dall'art. 2.4, comma 2, lettere a), b) e c) del Piano, al fine di conservare la funzionalità dei meccanismi di ricarica dell'acquifero deve essere regolamentata e ridotta al minimo l'impermeabilizzazione del suolo.
A tal fine la pianificazione operativa (P.O.C.) e quella regolamentare (R.U.E.) provvedono a fissare limiti alla percentuale di superficie di intervento da mantenere permeabile ed a definire negli interventi soggetti a P.U.A., ed in altri interventi di trasformazione urbanistica che comportano una significativa impermeabilizzazione del suolo, modalità di compensazione dell'apporto idrico al sottosuolo individuabili, a titolo esemplificativo, attraverso i seguenti interventi:
 - realizzazione di un circuito "virtuoso" di utilizzazione dell'acqua piovana dei pluviali sia all'interno degli edifici, sia all'esterno per gli usi di lavaggio mezzi, irrigazione verde (vasca di accumulo e cisterne di utilità);
 - realizzazione di una vasca di recupero dell'acqua di precipitazione, di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni di annaffiatura e lavaggio delle aree. Tale compensazione, necessaria per compensare ampie superfici a parcheggio, può prevedere, nel rispetto comunque della disciplina regionale inerente il trattamento delle acque di prima pioggia, anche la raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali stessi;
 - dispersione nel sottosuolo delle acque dei pluviali.

Art. 2.20 - Riduzione del rischio sismico

1. Costituisce obiettivo generale del presente Piano, coerentemente a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, la riduzione e prevenzione del rischio sismico del territorio comunale. Tale obiettivo è perseguibile attuando un processo di pianificazione alle diverse scale, che assuma criteri di minimizzazione dell'esposizione alla pericolosità sismica, in quanto fattore concorrente, unitamente alla vulnerabilità, alla determinazione del rischio. Ciò trova compimento attraverso scelte localizzative degli ambiti da sottoporre a trasformazione e l'assunzione di criteri urbanistici e distributivi delle opere e/o degli organismi edilizi all'interno di questi, in porzioni territoriali per le quali è minore il risentimento dell'azione sismica.
2. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale realizzano tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica vigenti, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale. Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento gli Allegati della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".
3. E' sottoposto alle disposizioni del presente articolo l'intero territorio comunale in quanto ricadente in zona 2 secondo la vigente classificazione sismica nazionale.

4. In sede di elaborazione dei diversi strumenti urbanistici comunali si dovrà provvedere al recepimento ed all'integrazione ad una scala di maggior dettaglio della tavola 6 "Rischio sismico – Carta delle aree suscettibili di effetti locali" del P.T.C.P., secondo le modalità previste all'art 5 della sopra richiamata deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007.

TITOLO IV

Pianificazione di Bacino e rischio fisico - insediativo

Art. 2.21 - Rischio idrogeologico

1. Il presente Piano persegue quale obiettivo generale la prevenzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio e del suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso, anche attraverso la riduzione del rischio idrogeologico ove presente.
In particolare il P.S.C. promuove i seguenti obiettivi specifici:
 - la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nei bacini montani e collinari con interventi idrogeologici, idraulici, idraulicoforestali, idraulico-agrari, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;
 - la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto.
2. Ferme restando le disposizioni previste in materia di tutela dell'integrità degli elementi fisici del territorio e di salvaguardia delle criticità da questi espresse e contenute ai precedenti artt. 2.16 e 2.17 riguardanti i fenomeni di dissesto definiti ed individuati nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del presente Piano, questo articolo costituisce integrazione e specificazione dei suddetti articoli per la componente del rischio, in recepimento della pianificazione di bacino attuata ai sensi dell'art. 17 della L. 183/89; il P.S.C. in particolare assume e fa proprie le determinazioni cartografiche e la disciplina normativa contenuta negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino per le aree a rischio di frana e per quelle da sottoporre a misure di salvaguardia ai fini della prevenzione del rischio.
3. Nella tavola contrassegnata dalla sigla B3 del presente Piano è riportato il mosaico delle aree a rischio di frana interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli nel vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico. Le citate perimetrazioni individuano in particolare le aree a rischio di frana interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, comprensive delle perimetrazioni contenute nei Piani Straordinari di cui alla Legge 267/98 e di quelle degli abitati da consolidare ai sensi della Legge 445/1908.
4. Le modifiche alle perimetrazioni di cui al precedente comma 3, nonché le nuove perimetrazioni, assunte dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli, territorialmente competente, ed approvate secondo le modalità dalla stessa individuate, anche a seguito di interventi, studi eseguiti da Enti o privati, non costituiscono variante al presente Piano.
5. Le disposizioni in materia di riduzione del rischio idrogeologico dettate negli atti di pianificazione dell'Autorità di Bacino sono integralmente recepite, per quanto di competenza, dalla pianificazione operativa (P.O.C.) e dallo strumento regolamentare (R.U.E.).
6. Al fine della prevenzione e riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, elementi infrastrutturali, ed insediamenti in genere, il presente Piano individua e disciplina le aree in cui i fenomeni di dissesto, come individuati dall'Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Romagnoli nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, interferiscono o possono interferire con i suddetti elementi. Tali aree ove sussiste un livello di rischio elevato e molto elevato sono riportate nella tavola contrassegnata B3 del presente Piano ed identificate con la medesima codifica dell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000" del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico al quale si rinvia per l'individuazione di dettaglio;

7. L'individuazione delle aree perimetrate di cui al precedente sesto comma comprende una suddivisione del territorio in due zone a diverso grado di pericolosità secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 40. Tali zone sono disciplinate dai commi 5 e seguenti del medesimo articolo di PTCP.

Art. 2.22 - Sicurezza idraulica

3. il presente Piano individua e perimetra nelle tavole contrassegnate B1 del presente Piano gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, come definiti al precedente art. 2.5, nonché le fasce di espansione inondabili, le fasce di pertinenza fluviale ricomprese entro il limite morfologico e le zone di tutela del paesaggio fluviale di cui al precedente art. 2.4.
4. Il Piano, inoltre, individua e perimetra nelle tavole contrassegnate B3 le aree ad elevata probabilità di esondazione derivanti dalle valutazioni idrauliche condotte dal Piano Stalcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Romagnoli. A tali aree, fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 2.4 e 2.5, si applicano le disposizioni riportate nei successivi commi.
5. le aree ad elevata e molto elevata probabilità di esondazione sono soggette alle prescrizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art. 42 del PTCP.
7. Le disposizioni in materia di prevenzione del rischio idraulico dettate negli atti di pianificazione dell'Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Romagnoli vengono assunte e recepite, per quanto di competenza, nel R.U.E., richiamate nel P.O.C. ed applicate in sede di approvazione dei PUA e del rilascio dei titoli abilitativi.

Art. 2.23 - Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e montani

1. Al fine di garantire la conservazione del suolo, la riduzione del rischio idrogeologico, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, i territori collinari e montani ad uso agricolo o forestale sono soggetti alle norme di cui all'art. 45 del PTCP, che viene assunta e dettagliata nel R.U.E.÷

Art. 2.24 - Controllo degli apporti d'acqua e invarianza idraulica

1. Si rimanda all'art. 43 del PTCP

Art. 2.25 - Tutela delle aree di captazione delle acque destinate al consumo umano

1. Nelle Tavole classificate B4 del presente Piano sono individuati i pozzi e le opere di presa delle acque destinate all'uso potabile, per i quali trovano applicazione la definizione delle zone di rispetto definite dal D.P.R. 236/88 e D.Lgs. 152/99 e s.m.i.
2. Le zone di rispetto dei pozzi e delle opere di presa (sorgenti) individuati nelle tavole B4 del presente Piano sono assoggettate a due tipi di protezione:
 - protezione dinamica, costituita dalla attivazione e gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso al punto di captazione, in grado di consentire una verifica periodica dei parametri qualitativi e quantitativi e di segnalare con sufficiente tempo di sicurezza eventuali variazioni significative;
 - protezione statica, costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso verso la captazione.
3. La definizione di tali zone di rispetto e le disposizioni di tutela collegate sono finalizzate ad impedire, o minimizzare, il rischio di infiltrazioni contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo

alterato che non possano essere rilevate in tempo utile dal sistema di protezione dinamica. Per queste valgono le disposizioni di cui

- articolo 21, comma 5, Decreto Legislativo n.152/99
- le autorità competenti devono effettuare il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, in base al quale, sui richiesta delle ATO, devono essere previste misure di messa in sicurezza e di riduzione del rischio;
- le attività agrizootecniche vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni della L.R. 50/95, della Delibera Consiglio Regionale n.570/97 e della Delibera Giunta Regionale n.641/98, nonché delle altre disposizioni regionali in materia.

4. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, negli ambiti del territorio rurale:

- le zone di tutela assoluta devono preferibilmente essere acquisite dal concessionario o, in ogni caso, quest'ultimo deve dimostrarne l'effettiva piena disponibilità. Ad esse si applicano le prescrizioni di cui al comma 4, articolo 21 del Decreto Legislativo 152/99, coordinato con il Decreto Legislativo 258/2000, prima di svolgere l'attività di prelievo. Nelle zone di tutela assoluta sono ammesse esclusivamente, e solo se necessarie, le infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità, la cui presenza deve essere giustificata anche dall'adozione di opportune misure di sicurezza.
- entro le zone di rispetto ristrette sono consentite (nei limiti delle norme urbanistiche) le attività agricole e gli usi residenziali e terziari, limitando l'eventuale incremento di edificazione ad un intervento una tantum che può essere definito e articolato in sede di R.U.E. in base alle specifiche esigenze di adeguamento delle attività insediate, con una possibilità di incremento che non può in ogni caso superare la misura massima del 20% delle superfici esistenti, e con prescrizioni relative alle reti fognarie, alla tipologia delle fondazioni e ad altre condizioni di limitazione del rischio, da definire in sede di R.U.E. nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia. Non sono ammessi incrementi di superfici edificate di sedi di attività produttive, né attività legate alla logistica delle merci. Non è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture viarie. Il R.U.E. disciplina inoltre entro tali zone le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche.
- entro le zone di rispetto allargate gli usi e gli interventi edilizi ammessi (connessi o meno all'attività agricola) sono soggetti a limitazioni e a disposizioni definite nel R.U.E. al fine di garantire condizioni di sicurezza in rapporto al rischio di inquinamento del sottosuolo. Nelle porzioni di ambiti da urbanizzare eventualmente inclusi entro tali zone sono esclusi i cambi d'uso e gli incrementi di superficie relativi ad attività costituenti potenziali centri di pericolo (attività artigianali e industriali che impiegano sostanze inquinanti e funzioni logistiche di stoccaggio). Attraverso il R.U.E. gli interventi sono assoggettati a specifiche disposizioni e prescrizioni. Le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche, delle infrastrutture viarie e delle fondazioni degli edifici sono definite in sede di R.U.E.

5. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2, la pianificazione operativa e regolamentare definiscono, in relazione alla vulnerabilità ed alle specifiche funzioni insediate, le condizioni di sostenibilità e gli interventi di riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e di messa in sicurezza della rete viaria alle quali è subordinata la trasformazione territoriale. Il R.U.E. e il P.O.C. definiscono modalità di intervento e forme di incentivazione (programma delle opere pubbliche, defiscalizzazione, ecc.) finalizzate a dare attuazione a tali interventi; in sede di P.O.C. viene inoltre definita l'adozione delle misure volte a rimuovere i centri di pericolo eventualmente presenti, e nell'impossibilità di allontanamento ne va garantita la messa in sicurezza.

Art. 2.25bis – Zona di tutela delle falde idrotermali

C1

Al fine di perseguire gli obiettivi di valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali di cui alla legge n. 323/2000 ed impedire, o minimizzare, il rischio di infiltrazioni contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo alterato, sono considerate oggetto di tutela le aree comprese nel perimetro delle "Acque Termali della Fratta", considerata zona di tutela delle falde idrotermali, e all'interno delle "Terme della Panighina" come individuati nella tavola A.

C2

25

Sono inoltre soggette a tutela le "aree caratterizzate da falde idrotermali", costituite dalle fasce di 200 mt dagli argini dei corsi d'acqua che confluiscono nel Rio Salso.

In cartografia (tav. A) sono inoltre localizzate la captazioni idriche e/o idropotabili presenti, a cui si applica la disciplina del dpr n. 236/1988 e del D.lgs 152/1999 e smi.

C3

Alle zone di rispetto dei pozzi e delle opere di presa (sorgenti) di cui al comma 2 si applicano le seguenti disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo.

C4

Ai fini della tutela delle acque termali sono definite:

a. la "zona di tutela assoluta" costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni definita dal raggio di almeno m 10 intorno al punto di captazione ai sensi dell'art. 94 comma 4 del D.Lgs. 153/2006. Deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o di presa e ad infrastrutture di servizio.

b. la "zona di rispetto", costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente la risorsa idrica captata.

C5

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave e invasi irrigui che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame, spandimenti di effluenti zootecnici;
- o) formazione di discariche di materiale solido e liquido;
- p) impianti di depurazione;
- q) impianti per la produzione di energia da biomasse.

In tali aree le attività di scavo sono soggette alla preventiva verifica di sostenibilità che ne dimostri la non interferenza con la falda idrotermale. Sono consentite l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli e la manutenzione del verde. Particolare attenzione deve essere posta alla regimazione delle acque superficiali.

C6

Per gli insediamenti o le attività di cui alla lettera b del precedente comma, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misura per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

C7

Nelle aree comprese nel perimetro delle "Acque Termali della Fratta", considerata zona di tutela delle falde idrotermali e all'interno delle "Terme della Panighina" dovranno inoltre essere incentivate le seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture minime in grado di facilitarne la fruizione: quali percorsi (a partire dai principali tracciati della viabilità storica rendendoli percorribili al transito pedonale) e attrezzature di supporto all'attività turistica e agrituristica (favorendo il recupero dei manufatti e degli edifici storici esistenti);
- alle aziende agricole che effettuano tecniche di coltivazione biologica certificata anche volta ad allevamenti biologici è riconosciuta la possibilità di incrementare del 10% la STU~~L~~ per la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati ad uso servizio (uso U33.1), per la prima lavorazione,

conservazione e vendita diretta al pubblico (uso U35.1A), cantine di prodotti vitivinicoli e olivicoli (uso U35.1B).

Art. 2.26 - Rischi connessi alla subsidenza

1. Si rimanda all'art. 46 del PTCP.

TITOLO V

Pianificazione e gestione del paesaggio e degli elementi naturali

Art. 2.27 - I Siti della Rete Natura 2000

1. Per Le aree SIC e ZSC si rimanda all'art. 53 del PTCP.
2. Il presente Piano riporta nella Tavola B.4, oltre all'individuazione degli elementi fisici che costituiscono la Rete Ecologica, anche la perimetrazione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, del perimetro e degli affioramenti dello Spungone, e delle aree protette, come recepite dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del Piano, che costituiscono parte integrante del sistema territoriale provinciale.

Art. 2.28 - La rete ecologica

1. Il presente Piano recepisce nelle tavole contrassegnate dalla sigla A, B4 e C gli ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., e assume gli obiettivi e le finalità indicate dal medesimo Piano, così da contribuire, per quanto di competenza, al perseguimento della realizzazione della rete ecologica provinciale.
2. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al primo comma, il P.O.C. dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle reti ecologiche, in cui attuare gli interventi di compensazione derivanti dalle trasformazioni insediative ed infrastrutturali, con particolare riferimento alla riconnessione dei territori a più alta naturalità (montagna – collina) con quelli a scarsa naturalità (pianura); ciò consentirà, inoltre, con particolare riferimento agli ambiti di pianura, di creare una cintura verde intorno ai centri abitati, con evidenti ripercussioni positive sulla rigenerazione delle aree in ambito urbano in termini di miglioramento della qualità dell'aria, di benefici in relazione alla termoregolazione e di ripercussioni dirette sul miglioramento della qualità della vita nelle città;
 - b) promuovere la creazione di fasce vegetali a fianco di infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un'area di rispetto definita, di elementi vegetali con la finalità di mitigazione degli impatti negativi indotti da dette infrastrutture, oltre che di connessione trasversale della rete ecologica.
3. Nella definizione delle disposizioni relative agli ambiti rurali, il R.U.E. dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
 - promuovere la gestione ecologica dell'agroecosistema attraverso l'introduzione di siepi campestri, cioè l'introduzione in territorio agricolo di un sistema di siepi in grado di fornire corridoi ecologici e costituire un connettivo diffuso, che si traduca in una serie di microcorridoi e di piccole unità di habitat, per permettere il ripristino della biodiversità;
 - nelle aree appartenenti alla rete ecologica che si trovano in diretta continuità con i corsi d'acqua, al fine di permettere al sistema fluviale di svolgere la funzione di tamponamento e neutralizzazione degli inquinanti residui non depurabili che si producono sul territorio, le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti.; tutti gli interventi di gestione che riguarderanno tali ambiti dovranno

essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche;

- Al fine di garantire la funzione di connessione ecologica e di creare una cintura verde intorno ai centri abitati che abbia ripercussioni sul miglioramento della qualità della vita in ambito urbano e che svolga la funzione di filtro tra il contesto insediato e quello rurale, si dovrà intervenire in via prioritaria negli ambiti periurbani di cui all'art. 3.37 delle presenti Norme.

4. Le dotazioni a rete ecologica di rango provinciale sono previste come forme di compensazione per gli interventi da realizzare negli ambiti A13 e/o negli ambiti attivati con POC, come specificato nelle relative schede di attuazione, seguendo come indirizzo il Regolamento comunale del Verde e l'elaborato di dettaglio allegato al POC. La eventuale monetizzazione è prevista in sede di POC e deve essere vincolata alla realizzazione della rete ecologica da parte del Comune di Bertinoro.
5. La disciplina di dettaglio sugli interventi da realizzare all'interno della rete ecologica e sulle modalità per la realizzazione della rete ecologica è definita dal RUE.
6. Il RUE definisce anche le modalità per la realizzazione delle mitigazioni e compensazioni ambientali, che in ambito rurale costituiscono, assieme al verde privato presente nelle aree cortilizie e alle siepi e filari, parte integrante del sistema della rete ecologica di scala comunale e provinciale.
7. Negli elementi ed areali costituenti la rete ecologica (comunale e sovracomunale) dovrà essere posta particolare attenzione alla salvaguardia, tutela e valorizzazione della flora e della fauna selvatica, esotica protetta, domestica, nel rispetto degli stili di vita delle specie animali e dei loro habitat.

Art. 2.29 - Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in Parchi regionali

1. La tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma del precedente articolo 2.9, , nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, possono essere gestiti sia direttamente sia attraverso Enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

Art. 2.29.bis - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

- ~~1.~~ Nella tavola B1.1 vengono individuati i progetti di tutela, recupero e valorizzazione.
- ~~2.~~ I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.
- ~~3.~~ I progetti inerenti i corsi d'acqua e la loro riqualificazione ecologica ed ambientale, ai sensi delle presenti disposizioni aventi funzioni di indirizzo, dovranno essere corredati da apposite analisi che documentino gli elementi di conoscenza di base che supportano le previsioni di progetto. Tali analisi riguarderanno:
 - morfologia e idrologia del corso d'acqua;
 - censimento delle opere idrauliche presenti;
 - descrizione della qualità ambientale mediante: carta fisionomica - strutturale della vegetazione; carta dell'uso del suolo; carta del rischio idraulico; analisi delle zoocenosi e delle comunità macrozoobentoniche indicatrici e relative mappe di qualità degli habitat fluviali; analisi chimiche della qualità delle acque e dei sedimenti fluviali e lacuali;
 - normativa urbanistica in vigore nella regione fluviale di riferimento;
 - repertorio dei progetti e lavori eseguiti nel tratto del corso d'acqua;
 - ogni altra analisi utile a supportare le scelte progettuali.

Art. 2.30 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

1. Si rimanda all'art. 35 del PTCP

**PARTE III
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI****TITOLO VI
Disposizioni generali****Art. 3.1 - Classificazione del territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della Legge Regionale 24/03/2000 n.20, il P.S.C. classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole contrassegnate dalla sigla B4 del presente Piano in scala 1:10.000.
2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 introdotte dal presente Piano sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di P.O.C. e di R.U.E.
3. Non è considerata variante al P.S.C. la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di P.O.C. a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della situazione dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi. L'entità e la condizione di "lieve rettifica" sono soggette alla valutazione da parte dell'Amministrazione Provinciale in sede di verifica della rispondenza del P.O.C. al P.S.C.

Art. 3.2 - Diritti edificatori e ambiti di perequazione urbanistica

1. A norma dell'art. 7 della L.R. 20/2000 tutti gli ambiti individuati dal presente Piano come destinati alla trasformazione o alla riqualificazione urbanistica sono soggetti a perequazione. A tal fine gli ambiti vengono classificati sulla base dello stato di fatto (cioè sotto l'aspetto funzionale e localizzativo) sia sulla base dello stato di diritto (cioè sotto l'aspetto giuridico della destinazione assegnata dal previgente Piano Regolatore Generale), dando origine a 3 classi con indici di edificabilità differenziati:
 - territorio agricolo: classe 1 (0,01 - 0,075 mq/mq);
 - territorio periurbano non infrastrutturato (0,10 - 0,15 mq/mq);
 - territorio facilmente infrastrutturabile contiguo all'urbano o interno all'urbanizzato: classe 3 (0,175 - 0,25 mq/mq).
2. All'interno delle tre classi generali l'indice perequativo può essere differenziato e modificato nel rispetto dei seguenti criteri, che condizionano il valore di mercato e quindi la fattibilità dell'intervento:
 - geomorfologia dei suoli;
 - accessibilità al sistema viario principale;
 - servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale;
 - presenza di vincoli paesaggistici od ambientali;
 - prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi;
 - prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati;
 - dimensione dell'ambito.
3. A seconda della diversa combinazione delle classi e dei criteri di cui ai precedenti commi, a ciascun ambito viene attribuito dal presente Piano, mediante la specifica e corrispondente Scheda, un indice edificatorio che si applica a tutta la superficie dello stesso, indipendentemente dagli usi finali, pubblici o privati, che verranno attribuiti alle sue diverse parti. La capacità edificatoria ivi individuata costituisce riferimento per la formazione dei successivi Piani Operativi Comunali.
4. Qualora nelle Schede d'ambito non siano già stati definiti i comparti di attuazione e allo scopo di agevolare la fattibilità della trasformazione degli ambiti perequativi, il P.O.C. può motivatamente stabilirne l'attuazione per parti, dovendo garantire in ogni caso l'unitarietà e la coerenza della

trasformazione dell'intero ambito. In tale contesto il P.O.C. può individuare comparti costituiti da aree spazialmente non contigue ma appartenenti allo stesso ambito di trasformazione.

5. Fatte salve le specifiche indicazioni e prescrizioni contenute nelle singole Schede d'ambito, il P.O.C. può motivatamente individuare altresì comparti attuativi costituiti da aree appartenenti ad ambiti di trasformazione diversi, computando i rispettivi indici perequativi e nel rispetto della massima capacità edificatoria assegnata a ciascun ambito.
6. All'interno del medesimo ambito di trasformazione, ad un comparto attuativo può essere assegnato un indice edificatorio più elevato qualora la sua attuazione sia condizionata alla realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per la trasformabilità dell'intero ambito ovvero al quale l'Amministrazione Comunale assegni l'attuazione di interventi di interesse pubblico e collettivo, che comportino un rilevante maggiore onere per il soggetto attuatore. Ciò comunque nel limite massimo degli indici stabiliti per la classe 3 di cui al precedente primo comma e senza che ciò comporti una riduzione dell'indice perequativo inferiore alla classe 1 per il resto dell'ambito.
7. L'Amministrazione Comunale, mediante il P.O.C. e compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche dell'area, può stabilire che un indice edificatorio, aggiuntivo rispetto all'indice perequativo assegnato all'ambito, può essere attribuito in ragione di interventi di carattere pubblico e di interesse collettivo, fra cui anche interventi di edilizia residenziale pubblica. Tali aree, acquisite a seguito della loro ordinaria utilizzazione perequata, sono eventualmente concesse in diritto di superficie.
8. La quota di capacità edificatoria pari al 20% del dimensionamento fissato dal presente Piano che, nell'arco temporale della sua vigenza, i successivi P.O.C. hanno la facoltà di sottrarre agli ambiti perequativi alle condizioni definite dal successivo art. 3.3, commi 2, 3 e 4, può non essere soggetta allo stesso indice perequativo stabilito dal presente Piano per l'ambito originario, ma essere modificato in ragione del differente stato di fatto e di diritto delle nuove aree in cui tale quota insediativa sarà localizzata.

Art. 3.3 - Articolazione del dimensionamento del Piano

1. Il P.O.C. individua all'interno degli ambiti di trasformazione e riqualificazione individuati dalla Tav. B4 del presente Piano le aree in cui localizzare gli insediamenti nel rispetto delle soglie massime edificatorie e delle condizioni preordinate alla realizzazione degli interventi stabilite dal presente Piano nelle Schede d'ambito.
2. Il dimensionamento insediativo indicato dal presente Piano per i nuovi ambiti di trasformazione ha a riferimento la struttura portante dell'agglomerazione urbana comunale, rapportando ad essa la struttura dei servizi, delle reti, delle infrastrutture e la valutazione della sostenibilità sociale ed ambientale del suo futuro sviluppo. Nell'articolazione di tali previsioni, i successivi Piani Operativi Comunali potranno redistribuire e prevedere a favore della più minuta agglomerazione urbana il 20% della complessiva capacità insediativa sopraddetta. Ciò qualora si rendessero necessarie, in rapporto ai successivi programmi delle opere pubbliche, ricuciture funzionali dei lembi insediativi del tessuto urbano consolidato e/o delle frazioni.
3. Con riferimento alle esigenze ed ai limiti di cui al precedente comma 2, non costituisce variante al presente Piano la localizzazione da parte dei successivi P.O.C., di nuovi insediamenti residenziali e produttivi fuori dagli ambiti previsti dal presente Piano, purché tali insediamenti abbiano una dimensione contenuta, siano a ricucitura dei tessuti urbanizzati esistenti, non comportino incompatibilità funzionali con le attività già insediate e siano facilmente accessibili e servibili dal sistema viario e infrastrutturale- tecnologico. In sede di P.O.C. dovranno essere indicati gli ambiti individuati nelle tavv. B4 e C del presente Piano che diminuiscono la propria capacità insediativa per consentirne il trasferimento in altre aree. Il P.O.C. assegnerà a queste ultime le rispettive capacità edificatorie, senza superare l'indice di edificazione medio previsto nei tessuti edilizi esistenti ad esse limitrofi.
4. Al fine di garantire nel tempo la facoltà di articolare parte del dimensionamento indicato dal presente Piano ai successivi P.O.C. che si susseguiranno, ciascuno di essi non potrà in ogni caso superare la quota di un terzo della percentuale indicata al precedente comma 2.

5. I P.O.C. possono differenziare l'indice perequativo all'interno di uno stesso ambito di trasformazione definito dal presente Piano purché tale differenziazione sia adeguatamente motivata, in ragione di maggiori o minori oneri insediativi a carico dei diversi soggetti attuatori e purché la capacità insediativa complessiva dell'ambito non sia modificata.
6. Nel P.O.C. la selezione degli ambiti o dei comparti in cui prioritariamente realizzare nuovi insediamenti o attivare interventi di riqualificazione urbana ed edilizia deve essere subordinata alla verifica della completezza, della adeguatezza delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture della mobilità che costituiscono preconditione all'insediamento. In sede di pianificazione operativa, dovranno essere definite la priorità degli interventi di miglioramento e messa in sicurezza del sistema stradale, riportati nel masterplan di assetto del sistema della viabilità Tavola A allegata al piano, al fine di selezionare gli ambiti di nuovo insediamento che dovranno contribuire alla realizzazione di tale sistema, garantendo apposite sinergie negli strumenti attuativi.

TITOLO VII

Sistema insediativo storico – ambiti di conservazione

Art. 3.4 - Ambiti di intervento della disciplina particolareggiata

1. Sulla base dell'individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal P.T.P.R., come specificata ed integrata dal P.T.C.P., il presente Piano approfondisce l'analisi del sistema insediativo storico comunale, attraverso: confronti con la cartografia storica (Catasto Pontificio), rilievi in loco e ricerche bibliografiche. Tali approfondimenti hanno portato all'individuazione degli ambiti di intervento di cui al successivo comma e alla formazione della relativa disciplina particolareggiata.
2. Ambiti d'intervento del sistema insediativo storico:
 - a) centro storico perimetrato nella Tavola C.2 – Ambiti insediativi di progetto (scala 1:5.000);
 - b) strutture insediative storiche non urbane di Polenta e Collinello individuate nella Tavola C.2 – Ambiti insediativi di progetto (scala 1:5.000);
 - c) insediamenti ed edifici isolati di interesse storico–architettonico presenti nel territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico individuati nelle tavole B4.1 e B4.2 – Classificazione ed individuazione dei sistemi urbani e territoriali (scala 1:10.000).
3. Le zone individuate al precedente comma 2 sono soggette a specifica disciplina particolareggiata. Questa stabilisce i criteri per la conservazione ed il recupero delle caratteristiche architettoniche, tipologiche, morfologiche e storiche degli insediamenti nonché le modalità ed i limiti a cui sono assoggettati gli interventi edilizi ed urbanistici, precisandone le destinazioni d'uso ammesse. Sono parte integrante della disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico i seguenti elaborati:
 - a) Centro storico di Bertinoro
 - CS.1a Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/500)
 - CS.1b Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/500)
 - CS.2a Schede di analisi e disciplina attuativa;
 - CS.2b Schede di analisi e disciplina attuativa;
 - CS.2c Schede di analisi e disciplina attuativa;
 - CS.2d Schede di analisi e disciplina attuativa;
 - CS.3 Rilievo fisico e consistenza edilizia (scala 1/1.000)
 - CS.4 Stato di conservazione (scala 1/1.000)
 - CS.5 Destinazioni d'uso (scala 1/1.000)
 - CS.6 Individuazione tipologica (scala 1/1.000)
 - b) Nuclei storici di Polenta e Collinello
 - NS.1 Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/500)
 - NS.2 Schede di analisi e disciplina attuativa;
 - NS.3 Rilievo fisico e consistenza edilizia (scala 1/1.000)
 - NS.4 Stato di conservazione (scala 1/1.000)

- NS.5 Destinazioni d'uso (scala 1/1.000)
- NS.6 Individuazione tipologica (scala 1/1.000)
- c) Edifici di interesse storico-architettonico presenti nel territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico
 - Tavole B4.1 e B4.2 (scala 1:10.000) Individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico nel territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico.
 - Schede ERs di analisi e disciplina attuativa relative agli edifici di interesse storico –architettonico del territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico (n.31 complessi edilizi).

Art. 3.5 - Disposizioni generali

1. La disciplina particolareggiata deve garantire la reale conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico quale espressione della storia materiale e culturale della comunità; interpretare le attuali e mutate esigenze abitative e civili per favorire il riutilizzo ed il rinnovo sia dei singoli organismi edilizi che degli spazi pubblici, assicurando contemporaneamente la “continuità” delle future trasformazioni fisiche alla medesima processualità storico-tipologica che ha dato luogo a questi insediamenti così come ci sono pervenuti nell'attuale assetto.
La disciplina particolareggiata definisce le unità minime di intervento, ne stabilisce gli interventi edilizi ammessi precisandone le destinazioni d'uso compatibili e le modalità d'attuazione degli interventi fisici sulla base dei caratteri tipici dell'edilizia storica di quest'area.
2. Negli ambiti d'intervento del sistema insediativo storico, la presente disciplina particolareggiata interpreta e dettaglia i seguenti principi:
 - a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali e delle botteghe storiche sia di tipo artigianale che commerciale;
 - c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.
3. Gli ambiti d'intervento del sistema insediativo storico sono altresì individuati quali zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 457/78 al fine di consentire all'interno degli insediamenti storici il recupero e la rifunzionalizzazione edilizia ed urbanistica di immobili, complessi edilizi, isolati ed aree.
4. La disciplina particolareggiata è articolata mediante:
 - a) la delimitazione delle unità minime di intervento (UMI), indicate nelle tavv. CS.1 e NS.1;
 - b) la determinazione degli interventi ammessi cui **all'art. 3.10**, contenuti nelle tavv. CS1, NS.1 e nelle schede CS.2, NS.2 e ERs;
 - c) l'individuazione tipologica, riportata nelle tavv. CS.6, NS.6 nelle schede CS.2, NS.2 e ERs;
 - d) la valutazione dello stato di conservazione del sistema insediativo storico rappresentata nelle tavv. CS.4, NS.4 nelle schede CS.2, NS.2 e ERs
 - e) la determinazione delle destinazioni d'uso ammesse, secondo l'articolazione stabilita dalle presenti norme all'art. 3.6, il riconoscimento e la conferma delle attività pubbliche e specialistiche esistenti e degli spazi pubblici alla data di adozione del presente Piano.
5. Le dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. n. 20/2000 si applicano secondo quanto stabilito dal RUE.

Art. 3.6 - Disposizioni relative al centro storico di Bertinoro, ai nuclei storici di Collinello e Polenta, agli edifici di interesse storico architettonico in territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico.

1. Per centro storico e nuclei storici si intendono tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della propria struttura insediativa e della stratificazione dei processi di formazione. Sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati ed altri manufatti storici. Il centro storico di Bertinoro e i nuclei storici di Collinello e Polenta sono definiti ambiti a prevalente destinazione residenziale. Il presente Piano persegue l'obiettivo del mantenimento e potenziamento

della residenza, della equilibrata integrazione con essa delle funzioni non residenziali e della qualificazione dei servizi pubblici.

2. Gli edifici di interesse storico architettonico presenti nel territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico sono edifici con le relative aree pertinenziali o complessi edilizi che presentano un particolare interesse storico e/o artistico.
3. La conservazione o la modifica delle destinazioni d'uso deve avvenire nel rispetto dei caratteri storico tipologici originari degli edifici, come disposto dal successivo art. 3.8, delle Unità minime d'intervento e degli interventi edilizi ammessi.
Le destinazioni d'uso ammesse, con riferimento alla classificazione effettuata dal RUE e fatto salvo prescrizioni particolari indicate nella disciplina particolareggiata (Schede CS.2, NS.2 e ERs) sono:
 - A Residenziale:
 - A.1 Residenza individuale;
 - A.2 Residenza collettiva;
 - A.3 Residenza temporanea per usi socio assistenziali;
 - Abis Turistico ricettiva;
 - B Produttiva e direzionale:
 - B.1 Funzioni direzionali;
 - B.2 Funzioni terziarie e di servizio alla persona e funzioni ricreative;
 - B.3 Funzioni di interesse comune di tipo civile, religioso, socio assistenziale ed educativo;
 - B.4 Funzioni produttive artigianali esclusivamente di tipo laboratoriale o di servizio con esclusione delle attività rumorose, nocive ed inquinanti o comunque incompatibili con la residenza;
 - C Commerciale:
 - C.1 Esercizi commerciali di vicinato di vendita al dettaglio e pubblici esercizi;
 - C.2 Medio – piccole strutture di vendita fino a mq 400 di SV;
 - C.6 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali;
 - D Rurale:

Residenze di imprenditori agricoli e relative pertinenze;
Attività di vendita di prodotti agricoli;
Attività connesse alle cantine vitivinicole e olivicole DOC e DOP quali: spazi per la degustazione, per mostre e convegnistica di settore e simili.
 - E Funzioni speciali per l'infrastrutturazione del territorio qualora compatibili con il contesto storico.
4. Nel riuso dei tipi residenziali speciali **b** (palazzi – si veda elaborato CS.6 e NS.6) e di ville e case padronali (elaborato ERs) è da evitare l'eccessivo frazionamento interno dell'immobile, in particolare sarà necessario conservare l'integrità spaziale dei vani di grandi dimensioni (saloni di rappresentanza, ecc.).
5. Negli edifici a tipologia specialistica (non residenziali) con particolare riferimento a:
 - tipi **c** nel centro storico di Bertinoro e nei nuclei storici di Collinello e Polenta;
 - chiese (escluse le parti aggregate originarie abitative) nel territorio rurale;
 i mutamenti di destinazione d'uso devono essere indirizzati ad usi non residenziali e comunque dovrà essere conservata e valorizzata l'integrità spaziale dei grandi vani ad originaria funzione specialistica.
6. Le destinazioni d'uso ammesse per gli edifici di interesse storico – architettonico sono specificate nelle relative schede (elaborati CS.2, NS.2 e ERs)

Art. 3.7 - Disposizioni relative all'attuazione degli interventi edilizi

1. L'intervento diretto deve essere di norma¹ esteso all'intera UMI; sono consentiti interventi riferiti a parti di UMI purchè il progetto comprenda l'inquadramento dell'intervento all'intera UMI, almeno in scala 1:200, in modo da dimostrare che:

¹In funzione dell'entità dell'intervento.

- a) l'intervento parziale non contrasta con quanto previsto dalla disciplina particolareggiata per le parti di UMI non interessate dall'intervento; in particolare qualora riguardi parti strutturali non deve aumentare la vulnerabilità sismica dell'intero complesso e/o delle UMI adiacenti;
 - b) l'intervento parziale non pregiudica successivi interventi globali ma ne costituisce organica anticipazione;
 - c) l'intervento parziale non contrasta con le norme sulle destinazioni d'uso, anche se si considera l'intera UMI.
2. La SCIA o il permesso di costruire devono prevedere:
- a) la demolizione delle superfetazioni individuate negli elaborati di Piano CS.1², NS.1 e ERs (schede di analisi e disciplina attuativa) e dei manufatti edilizi caratterizzati da strutture precarie che rappresentano elementi di degrado nel contesto storico o ambientale;
 - b) l'attuazione delle prescrizioni particolari specificate negli elaborati CS.2, NS.2 e ERs (schede di analisi e disciplina attuativa);
- sono fatti salvi i casi di Attività edilizia libera e gli interventi soggetti a comunicazione (CIL). Nel caso di interventi parziali sulla UMI gli obblighi di cui al precedente punto a) e b) devono comunque essere attuati su tutte le parti di proprietà del richiedente comprese nella UMI anche se non oggetto di intervento.
- Le superfetazioni non possono in ogni caso essere soggette a mutamento d'uso, esse sono a tutti gli effetti da considerare edifici in contrasto con il presente Piano.

Art. 3.8 - Disposizioni relative al recupero e ripristino delle strutture e dei sistemi cellulari

1. Al fine di preservare i caratteri storico-tipologici degli edifici di valore storico-architettonico e culturale-testimoniale disciplinati dal presente Piano sono da osservare le disposizioni di cui ai successivi commi per l'utilizzo dei materiali, per il recupero e il ripristino delle strutture originarie.
2. Sistemi strutturali cellulari.
Il ripristino funzionale delle cellule, intendendosi per queste lo spazio delimitato da strutture murarie portanti, deve tener conto delle dimensioni della cellula stessa e del sistema delle aperture esistenti (porte esterne e finestre). Occorre comunque operare con l'obiettivo di preservare l'integrità spaziale delle cellule originali riducendo al minimo l'inserimento di corridoi e disimpegni.
3. Materiali e strutture.
 - a) Le strutture verticali portanti devono essere integrate e ricomposte, qualora se ne presentasse la necessità, con materiali coerenti a quelli costituenti le murature originali (mattoni pieni in laterizio, blocchi in pietra, ecc.).
In caso di ripristino di muratura in pietrame occorrerà porre particolare attenzione alla gerarchia degli elementi (cantonali, architravi, pezzatura dei conci, ecc.) ed al tipo di lavorazione che dovrà essere compatibile con l'esistente.
Nell'edilizia aggregata, al fine di conservarne i caratteri storico-tipologici, è vietata la sostituzione integrale di strutture verticali continue (muri portanti) con strutture verticali puntiformi (strutture intelaiate in c.a. o ferro).
 - b) La finitura del paramento murario relativo alle fronti principali e secondarie dovrà essere conservata o, se necessario, ripristinata sulla base dei diversi tipi di muratura riscontrata:
 - muratura con intonaco di calce (colorato in pasta o con verniciatura a base di calce o silicati);
 - in muratura di mattoni a faccia a vista stuccata (con o senza sagramatura);
 - in pietrame con stuccatura - rasatura a base di calce ed inerte idoneo.
 Il tipo di rasatura e di finitura dei giunti nelle murature in pietra, la tonalità di colore dell'intonaco, della sagramatura o della tinta devono essere autorizzate dal Servizio Edilizia Privata dell'Amministrazione Comunale mediante campionature di idonee dimensioni (cm 40x60 min.) effettuate sulla facciata, in particolare le tinteggiature dovranno essere effettuate sulla base della tavolozza dei colori riportata in appendice alle norme del RUE.
Negli edifici soggetti a restauro scientifico e risanamento conservativo d1) sono vietati i rivestimenti esterni a "cappotto" (applicazione di pannelli di materiale isolante con successiva

²Nelle tavole CS.1 e NS.1 i corpi superfetativi sono individuati con la lettera "i" – demolizione.

- rasatura) sulle fronti principali e secondarie. Negli edifici soggetti ad interventi di risanamento conservativo d2), d3) e ristrutturazione edilizia potranno essere ammessi sulla base di quanto previsto nel Regolamento per la bioedilizia e il risparmio energetico e comunque dovranno presentare spessori contenuti (max cm 3).
Devono essere conservati gli elementi speciali in cotto o in pietra dei portali, dei marcapiani, dei marcadavanzali, delle banchine e dei cornicioni.
- c) La possibilità di realizzare nuove aperture (finestre e porte) nell'organismo edilizio dipende oltre che dal tipo di intervento edilizio ammesso anche dal riconoscimento della logica della scansione delle aperture esistenti che dovrà essere mantenuta e ove occorre ripristinata; così anche le dimensioni delle eventuali nuove aperture dovranno essere coerenti con quelle originali già esistenti. La possibilità di attuare il ripristino delle aperture (finestre e porte) sulle fronti principali dell'organismo edilizio è ammissibile anche per gli interventi restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo d1) e d2) alle seguenti particolari condizioni:
- ove siano riscontrabili tracce e/o cesure nelle murature riconducibili ad un precedente ed originale sistema di aperture, in tal caso è necessario operare un'analisi critica di tale sistema, da allegare al progetto, atta ad illustrare l'intervento di ripristino coerentemente alle stratificazioni storiche e ai caratteri storico tipologici dell'organismo edilizio;
 - al piano terra in presenza di aperture di vetrine, garage o altro tipo di apertura di recente formazione è possibile ridurne la luce per dare luogo ad una porta o finestra di forma e dimensioni coerenti con il sistema delle aperture già esistente sul prospetto;
 - ove risultino aperture incongrue di recente formazione ovvero non riconducibili al sistema della scansione delle aperture esistenti nel fronte è possibile attuarne il completo tamponamento da realizzarsi con materiali coerenti al contesto storico-ambientale;
- d) Le strutture orizzontali e di copertura con elementi lignei (solai e tetto) vanno recuperate sostituendo quegli elementi deteriorati o estranei aggiunti con nuovi della stessa natura (travi in legno); solo nel caso in cui tali strutture risultino completamente degradate o inesistenti occorrerà attuarne il ripristino completo. La composizione, l'orditura della nuova struttura e la natura dei materiali utilizzati non dovranno essere diversi da quelli originali, dovranno essere conseguenti e coerenti con la processualità storica specifica di quest'area culturale (solai piani e coperture ad orditura semplice o complessa con elementi strutturali in legno a vista, volte ecc.). Si consiglia inoltre l'utilizzo di materiali leggeri per sottofondi, pavimenti e pareti divisorie (carton gesso) nei piani superiori al primo.
Eventuali modifiche delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde dipendono dagli interventi edilizi ammessi è fatto salvo il ripristino di situazioni originarie, che comunque dovranno essere coerenti ai caratteri dell'organismo edilizio e debitamente supportate da documentazione d'archivio e/o analisi storico - tipologiche.
- e) Non è ammessa la realizzazione di balconi, pensiline aggettanti e terrazzi in falda di qualsiasi tipo se non specificatamente indicato negli elaborati di Piano (schede CS.2 e NS.2. Per i balconi esistenti si veda il successivo comma 5.
- f) E' consentita la realizzazione di lucernai nella falda di copertura (finestre in falda) purchè per dimensioni, posizione e numero siano coerenti con il sistema delle aperture originarie presenti sul fronte su cui insiste la falda di copertura; sono ammessi lucernai di maggiori dimensioni solo nel caso siano atti ad illuminare vani ad uso speciale (vani scala, saloni, ecc.).

Schemi grafici esemplificativi dell'inserimento di finestre in falda coerenti con il sistema delle aperture esistenti.

- g) Il manto di copertura e lo sporto di gronda devono essere coerenti con la processualità storica che ha definito l'organismo edilizio. In particolare i tipi di manto e conseguente sporto di gronda ammessi sono:
- manto in coppi di laterizio con coppi di recupero nel manto superiore;
 - lo sporto di gronda deve essere coerente con il tipo di muratura e di copertura dell'organismo edilizio e comunque non sono ammessi sporti di gronda aventi le seguenti caratteristiche:
 - con aggetto superiore a cm 40 (esclusi quelli preesistenti originari);
 - in c.a.

Non sono ammessi inoltre sporti della copertura nei timpani laterali (case d'angolo o isolate) se non già esistenti e terminali di comignoli in cemento a vista. I canali di gronda ed i pluviali devono essere realizzati in rame.

- h) Le scale interne od esterne originali dovranno essere conservate intervenendo soltanto, ove sia necessario, con opere integrative necessarie all'irrigidimento delle strutture; solo nel caso in cui tali sistemi distributivi risultino completamente degradati occorrerà effettuare il ripristino strutturale completo che dovrà essere attuato conservando integralmente la posizione, il numero delle rampe e il verso di salita.
Le nuove scale in aggiunta a quella originale non potranno essere in muratura ma solo realizzate con strutture di tipo leggero (per esempio: in ferro o legno) e preferibilmente con rampe ad andamento rettilineo. Sono fatti salvi casi particolari debitamente motivati sulla base di una relazione storico tipologica.
- i) Gli infissi esterni devono essere coerenti per forma, sezione e materiali utilizzati con il particolare edificio storico su cui si interviene (edilizia di base, palazzo, edificio specialistico, ecc.). E' vietato ogni tipo d'infisso visibile dall'esterno in alluminio anodizzato, in materiale plastico, le imitazioni delle vetrate "inglesi" e i sistemi d'oscuramento costituiti da avvolgibili o altre intrusioni.
Gli scuri esterni o le persiane dovranno essere in legno verniciato.
Porte e portoni esterni d'accesso dalla pubblica via, qualora non si possano recuperare, dovranno essere in legno, mentre le vetrine potranno essere in legno o metallo sempre coerentemente ai caratteri storici dell'edificio.
Non è ammessa l'eliminazione dei portoni esterni o la loro sostituzione con cancelli in ferro (arretramento dell'ingresso).
- l) L'installazione di antenne radiotelevisive e di parabole satellitari è vietata nelle fronti (principali e secondarie) degli edifici; queste dovranno essere posizionate, unificando ove possibile più utenze in un unico impianto, sulle falde di copertura in posizione di minimo impatto visivo.
- m) Non è ammessa l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici e di apparecchi per il riscaldamento e/o condizionamento sulle fronti prospicienti la pubblica via.
- n) Le reti impiantistiche di adduzione gas e acqua che interessano le facciate degli edifici dovranno essere installate sottotraccia; qualora la specifica normativa di settore preveda l'obbligo di tratti a vista questi dovranno essere attentamente valutati nel tracciato e non dovranno interessare elementi caratterizzanti l'edificio quali portali, architravi, marcapiani, cornicioni, ecc.

4. Interventi di mitigazione e messa in sicurezza.

In merito alla demolizione di alcuni corpi precari aggettanti, specificatamente individuati nelle schede di cui agli elaborati CS.2, che presentano strutture e collegamenti strutturali degradati e/o precari si fa presente che:

- l'attuazione di tale prescrizione comporta un completo riassetto funzionale dell'intera unità edilizia a cui tali corpi aggettanti sono da tempo associati con conseguente spostamento nel tempo dell'intervento di demolizione e messa in sicurezza;
- una corretta riconfigurazione di tali corpi aggettanti, viste anche le modeste dimensioni, può migliorarne l'impatto visivo e ridurre la pericolosità derivata da effetti sismici.

Pertanto si ammette il seguente intervento di riconfigurazione di tali corpi aggettanti subordinato ad una verifica preliminare (da illustrarsi con specifica Relazione tecnica) relativa:

- all'efficienza dei sistemi cellulari dell'organismo edilizio principale: il corpo aggettante non deve arrecare limitazioni all'utilizzo dei vani interni con particolare riferimento alla aeroluminazione naturale diretta nel caso di vani abitabili (art.10 3.9).
- al soddisfacimento, per il corpo edilizio aggettante, dei requisiti di cui al successivo art. 3.9, comma 1, lettera a);
- ai collegamenti strutturali del corpo aggettante con individuazione di appropriate azioni di consolidamento e/o sostituzione delle strutture insufficienti e/o ammalorate mediante interventi compatibili. Tale verifica e i relativi provvedimenti di ripristino dovranno essere a firma di Tecnico abilitato;

La ricostruzione del corpo aggettante a parità di superficie e nella medesima posizione (sono ammessi aggiustamenti con la finalità di migliorarne l'inserimento nel contesto storico) è da attuarsi con materiali "leggeri" (legno, metallo, ecc.) o in muratura (pietra, laterizio).

L'intervento dovrà essere improntato alla massima semplicità compositiva e formale.

5. Balconi aggettanti esistenti: miglioramento dell'inserimento nel contesto storico.

Per i balconi aggettanti in genere visibili dai fronti strada, incongrui per dimensioni e forma o con strutture degradate o precarie e specificatamente individuati nelle schede di cui agli elaborati CS.2, è ammessa la loro riconfigurazione al fine di migliorarne l'inserimento nel contesto storico e la loro messa in sicurezza sulla base degli esempi qui di seguito riportati. Possono essere accettate soluzioni tecniche diverse purché correttamente ridimensionati (lunghezza e larghezza).

Nel caso di interventi parziali di riconfigurazione (dovuti alle diverse proprietà presenti nella UMI) è necessario allegare, alla richiesta di titolo abilitativo, un'ipotesi complessiva di riconfigurazione dell'intero prospetto specificando le parti soggette ad intervento.

6. Area di pertinenza

Il recupero dell'area di pertinenza dovrà essere effettuato conservando e riutilizzando le eventuali pavimentazioni originali, solo nel caso in cui tali pavimentazioni risultino completamente degradate o inesistenti occorrerà mettere in opera nuove pavimentazioni che dovranno essere simili per natura e lavorazione a quelle della tradizione locale.

Le pavimentazioni ammesse sono:

- a) in cotto;
- b) in ciotoli, in lastre di pietra naturale, preferibilmente arenaria, a spacco o lavorata;
- c) in materiali di natura diversa da quella tradizionale, purché coerenti con la processualità storica dell'area in questione ovvero simili per dimensione, colore, tipo di finitura.

E' consentita la posa di pedane in legno per attività commerciali e di ristorazione.

I muri in pietra di confine e/o di contenimento dovranno essere conservati e restaurati con le stesse modalità delle strutture verticali; nel caso risultasse necessario realizzare, per motivi strutturali, muri di contenimento in c.a. questi dovranno essere rivestiti in conci di pietra.

Art. 3.9 - Disposizioni relative alle altezze dei locali, al recupero sottotetti e ai locali interrati

1. Per gli edifici di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale disciplinati dal presente Piano valgono le seguenti disposizioni relative alle altezze dei locali, al recupero sottotetti e ai locali interrati:

a) negli interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo devono essere rispettati i seguenti limiti :

1) vani abitabili:

- Hv (altezza utile media): $\geq 2,40$ ml
- Hu (altezza utile) minima $\geq 2,00$ ml
- illuminamento: il rapporto illuminante deve avere requisiti non peggiorativi, sono fatti salvi i casi di ripristino di strutture storiche originarie (ripristino delle dimensioni originarie di finestre e/o porte) per i quali il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a 1/16;

2) vani di servizio quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli:

- Hv (altezza utile media) $\geq m 2,20$
- Hu (altezza utile) minima $\geq m 1,80$
- l'illuminazione e la ventilazione potranno essere assicurati artificialmente;

b) per il recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, secondo quanto disposto dalla LR 11/1998 sono stabiliti i seguenti limiti :

- Hv (altezza utile) media: $\geq m 2,40$ per i locali adibiti ad abitazione;
- Hv (altezza utile media): $\geq m 2,20$ per i locali adibiti a servizi quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli;
- Hu (altezza utile) minima $\geq m 1,80$
- rapporto illuminante se in falda: $\geq 1/16$.

Il valore dell'altezza utile media va calcolato dividendo il volume utile della parte di sottotetto la cui altezza superi m 1,80 per la superficie utile relativa.

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è ammesso nel rispetto delle disposizioni relative agli interventi edilizi ammessi di cui all'art. 3.10.

2. E' consentita in via generale e compatibilmente con l'intervento edilizio ammesso l'utilizzo e la formazione di nuovi locali interrati nell'area di sedime degli edifici.

E' inoltre ammessa, laddove consentita dalla viabilità esistente e dai possibili interventi di miglioramento delle condizioni di accessibilità, la costruzione di parcheggi interrati, sottostanti le aree

di pertinenza, secondo quanto disposto dalla Legge n. 122/1989, sono escluse le aree libere sottoposte a "recupero e risanamento delle aree libere di valore storico-ambientale".

Art. 3.10 - Interventi edilizi ammessi

1. Fatte salve le definizioni degli interventi edilizi disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, sono di seguito riportate alcune specifiche di attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia negli ambiti di conservazione disciplinati dalle presenti norme

- a) **Interventi di manutenzione ordinaria**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a del DPR 380/2001.
- b) **Interventi di manutenzione straordinaria**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del DPR 380/2001.
Per gli edifici di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale di richiamo, in particolare il rispetto dell'art. 3.8.
- c) **Restauro scientifico**, gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
- c.1) il restauro degli aspetti architettonici o e il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
- c.2) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili e senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
 - solai e volte;
 - scale;
 - tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
- c.3) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali;
Gli interventi di restauro scientifico dovranno essere definiti sulla base di preliminari indagini storiche, stratigrafiche, materiche, del degrado.
- d) **Interventi di restauro e risanamento conservativo**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c del DPR 380/2001. gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo d) sono così articolati:

- 1) **Restauro e risanamento conservativo d1)**
Riguardano le unità edilizie di pregio storico tipologico, Il tipo di intervento prevede:
- a. la valorizzazione degli aspetti edilizi e dei caratteri tipologici e originari mediante:
- il restauro e il ripristino delle fronti principali e secondarie;
 - la conservazione dell'assetto tipologico originario con particolare riferimento ai sistemi distributivi quali androni, scale, portici e logge;
 - il restauro e il ripristino degli ambienti interni con particolare attenzione agli elementi di pregio storico testimoniale quali ad esempio: superfici decorate (anche non in evidenza), stucchi, pavimentazioni di pregio, camini, ecc.;
- b. il consolidamento con ripristino delle parti non recuperabili o alterate, senza modificare la posizione o la quota delle seguenti strutture originarie:

- strutture verticali portanti (muri, colonne, ecc.);
 - strutture orizzontali (solai piani, volte) per le quali sono consentiti limitati adeguamenti di quota unicamente per intereventi di miglioramento strutturale, di adeguamento impiantistico e di inserimento di coibentazioni (max cm 15);
 - strutture di copertura (tetto) per le quali sono consentite limitati aggiustamenti di quota unicamente a seguito di inserimento di coibentazioni (max cm 15);
 - scale per le quali dovrà essere conservata la posizione, il numero delle rampe ed il verso di salita;
- c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
- e) l'intervento di miglioramento strutturale;
- Gli interventi di restauro e risanamento conservativo d1) dovranno essere definiti sulla base di preliminari indagini storiche e del degrado.

2) **Restauro e risanamento conservativo d2)**

Riguarda unità edilizie che presentano caratteri tipologici di rilievo o caratteri tipologici e/o edilizi di pregio che hanno subito alcune alterazioni dei caratteri originari.

Il tipo di intervento prevede:

- a. la valorizzazione e il ripristino dei caratteri tipologici o degli aspetti architettonici originari mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti principali e secondari; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
 - la conservazione dell'assetto tipologico originario con particolare riferimento ai sistemi distributivi quali androni, scale, portici e logge;
 - il restauro e il ripristino degli eventuali elementi di pregio storico testimoniale presenti negli ambienti interni, quali camini, stipiti e architravi di porte interne, pavimentazioni in pietra, ecc.;
- b. il consolidamento con ripristino delle parti non recuperabili o alterate, senza modificare la posizione o la quota delle seguenti strutture originarie:
- strutture verticali portanti (muri, colonne, ecc.);
 - strutture orizzontali, per le quali sono consentite limitate variazioni di quota (max cm 30);
 - strutture di copertura (tetto) per le quali sono consentite limitati aggiustamenti di quota unicamente a seguito di inserimento di coibentazioni (max cm 15) e di miglioramento strutturale (max cm 15) solo nel caso non siano possibili soluzioni alternative; tali variazioni dovranno essere illustrate negli elaborati allegati al titolo abilitativo
 - scale originarie per le quali dovrà essere conservata la posizione, il numero delle rampe ed il verso di salita;
- c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
- e) l'intervento di miglioramento strutturale.

3) **Restauro e risanamento conservativo d3)**

Riguarda unità edilizie che hanno subito notevoli alterazioni dei caratteri storico-tipologici ed edilizi originari, ma sono tuttavia coerenti con l'organizzazione morfologica del tessuto urbano storico.

Il tipo di intervento prevede:

- a. il ripristino dei caratteri tipologici originari mediante:
- il ripristino dei fronti sui quali é consentito il riordino del sistema delle aperture mediante la formazione di nuove porte e finestre e/o la modifica delle esistenti secondo criteri coerenti ai caratteri dell'edificio storico;
 - il ripristino degli ambienti interni, su questi sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna senza aumento del volume e delle altezze dell'edificio fatto

- salvo l'inserimento di coibentazioni (max cm 15) e il miglioramento strutturale (max cm 15);
- il rifacimento dei collegamenti verticali ed orizzontali;
 - il restauro delle parti originarie ancora conservate;
- b. La conservazione e il ripristino delle strutture verticali portanti originarie (muri, colonne, ecc.) per le quali sono consentite modifiche ed integrazioni al fine di operare un miglioramento strutturale dell'organismo edilizio;
- c. l'eliminazione delle superfetazioni e di altre parti o strutture incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- d. l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari;
- e. l'intervento di miglioramento strutturale.
- e) Ripristino tipologico³**, gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
- Il tipo di intervento prevede:
- e.1) il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
 - e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
 - e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
- f) Ristrutturazione edilizia**, Riguarda unità edilizie di recente costruzione, che non presentano alcuna caratteristica storico-tipologica o corpi edilizi secondari aggiunti che necessitano di interventi di miglior inserimento nel contesto storico.
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono articolati⁴ in:
- 1) **Ristrutturazione edilizia f1)** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001;
 - 2) **Ristrutturazione edilizia f2)**
Sono interventi di cui al precedente punto 1) che, in particolari contesti storici o ambientali, possono attuarsi anche:
 - con la demolizione senza ricostruzione del corpo edilizio e il risanamento dell'area libera;
 - con la demolizione e la ricostruzione del corpo edilizio, a parità di volume (Vt), ma con modifica della sagoma e/o dell'area di sedime finalizzate ad una sua migliore contestualizzazione nel tessuto storico e del rapporto spazio costruito / area libera.
 Per l'intervento di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma e del sedime valgono i seguenti limiti:
 - H max (altezza massima delle fronti): non può superare quella degli edifici circostanti di valore storico artistico.⁵
 - Dcp (distanza dai confini di proprietà): non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti⁶; in caso di modifica del sedime originario è ammessa la costruzione a confine, a norma del codice civile, solo a seguito di progetto unitario tra confinanti. Sono fatte salve le ulteriori e diverse disposizioni contenute negli elaborati CS.2 e NS.2 (Schede).

³Gli interventi di Ripristino tipologico rientrano tra i casi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n.380/2001.

⁴Tale articolazione assolve anche a quanto disposto dall'art. 13, comma 4 della LR 15/2013.

⁵art.8 DM 1444/1968

⁶art. 9 DM 1444/1968

- h) Interventi di ristrutturazione urbanistica**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. F del DPR 380/2001.
Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici del contesto storico mediante:
- la demolizione e ricostruzione, sulla base di parametri planivolumetrici, indici, vincoli e destinazioni d'uso specificati nella disciplina particolareggiata (schede CS.2 e NS.2) o nel POC;
 - la cessione e/o monetizzazione delle dotazioni territoriali secondo quanto disposto dal RUE o dal POC.
- i) Demolizione**, gli interventi che riguardano gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico.
Il tipo d'intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la demolizione dei corpi edili incongrui e l'esecuzione di opere esterne.
- l) Recupero e risanamento delle aree libere**, gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo d'intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e l'esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi con attenzione alla loro accessibilità e fruibilità..

Art. 3.11 - Carico urbanistico

1. I cambi d'uso, anche non connessi a trasformazione fisica, che determinano un aumento del carico urbanistico sono subordinanti al reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali secondo quanto disposto dalle Norme del RUE.

Art. 3.12 - Disposizioni per il Piano operativo comunale (POC)

1. Il POC può modificare, senza costituire variante al PSC, gli interventi edilizi ammessi delle unità edilizie disciplinate dal presente Piano come:
 - Restauro e risanamento conservativo d3),
 - Ristrutturazione edilizia f1) e f2),
 - Ristrutturazione urbanistica h).Tali variazioni non costituiscono variante al PSC e dovranno essere inserite tempestivamente quali aggiornamenti del Piano Strutturale.

Art. 3.13 – Disposizioni per il Regolamento urbanistico edilizio (RUE)

1. Il RUE disciplina gli interventi sugli edifici di pregio storico culturale e testimoniale individuati dal PSC nelle tavole B4 (territorio rurale e in ambiti urbani esterni al centro storico) mediante specifiche schede di analisi e disciplina particolareggiata specificando gli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità d'intervento e i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.
2. Nell'ambito degli interventi di recupero di cui al comma 1 il RUE potrà dettagliare la disciplina d'intervento prevedendo interventi di:
 - restauro e risanamento conservativo;
 - ripristino tipologico parziale o totale qualora le strutture dell'edificio si presentino fatiscenti o parzialmente demolite;
 - integrazione e completamento tipologico degli edifici che presentano caratteri tipici incompiuti sulla base di uno specifico abaco dei tipi edilizi storici presenti nel territorio rurale.Al fine di favorire il recupero dell'impianto storico originario degli edifici potrà essere prevista la demolizione di eventuali corpi aggiunti e loro riconfigurazione nell'area di pertinenza.

Art. 3.14 - Riduzione del rischio sismico

1. Nella formazione della disciplina particolareggiata del centro storico di Bertinoro e dei Nuclei storici di Collinello e Polenta gli interventi edilizi ammessi, le particolari prescrizioni contenute nelle schede e le modalità attuative di cui agli articoli precedenti sono state valutate complessivamente con l'obiettivo di ridurre il rischio sismico nel rispetto dei caratteri storici – tipologici degli aggregati.

Art. 3.14bis – Regolamentazione dei dehors

1. E' ammessa l'installazione di dehors nelle aree private di pertinenza di edifici in cui sono presenti attività economiche (pubblici esercizi, settore dell'enogastronomia), alle condizioni riportate nello specifico Regolamento che disciplina i dehors.
2. Il progetto di dettaglio del dehors, comprensivo di rendering, dettagli costruttivi, specifiche sull'uso dei materiali e dei colori, inserito nello specifico contesto, dovrà ottenere il parere favorevole del Servizio Edilizia Privata e della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nei casi previsti dalla LR 15/2013, ovvero della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nei casi disciplinati dalla legge.
Tali strutture possono essere temporaneamente chiuse, senza che le stesse determinino incremento di superficie totale (ST), qualora rispettino le condizioni e i limiti riportati nel Regolamento che disciplina i dehors.
3. L'installazione di dehors aperti nelle aree pubbliche limitrofe ad edifici in cui siano presenti attività economiche (pubblici esercizi, settore dell'enogastronomia) è subordinata ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio se dovuto ai sensi di legge, nel rispetto del Regolamento TOSAP e del Regolamento comunale sui dehors.

TITOLO VIII**Disposizioni relative agli ambiti consolidati****Art. 3.15 - Ambiti urbani consolidati: definizione e perimetrazione**

1. Il P.S.C. perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati in base ai criteri di cui all'articolo A-10 della Legge Regionale 24/03/2000 n.20.
2. Entro tali ambiti il P.S.C. persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti e di miglioramento delle dotazioni.
3. Per consentire a tali politiche di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasformazioni anche in situazioni significativamente diverse, il P.S.C. assegna al R.U.E. il compito di attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali.
4. A tal fine il R.U.E. può effettuare la definizione di sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine di definire la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.
5. Le previsioni del PRG previgente, confermate ed individuate nella Tav. C dal presente Piano, devono essere attuate entro dieci anni dall'approvazione del suddetto PRG avvenuta in data 07/08/2001 con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 42280/336 e, fino alla scadenza di tale termine, non sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2.4, 2.6 e 2.10.
6. Nel caso in cui le suddette previsioni non vengano attuate nel termine indicato nel precedente comma, le stesse dovranno essere assoggettate ad una nuova disciplina, disposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, dal P.O.C. e dal R.U.E., in conformità con le disposizioni di tutela fissate dal P.T.C.P. e recepite dal presente Piano.

7. Negli ambiti ove siano in corso interventi urbanistico-edilizi, per effetto di previgenti piani attuativi e/o interventi diretti convenzionati in applicazione della L.R.19/91, restano in vigore la disciplina particolareggiata ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della convenzione. Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il R.U.E. definisce criteri e modalità di intervento ammesse.
8. E' ammessa l'installazione di dehors nel rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 3.15.

Art. 3.16 - Requisiti e limiti alle trasformazioni

1. Il R.U.E. può effettuare scelte di differenziazione, rispetto allo stato previgente, del carico urbanistico per parti del tessuto urbano consolidato. Il rilascio del titolo abilitativo per interventi edilizi che comportino un incremento del carico urbanistico è subordinato alla preventiva verifica della funzionalità e dell'efficienza della rete fognante-depurativa e, se necessario, al suo contestuale adeguamento.
2. Il R.U.E. definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano, norme relative alla qualità urbanistico-edilizia degli interventi (allineamenti, altezze, coerenza architettonica, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, ecc.), al fine di garantire adeguate prestazioni di qualità all'insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, ancorché effettuate attraverso interventi singoli e in tempi diversi.
3. Il R.U.E. promuove la qualità architettonica e ambientale attraverso la previsione di incentivi alle trasformazioni edilizie (eliminazione di edifici incongrui, miglioramento della qualità), ed all'introduzione di tecniche di bioedilizia finalizzate al risparmio energetico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi.

Art. 3.17 - Dotazioni di livello locale

1. Nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi e delle disposizioni fissati dal presente Piano, e nel quadro della disciplina del R.U.E. per gli ambiti urbani consolidati, il P.O.C. può individuare anche all'interno di tali ambiti, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 20 della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, con particolare riguardo alla realizzazione di attrezzature di interesse sociale, di spazi verdi attrezzati, di parcheggi pubblici e del più generale rinnovo ed adeguamento delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture ecologico-ambientali e della viabilità. Contestualmente all'approvazione del P.O.C. viene aggiornata la cartografia del R.U.E. con l'indicazione di tali previsioni, di validità quinquennale. L'approvazione del P.O.C. costituisce, in tal caso, anche variante al R.U.E.

Art. 3.18 - Modifiche alle destinazioni entro gli ambiti urbani consolidati

1. Nel quadro della classificazione e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Piano per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, il R.U.E. può apportare modifiche alla destinazione di sub-aree, per trasformarne l'uso preesistente da "attrezzatura" o "spazio collettivo" in uno degli altri usi previsti per gli ambiti urbani consolidati.

TITOLO IX

Disposizioni relative agli ambiti da riqualificare

Art. 3.19 - Ambiti da riqualificare - Definizione e perimetrazione

1. Ai sensi dell'articolo A-11 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, il presente Piano individua, nelle tavole C e B4, ambiti urbani caratterizzati da carenze nella struttura morfologica e funzionale e da condizioni di degrado.
2. Sono definiti ambiti da riqualificare le aree ed immobili per i quali è necessario un completo riassetto del tessuto edilizio in base alle indicazioni del presente Piano e dei successivi P.O.C.

Art. 3.20 - Requisiti e limiti alle trasformazioni degli ambiti da riqualificare

1. Il P.S.C. definisce, per ciascun ambito da riqualificare, attraverso una scheda normativa d'ambito:
 1. Principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale;
 2. Il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata;
 3. Il sistema dei vincoli infrastrutturali;
 4. L'adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario;
 5. Il dimensionamento e la classe perequativa proposta;
 6. Gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione;
 7. La normativa di zonizzazione acustica.
2. Il punto 1) della scheda è descrittivo e riporta dati desunti dal Quadro Conoscitivo; il punto 2) riporta i vincoli ambientali gravanti sull'ambito derivanti dalle tavole B1, B2 e B3; i punti 3) e 4) riportano eventuali criticità del sistema infrastrutturale da verificare puntualmente in fase di P.O.C., i punti 5) e 6) costituiscono prescrizioni a cui il P.O.C. e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; il punto 7) fornisce direttive per la formazione del P.O.C. e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.

Art. 3.21 - Ruolo del P.O.C. per l'attuazione delle previsioni del P.S.C. entro gli ambiti da riqualificare

1. Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al successivo articolo 3.26, gli interventi negli ambiti da riqualificare si attuano attraverso il P.O.C. al quale spetta:
 - la selezione degli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del Piano, sulla base:
 - delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione;
 - dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;
 - della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette e del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel P.O.C.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 30 comma 10 della Legge Regionale n.24/03/2000 n.20, il Comune può attivare forme concorsuali per selezionare l'ambito/ambiti da realizzare nel quinquennio attraverso le quali valutare le proposte di intervento da parte dei proprietari degli immobili degli ambiti da riqualificare nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare (Per i Comuni che ne hanno più di uno). In tal caso, a conclusione delle fasi di selezione, saranno definiti accordi ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale n.24/03/2000 n.20 al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione. Anche in base all'esito degli accertamenti sopra richiamati, potranno essere individuati stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il P.O.C. dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti unitari la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal P.S.C., definendo linee-guida di assetto urbanistico - edilizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al P.O.C.

2. Il P.O.C. può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del P.S.C., l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.

Art. 3.22 - Attuazione degli interventi negli ambiti da riqualificare

1. Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione ambientale sono programmati, entro i limiti definiti dal Piano Strutturale, dal P.O.C., che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini, e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal P.O.C. ovvero a parte di esso così come definito dal P.O.C. stesso.
2. Il P.O.C. ha il compito di definire le priorità delle politiche di riqualificazione e di selezionare gli interventi da effettuare nell'arco quinquennale di durata. In tale sede le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti da riqualificare sono definiti sulla base degli indirizzi del P.S.C. nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi forniti dalla scheda normativa d'ambito del P.S.C. stesso.

TITOLO X

Disposizioni relative agli ambiti per nuovi insediamenti

Art. 3.23 - Ambiti per nuovi insediamenti: definizione e perimetrazione

1. Il P.S.C. individua le parti del territorio oggetto di nuova urbanizzazione localizzandole nelle parti prossime ai tessuti urbani esistenti e perimetrando nelle tavole B4 e C come "Ambiti per nuovi insediamenti A12".
2. Il presente Piano definisce, per ciascuna delle parti di cui al primo comma, attraverso una scheda normativa d'ambito:
 1. Principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale;
 2. Il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata;
 3. Il sistema dei vincoli infrastrutturali;
 4. L'adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario;
 5. Il dimensionamento e la classe perequativa proposta;
 6. Gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione;
 7. La normativa di zonizzazione acustica;
 8. Reti fognarie e sistemi depurativi.
3. Il punto 1) della scheda è descrittivo e riporta dati desunti dal Quadro Conoscitivo; il punto 2) riporta i vincoli ambientali gravanti sull'ambito derivanti dalle tavole B1, B2 e B3; i punti 3), 4) e 8) riportano eventuali criticità del sistema infrastrutturale da verificare puntualmente in fase di P.O.C., i punti 5) e 6) costituiscono prescrizioni a cui il P.O.C. e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; il punto 7) fornisce direttive per la formazione del P.O.C. e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.

Art. 3.24 - Attuazione degli interventi negli ambiti per nuovi insediamenti

1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti, gli interventi di nuova edificazione e quelli di trasformazione dell'esistente sono programmati, entro i limiti definiti dal Piano Strutturale, dal P.O.C., che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini, e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal P.O.C. o parte di esso.
2. La realizzazione degli interventi edilizi negli ambiti per nuovi insediamenti è subordinata alla contestuale attuazione delle prescrizioni del presente Piano relative alla cessione di aree, ad interventi infrastrutturali e ad altri contenuti convenzionali (realizzazione infrastrutture, esecuzione opere, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa). Tali contenuti sono definiti in una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di P.O.C. e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi inclusi nel P.O.C. stesso. Sulla base di tali prescrizioni, il P.O.C. disciplina, per la quota parte degli interventi inclusi, la cessione delle aree individuate come pubbliche e la realizzazione da parte dei soggetti attuatori delle opere incluse all'interno del perimetro dell'ambito e descritte nella scheda normativa.
3. All'atto della stipula della convenzione, l'Amministrazione Comunale può definire d'intesa con gli operatori interessati all'attuazione, per una parte delle aree oggetto di cessione, specie se in esubero rispetto alle dotazioni minime prescritte per legge, forme di gestione convenzionata degli usi pubblici.
4. Per le aree inserite negli ambiti di PSC A12 e A13, in assenza di pianificazione in sede di POC, si applica la norma delle aree agricole, per lo specifico ambito agricolo limitrofo a tali ambiti.

Art. 3.25 - Coordinamento dell'attuazione degli interventi attraverso il convenzionamento e definizione in sede di P.O.C. della scheda di assetto urbanistico

1. L'attuazione degli interventi negli ambiti da riqualificare e negli ambiti per nuovi insediamenti è soggetta ad approvazione preventiva di piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato.
2. In sede di P.O.C. per ciascun ambito da riqualificare o per nuovi insediamenti, di elevata superficie di cui si prevede l'avvio dell'attuazione per comparti, viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del P.S.C., la possibilità edificatoria assegnata all'Ambito di nuovo insediamento. La scheda riporta, oltre alle indicazioni di programmazione qualitativa e quantitativa, gli indirizzi progettuali per l'attuazione del Piano quali requisiti della progettazione urbanistica (rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi e funzioni ammessi, sistema della mobilità, ecc.) e contiene un elaborato grafico in scala 1:2.000 o 1:1.000 quale riferimento normativo di carattere progettuale per l'attuazione degli interventi.
3. La scheda di assetto urbanistico ha carattere in parte prescrittivo, ed in parte di indirizzo; questi ultimi contenuti possono essere eventualmente modificati attraverso lo strumento di pianificazione attuativa. Nella scheda di assetto urbanistico del P.O.C. sono contenuti:
 - la perimetrazione dell'ambito territoriale complessivo e dei comparti di intervento;
 - le strade carrabili di nuova realizzazione;
 - le superfici fondiarie degli interventi di nuova edificazione ed ambiti di edificazione (senza vincoli tipologici)
 - eventuali allineamenti di fronti edilizi;
 - i parcheggi pubblici;
 - il verde pubblico: giardino di quartiere, verde attrezzato per il gioco e lo sport;
 - i principali percorsi pedonali e ciclabili;
 - gli spazi pedonali pubblici e privati;
 - gli spazi privati di pertinenza (accesso, parcheggio, verde privato);
 - gli edifici storici da recuperare;
 - gli edifici esistenti compatibili con il disegno urbanistico.
4. Non è considerata variante al P.S.C. la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di P.O.C., in considerazione della scala di maggior dettaglio di tale strumento od a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della situazione dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi. L'entità e lievità della rettifica sono soggette alla ratifica da parte della Provincia in sede di verifica della rispondenza del P.O.C. al P.S.C.
5. La suddivisione dell'ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del P.O.C. all'atto di approvazione del Piano Attuativo con delibera del Consiglio Comunale, ferme restando le prescrizioni relative alle modalità di intervento, alle destinazioni ed alle quantità di opere realizzabili, senza che ciò costituisca variante al P.O.C.
6. Una modifica del perimetro di un comparto e altre modifiche che riguardino contenuti non prescrittivi - fermo restando l'assetto complessivo dell'ambito – possono avvenire attraverso approvazione del Piano attuativo.

Art. 3.26 - Interventi ammessi sugli edifici preesistenti

1. Il R.U.E. disciplina, per gli ambiti da riqualificare e negli ambiti per nuovi insediamenti, gli interventi ammessi sugli edifici esistenti in assenza di inserimento nel P.O.C.; tali interventi non possono eccedere, per gli edifici aventi una destinazione d'uso incompatibile con le funzioni da insediarsi nell'ambito, la manutenzione ordinaria o straordinaria né portare ad un aumento di valore degli stessi edifici esistenti, pur garantendo la funzionalità degli usi in essere, al fine di non compromettere, attraverso interventi singoli, le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal P.S.C. per l'intero ambito.
2. Negli edifici diversi da quelli indicati al precedente comma 1, è consentita, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche la ristrutturazione edilizia.

TITOLO XI

Disposizioni relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali

Art. 3.27 - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale

1. Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. Qualora la funzione prevalente sia di tipo direzionale ovvero turistico-ricettivo, tali ambiti vengono denominati ambiti specializzati per attività terziarie. I predetti ambiti possono contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. Il presente Piano individua gli ambiti esistenti nelle tavole B4 e C, classificandoli "Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)" e "Ambiti specializzati per attività terziarie (Art. A-13)" ricadenti all'interno del territorio urbanizzato. Il presente Piano individua altresì gli ambiti di progett nelle tavole B4 e C, classificandoli "Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)" e "Nuovi ambiti specializzati per attività terziarie (Art. A-13)" e ricadenti all'interno del territorio urbanizzabile. Per questi ultimi valgono i contenuti del precedente articolo 3.23 "Ambiti per nuovi insediamenti: definizione e perimetrazione", comma 2 e 3.
2. Il presente Piano persegue, per gli ambiti di cui al primo comma, le seguenti finalità:
 - ridurre la dispersione insediativa al fine di un utilizzo efficace del sistema della mobilità e delle reti infrastrutturali;
 - promuovere la delocalizzazione delle attività produttive che generano impatti incompatibili con il sistema della residenza e dei servizi alla persona;
 - promuovere la delocalizzazione delle attività produttive che generano impatti incompatibili con il sistema ambientale nelle sue componenti fisiche e paesaggistiche nonché sul sistema delle risorse.
 - nei casi di accertata incompatibilità funzionale e rischio per la salute tra residenza e attività produttive esistenti, che creano elevati impatti (rumore, traffico, emissioni in atmosfera, polveri, ecc.) e per le quali non è previsto nel medio lungo termine il trasferimento delle attività produttive, è possibile, con il POC o sue varianti, prevedere il trasferimento della superficie residenziale in ambito consolidato A10 o in ambito rurale di pianura alle specifiche condizioni dettate dal RUE al Titolo IV;
3. Il P.O.C. definisce tempi e modalità di attuazione dei nuovi ambiti specializzati per attività produttive secondo i seguenti indirizzi:
 - dovrà essere incentivata la rilocalizzazione nei nuovi ambiti produttivi delle attività produttive sparse;
 - per gli ambiti produttivi di dimensione superiore a 15 ha dovrà essere incentivata la qualificazione quali aree ecologicamente attrezzate;
 - sono, di norma, localizzate nelle aree ecologicamente attrezzate le seguenti attività ad elevato impatto:
 - imprese manifatturiere con più di 100 addetti;
 - attività con lavorazioni insalubri (R.D. 1265/1934 e D.M. 5 settembre 1994);
 - attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. n. 372/1999);
 - attività sottoposte all'obbligo di valutazione di impatto ambientale (L.R. n. 9/99);
 - attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs n. 334/99);
 - l'insediamento delle attività ad elevato impatto sopra elencate negli ambiti produttivi comunali è da ritenersi assentibile solo se preceduto da specifica valutazione degli impatti che ne dimostri la sostenibilità.
4. Il R.U.E. disciplina gli ambiti specializzati per attività produttive esistenti secondo gli seguenti indirizzi:
 - per gli ambiti produttivi di dimensione superiore a 15 ha dovrà essere incentivata la riqualificazione quali aree ecologicamente attrezzate;
 - per gli ambiti produttivi di dimensione superiore a 15 ha dovrà essere incentivata la delocalizzazione della residenza presente dentro l'ambito.

- gli eventuali ampliamenti delle attività ad elevato impatto di cui al precedente terzo comma, sono assentibili solo in presenza di specifica valutazione degli impatti che ne dimostri la sostenibilità.
 - la pianificazione comunale deve prevedere incentivi per la rilocalizzazione in aree ecologicamente attrezzate delle attività a rischio di incidente rilevante esistenti (D.Lgs n. 334/99).
5. Il P.O.C. in sede di definizione delle modalità attuative dei nuovi ambiti specializzati per attività produttive e il R.U.E. nella definizione della disciplina di gestione degli ambiti specializzati per attività produttive esistenti devono rispettare i seguenti indirizzi:
- a) Opere e infrastrutture per le urbanizzazioni delle aree:
- approvvigionamento idrico: presenza di impianti ed opere di allacciamento ad impianti acquedottistici;
 - impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la rete fognante;
 - impianti adeguati ad una gestione ambientale che minimizzi gli impatti sul sistema delle risorse:
 - per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche;
 - per la captazione e il trattamento delle acque di prima pioggia;
 - per la realizzazione della rete duale per il riuso in continuo delle acque, per i possibili utilizzi in funzione del loro livello qualitativo;
 - per lo smaltimento dei reflui;
 - allacciamento ad impianto di depurazione unico/consortile dell'area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
 - spazi ed impianti d'area per, prioritariamente, recupero e riuso dei rifiuti, o per smaltimento dei rifiuti;
 - realizzazione di impianti di cogenerazione, recupero calore solare e fotovoltaico;
 - rete ed impianti di distribuzione di energia elettrica, di gas ed altre forme di energia, pubblica illuminazione utilizzando impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;
- b) dotazioni ecologiche ambientali:
- dotazioni di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale;
 - inquinamento acustico: individuazione di spazi ed opere di mitigazione;
 - inquinamento elettromagnetico: fasce di ambientazione per la mitigazione, ai sensi della L.R. 30/2000;
 - dotazione di spazi con particolare attenzione a favorire il miglioramento dell'habitat naturale nonché garantire un migliore equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli.
6. Per le aree inserite negli ambiti di PSC A12 e A13, in assenza di pianificazione in sede di POC, si applica la norma delle aree agricole, per lo specifico ambito agricolo limitrofo a tali ambiti.

Art. 3.28 - Disciplina del commercio

1. Il presente Piano conferma le previsioni di strutture di vendita approvate dalla Conferenza Provinciale dei Servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale, di cui all'art. 7 della L.R. 14/1999, conclusa in data 21 marzo 2000, integrate con variante adottata con delibera del C.C. n. 109 del 11.12.2002, approvata con delibera C.C. n. 4 del 26.01.2004.
2. Il P.O.C. potrà proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita nei seguenti limiti:
- medie strutture di vendita fino a 2.500 mq di superficie di vendita;
 - l'individuazione delle aree per medie strutture di vendita non può superare la dimensione di 2,5 ettari di superficie territoriale;
 - non è consentita la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq;
 - in riferimento a ciò non sono da ritenersi ammissibili varianti urbanistiche solo normative;

- si escludono ulteriori localizzazioni, esterne ai territori urbanizzati dei PRG vigenti alla data attuale, di strutture commerciali frontistanti la via Emilia o direttamente gravanti su di essa;
 - la facoltà di cui al presente comma è preclusa qualora la localizzazione su confine abbia un'incidenza diretta su un centro urbano di un Comune contermina e/o qualora vada ad incrementare una localizzazione commerciale preesistente in modo tale da fare assumere a quest'ultima un rango dimensionale o una capacità di attrazione di livello sovracomunale;
 - la localizzazione delle predette medie strutture di vendita dovrà avvenire in coerenza dei criteri indicati dall'art. 67, comma 6 bis, del P.T.C.P.
3. Le proposte di localizzazione assunte tramite il P.O.C. dovranno rispondere ai "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14", di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999, come successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1410 del 29.02.2000 e con deliberazione del Consiglio Regionale n. 653 del 10.02.2005.
4. Il P.O.C., ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/99, approva i progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate. A tal fine il P.O.C. individua le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale, con particolare riferimento ai centri storici.
5. La fase attuativa delle previsioni relative alle strutture di vendita medie e grandi è disciplinata dal R.U.E. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- fatto salvo il caso degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di rango medio inferiore, nel rispetto dei parametri relativi agli standard urbanistici ed alle dotazioni pertinenziali è consentito il passaggio univoco dalla categoria merceologica alimentare a quella non alimentare;
 - le dotazioni pertinenziali delle strutture di vendita dovranno essere sempre assicurate all'interno delle aree o degli immobili oggetto d'intervento, ovvero in aree o immobili immediatamente adiacenti e/o contigui;
 - le strutture di vendita di rango medio inferiore, frontistanti la via Emilia, dovranno garantire caratteristiche di innesto fra la viabilità pubblica e quella privata uguali o equivalenti a quelle di cui al punto c.3 del paragrafo 5.3.4 dei criteri regionali.
6. Il R.U.E. detta la disciplina per le attività commerciali esistenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente quarto comma e delle disposizioni regionali di cui al precedente secondo comma, ed individua gli ambiti in cui è consentito insediare nuovi esercizi di vicinato.

Art. 3.29 - Poli funzionali: definizioni e modalità di attuazione

1. Si rimanda all'art. 66 del PTCP.
3. Il presente Piano recepisce nelle Tavole A, B4 e C i poli individuati nell'allegato C.1.2. di Quadro Conoscitivo e nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., con la relativa classificazione in esistenti in espansione (da sviluppare), esistenti stazionari (da consolidare), esistenti da qualificare e potenziali (previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e non ancora attuati), come specificato nei capitoli 8, 10 e 12 della Relazione di Progetto.
4. Il P.O.C. o il R.U.E., per le rispettive competenze, disciplinano gli interventi consentiti all'interno dei Poli funzionali individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., nel rispetto dei limiti e delle condizioni all'edificazione stabiliti dall'art. 66 del P.T.C.P.
5. La realizzazione di nuovi poli funzionali, in aggiunta a quelli individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., può essere promossa dal Comune o da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che tale individuazione sia oggetto di concertazione tra gli Enti territoriali coinvolti e regolata tramite specifici accordi territoriali ai sensi dell'art. 66 del P.T.C.P.

Art. 3.30 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Si rimanda all'art. 68 del PTCP.

2. Il presente Piano al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, contiene i seguenti elementi:
 - a) individuazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e delle relative aree di danno ed analisi delle relazioni di tali stabilimenti con il sistema territoriale ed ambientale interessato nel Quadro conoscitivo e nell'allegato al P.S.C. denominato "Zone a rischio di incidente rilevante";
 - b) disciplina delle relazioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti con il sistema territoriale ed ambientale interessato nelle presenti Norme, nonché nella "Scheda di analisi del sistema territoriale ed ambientale interessato da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" inserita nell'allegato al P.S.C. denominato "Zone a rischio di incidente rilevante" .
3. La disciplina per la gestione degli insediamenti è dettata dal P.O.C., con riferimento alla tutela del sistema territoriale e ambientale e alle funzioni insediabili.
Le modifiche delle aree di danno dovranno essere introdotte tramite Variante al P.O.C.
4. Gli elaborati di cui ai punti a. e b. del secondo comma e le disciplina del P.O.C. di cui al precedente terzo comma, costituiscono nel loro insieme l'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR), di cui all'art. 4 del D.M. 9 maggio 2001.
5. La "Scheda di analisi del sistema territoriale ed ambientale interessato da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" verifica:
 - l'assenza e/o la garanzia di protezione dei seguenti elementi territoriali vulnerabili all'interno delle aree di danno:
 - nodi del sistema insediativo:
 - poli funzionali;
 - strutture commerciali;
 - reti e nodi infrastrutturali di trasporto:
 - viabilità, caselli, svincoli etc.;
 - ferrovia, stazioni;
 - aeroporti, scalo merci;
 - reti tecnologiche ed energetiche di livello territoriale, esistenti e di progetto.
 - la tutela dei seguenti elementi ambientali di pregio:
 - aree tutelate ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - aree della Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS, ZSC);
 - aree naturali protette (Riserve naturali e Parchi);
 - risorse idriche superficiali (acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
 - risorse idriche profonde (pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);
 - aree ed elementi del sistema forestale e boschivo;
 - aree delle produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.
6. All'interno della "Scheda di analisi del sistema territoriale ed ambientale interessato da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" vengono individuate le criticità relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti e l'eventuale necessità di attuare politiche di delocalizzazione, finalizzate al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza.
7. L'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante è consentito esclusivamente nelle aree ecologicamente attrezzate.
8. I nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante dovranno essere collocati ad una distanza di sicurezza, pari al doppio del raggio dell'area di massimo danno prevista, dagli elementi territoriali di cui al precedente comma 5 e dalle aree destinate a funzioni urbane in generale (zone residenziali e funzioni con esse compatibili), ad attrezzature (servizi sanitari e scolastici, sportivi, ecc) e a verde pubblico.

TITOLO XII

Sistema delle infrastrutture per la mobilità

Articolo 3.31 - Politiche ed obiettivi di sicurezza e potenziamento della rete di trasporto esistente

1. Ai sensi degli articoli A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti") della L.R. n. 20/00, il presente Piano individua, anche graficamente:
 - il sistema delle infrastrutture per la mobilità sia all'interno degli ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale;
 - le piste ciclabili principali, esistenti e di progetto;
 - la linea ferroviaria e le aree di pertinenza;
 - le fermate del sistema di trasporto ferroviario metropolitano.
2. Gli interventi finalizzati alla realizzazione dello schema relazionale del territorio comunale, definiti in coerenza con il Piano Regionale Integrato dei Trasporti e del P.T.C.P., e la relativa strategia attuativa sono specificatamente indicati nel capitolo 6 della Relazione di progetto del presente Piano.
3. Il P.O.C. definisce tempi e modalità di attuazione delle previsioni relative al sistema delle infrastrutture per la mobilità, sia attraverso interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e da riqualificare.
4. Il P.O.C. individua gli interventi necessari al potenziamento del trasporto pubblico di collegamento tra i centri di vallata e tra questi e i centri di pianura al fine di garantire la necessaria accessibilità dei servizi sovracomunali.
5. Nella riqualificazione della Via Emilia storica dovranno essere osservate le disposizioni di tutela di cui ai precedenti artt. 2.12 e 2.13; dovranno inoltre essere previsti interventi di forte qualificazione delle modalità di traffico diverso da quello veicolare privato. In particolare dovranno essere incentivati sia il trasporto pubblico che la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti, questi ultimi da progettarsi non in fregio all'asse viario ogni qualvolta ciò sia funzionalmente possibile, ai fini di una loro massima qualificazione sia sotto il profilo della tutela della salute e della protezione dagli impatti da traffico, che sotto il profilo paesaggistico – ambientale e della fruizione urbanistico-insediativa.
6. In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, vige il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30. A questo riguardo, inoltre sono da considerare come riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1980 e s.m.
7. Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98 e dalla LR 15/01 e dai successivi provvedimenti d'indirizzo.

TITOLO XIII

Territorio rurale

Art. 3.32 - Definizione ed obiettivi per la valorizzazione del territorio rurale

1. Per la definizione del Territorio rurale si rimanda all'art. 70 del PTCP.
2. Ai fini della tutela e dello sviluppo del territorio rurale, il presente Piano persegue le seguenti finalità:
 - a) sviluppare e rafforzare le attività agricole compatibili con le caratteristiche territoriali attraverso:

- la tutela della destinazione agricola del territorio rurale, l'ampliamento delle zone per aziende agricole con produzioni specializzate di qualità e tipicità;
 - il consolidamento, nel territorio rurale collinare, delle aziende agricole vitali e che concorrono al mantenimento di una tradizione agraria di pregio;
 - l'incentivazione della modernizzazione delle pratiche produttive e l'adozione di metodi dell'agricoltura a basso impatto ambientale, l'uso razionale e sostenibile delle risorse, la verifica di compatibilità per le colture idroesigenti;
 - l'incentivazione delle attività economiche integrative quali l'agriturismo, l'ospitalità, la ristorazione e il turismo rurale, anche a fini di una compartecipazione pubblico - privato a programmi di tutela e valorizzazione integrata del territorio;
- b) ridisegno e disciplina urbanistico - ambientale delle situazioni di margine tra territorio urbano e rurale attraverso:
- la delimitazione del territorio a dominante rurale e di quelle parti di territorio di cui va preservata l'integrità e la soluzione delle situazioni di conflitto con altre attività;
 - la definizione di scelte urbanistiche che, privilegiando gli usi agricoli e il verde privato e specifiche previsioni di completamento del disegno urbano, favoriscano il mantenimento di spazi aperti, la valorizzazione e qualificazione dei quadri paesaggistici nel territorio agricolo periurbano;
 - l'insediamento di attività destinate all'offerta ricreativa e del tempo libero compatibili ed integrate con i vicini insediamenti urbani;
- c) garantire la qualità dell'ambiente rurale attraverso:
- la riproposizione di "segni" in grado di arricchire la percezione del paesaggio rurale quali siepi, alberature, quinte verdi e complessi rurali recuperati, da promuovere attraverso accordi con i privati o con specifica previsione di parametri ecologici da prevedersi nel R.U.E.;
 - il mantenimento del patrimonio boschivo e delle sue funzioni ecologiche, climatiche e fruttive;
 - la protezione, il rafforzamento e la valorizzazione dei corridoi ecologici;
 - la delocalizzazione in aree idonee o la dismissione degli allevamenti industriali esistenti negli ambiti di fragilità ambientale e insediativa, attraverso gli strumenti della pianificazione negoziata che possano garantirne lo svolgimento nel rispetto dell'interesse pubblico;
- d) valorizzare il patrimonio rurale di valore storico - testimoniale quale elemento dell'identità culturale del territorio attraverso:
- l'utilizzazione a fini turistici del patrimonio edilizio storico diffuso in territorio rurale e delle strade vicinali;
 - l'allestimento di spazi destinati a supportare la valorizzazione stessa delle produzioni e delle attività aziendali.

3. Il presente Piano, al fine di assicurare assetti insediativi strutturati e coerenti del territorio agricolo comunale, favorisce i processi di ricomposizione ed accorpamento fondiari, lo sviluppo competitivo delle aziende e la salvaguardia del territorio rurale e stabilisce:

- a) le condizioni generali di insediamento e assetto per nuove aziende agricole e, per garantire l'ottimizzazione del loro dimensionamento, la definizione della minima superficie aziendale;
- b) i soggetti e le relative possibilità di intervento secondo criteri di equità socio-economica ed in funzione dell'apporto di effettivi interessi all'economia agro-rurale, favorendo in particolare il rinnovo generazionale;
- c) le modalità di soddisfacimento della domanda abitativa aziendale nonché dell'eventuale fabbisogno abitativo temporaneo della manodopera stagionale;
- d) indirizzi al R.U.E. per la definizione di dotazioni ed equipaggiamenti infrastrutturali appropriati e commisurati agli indirizzi prevalenti nell'azienda agricola e alle sue dimensioni, alle esigenze del contesto produttivo e rurale, a quelle di sviluppo e miglioramento della qualità e della competitività dell'azienda agricola, nonché alle necessità di tutela ambientale e paesistica del territorio;
- e) indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina dei manufatti di interesse storico - testimoniale, favorendo il riordino e la razionalizzazione degli assetti insediativi aziendali attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, accorpamento e/o trasferimento volumetrico, sistemazione delle aree di pertinenza delle strutture agricole ed extraagricole, l'ottimizzare ed il miglioramento dell'uso e delle risorse infrastrutturali e di rete, la riqualificazione paesaggistico - architettonica del territorio, anche attraverso la realizzazione di opere ed elementi di mitigazione ambientale e paesaggistica;

- f) il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio attraverso l'adozione di misure agro - ambientali con riferimento a quelle specificatamente definite per le "aree preferenziali" dal PRSR e dai piani operativi provinciali di settore, riclassificate dal Quadro Conoscitivo al cap. "Il sistema del territorio rurale", tenendo conto delle finalità assegnate ad ogni diverso contesto di tutela; a tale scopo il R.U.E. definisce le prestazioni da incentivare e/o richiedere contestualmente alla realizzazione degli interventi;
 - g) le modalità di trasferimento di attività incompatibili ad altri ambiti idonei del territorio e le condizioni preliminari da assegnare al R.U.E. per la qualità architettonica degli interventi.
4. Il presente Piano, ai fini di ottimizzare l'utilizzazione delle dotazioni territoriali e dei servizi e reti infrastrutturali del territorio collinare e montano e per perseguire la riduzione dei costi sociali, favorisce il recupero dei nuclei e degli aggregati rurali, sia di interesse storico testimoniale che non, per fini agricoli e di servizio all'agricoltura nonché il riuso per attività strettamente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione del territorio.

Art. 3.33 - Classificazione del territorio rurale e obiettivi della pianificazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3.32 ed in conformità con le disposizioni della Legge Regionale 24/03/2000 n.20, il presente Piano individua e perimetra, nelle tavole contrassegnate dalla sigla B4 in scala 1:10.000, le seguenti aree ed ambiti:
 - Aree di valore naturale e ambientale;
 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola;
 - Ambiti agricoli periurbani.
2. Il presente Piano indica, ai sensi dell'art. A-16, terzo comma della L.R. 20/2000, le aree interessate dai seguenti progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici:
 - ambito fluviale del Fiume Ronco integrato al sistema di vallata (Bidente) e di pianura (Forlì, Forlimpopoli) in connessione alle politiche di tutela intercomunali;
 - tutela delle aree di valorizzazione ambientale e naturalistica con particolare riferimento al Sito di Importanza Comunitaria IT 4080006 "Meandri del fiume Ronco.
 Il P.O.C. delimita i territori e gli elementi interessati, sviluppando i contenuti e le modalità di attuazione dei suddetti progetti e dando le indicazioni per la loro realizzazione al R.U.E.

Art. 3.34 - Aree di valore naturale e ambientale

1. Il presente Piano individua, ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, il sistema delle "Aree di valore naturale e ambientale". Esse sono costituite dagli elementi e dalle componenti individuate al cap. "Il Sistema del territorio rurale" del Quadro Conoscitivo
Per queste aree il R.U.E. dovrà formulare norme di dettaglio che sviluppino quelle della componente paesistica indicate dal Piano.
2. Il P.O.C. ed il R.U.E. disciplinano gli interventi nelle aree di valore naturale e ambientale secondo i seguenti indirizzi:
 - a) mantenimento della conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente;
 - b) perseguimento della massima integrazione dei valori oggetto della tutela con le attività delle aziende agricole, potenziando la multifunzionalità e le forme di sviluppo locale integrato previste dalla programmazione e pianificazione settoriale regionale e provinciale per i territori interessati. In particolare in tali aree sono ammesse funzioni rivolte all'offerta di servizi ambientali, all'utilizzo sostenibile della risorsa silvicola, agli aspetti turistico – ricreativi e fruitivi, alla valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche, alle attività scientifico didattiche e culturali, all'offerta agrituristica ed al turismo rurale;
 - c) realizzazione degli interventi edilizi tramite il prioritario recupero del patrimonio edilizio esistente e la sua valorizzazione attraverso usi e insediamento di funzioni in conformità agli obiettivi di valorizzazione di cui al punto precedente.

3. Nelle aree di valore naturale ed ambientale il P.O.C. coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

Art. 3.35 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Il presente Piano, ai sensi dell'art. A-18 della L.R. 20/2000, classifica parte del territorio rurale come "ambito agricolo di rilievo paesaggistico", riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono costituiti da quelle parti del territorio caratterizzate dalla interazione di caratteristiche fisico - morfologiche, pedologiche e socio - economiche che determinano una limitata intensità allo sfruttamento agricolo dei suoli, dalla compresenza di attività agro - silvo - zootecnica, dalla particolare presenza di valori naturali, ambientali e paesaggistici.
Entro tali ambiti il presente Piano recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del P.T.C.P.
2. Al fine di orientare il R.U.E. alla definizione di una disciplina di intervento mirata a cogliere specificità e vocazioni di tali parti del territorio comunale ed in rapporto alla caratterizzazione degli ambiti rurali dei territori contermini, si definisce in particolare tale ambito come "agricolo di rilievo paesaggistico con vocazione viticola ed olivicola e presenza di elementi naturalistico - ambientali" (A18a), riportato in cartografia nella tavola contrassegnata con la sigla B4 in scala 1:10.000.
3. Nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico il P.S.C. persegue gli obiettivi di cui all'art. 73 del PTCP.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono favoriti:
 - a) la conduzione agricola del territorio, l'attività zootecnica di tipo estensivo, biologico e di qualità;
 - b) il mantenimento, il rafforzamento e lo sviluppo delle diverse forme di attività integrative dell'azienda agricola anche consentendo l'allestimento e la creazione di spazi aziendali ed interaziendali a ciò destinati e prioritariamente orientati a:
 - operazioni, prestazioni e servizi di tipo ambientale di presidio, salvaguardia e manutenzione del territorio. A tale scopo le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni e concludere accordi con i privati, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 228/2001 e dell'art. 18 della L.R. 20/2000;
 - svolgimento di attività fruttive, ricreative, scientifico - didattiche e culturali;
 - valorizzazione dei prodotti agro - zootecnici a marchio tipico e di qualità mediante la creazione di percorsi eno - gastronomici, circuiti culturali, etc.;
 - svolgimento di attività aziendali di prima lavorazione, trasformazione, vendita dei prodotti agrozootecnici di pregio, dei prodotti e delle materie della tradizione locale;
 - ricettività agro-turistica e turismo rurale.
5. Il P.S.C. al fine di favorire l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica in territori interessati da colture e/o attività idroesigenti stabilisce che:
 - a) sia incentivata l'adozione di tecniche di irrigazione che ottimizzino l'uso di risorsa;
 - b) la pratica di colture idroesigenti sia ammessa solamente laddove sussistano condizioni di approvvigionamento idrico compatibile con tali attività. A tale scopo il presente Piano, sulla base di una prima ricognizione della presenza di invasi artificiali sul territorio comunale, di cui alla Tavola C.4.4 del Q.C. attribuisce al P.O.C. il compito di verificare e dettagliare l'effettiva presenza di invasi irrigui, la relativa capacità e la loro connessione con le aziende agricole, stimando il fabbisogno irriguo quinquennale.
In attesa che la pianificazione provinciale settoriale definisca le strategie più opportune per la realizzazione di invasi aziendali e/o interaziendali, in funzione delle esigenze di sviluppo dei territori agricoli e di quelle di tutela ambientale e della risorsa idrica, il R.U.E. potrà consentire la realizzazione di invasi ad uso irriguo, purchè al servizio della singola azienda agricola;
 - c) venga rafforzato lo sviluppo delle diverse forme produttive della silvicoltura, l'utilizzo di fonti energetiche alternative anche all'interno delle aziende agricole.

Art. 3.36 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Il presente Piano, ai sensi dell'art. A-19 della L.R. 20/2000, classifica parte del territorio rurale come "ambito ad alta vocazione produttiva agricola". Esso è costituito da quelle parti del territorio comunale che, per caratteristiche fisiche, morfologiche, pedologiche, infrastrutturali e socio - economiche determina una elevata idoneità, capacità e vocazione all'utilizzo agricolo intensivo dei suoli, all'attività zootecnica ed alla trasformazione agro - industriale dei prodotti.
2. Al fine di orientare il R.U.E. alla definizione di una disciplina di intervento mirata a cogliere le specificità, vocazioni e i limiti delle diverse parti del territorio rurale comunale ed in funzione della compresenza/prevalenza di caratteristiche di vocazione produttiva agricola specializzata, della connotazione paesaggistica e di specializzazione zootecnica intensiva, gli ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva sono suddivisi nei seguenti sub – ambiti, riportati in cartografia alla Tavola contrassegnata con la sigla B4 in scala 1:10.000:
 - a) ambito ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di pianura (A19 a)
 - b) ambito ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle (A19 b)
 - c) ambito ad alta vocazione produttiva agricola di elevata connotazione paesaggistica (A19 c).
3. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola la pianificazione comunale persegue gli obiettivi di cui all'art. 74 del PTCP.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, il presente Piano favorisce:
 - a) la conservazione della destinazione agricola dei suoli, il mantenimento dell'unità fondiaria, l'accorpamento e la ricomposizione fondiaria, viceversa escludendo interventi edilizi e trasformazioni d'uso potenzialmente capaci di compromettere l'equilibrato sviluppo delle attività produttive agricole esistenti e di generare conflitti di carattere ambientale e funzionale;
 - b) l'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso la definizione di interventi appropriati e commisurati agli ordinamenti tecnico- produttivi, alla loro dimensione e collocazione con riferimento alle principali tipologie aziendali;
 - c) l'integrazione tra produzione agricola e lo sviluppo di attività di commercializzazione dei prodotti, la valorizzazione dei territori e delle strutture aziendali;
 - d) l'uso sostenibile di risorsa idrica ed energetica favorendo l'attingimento dal Canale Emiliano Romagnolo, con conseguente riduzione dell'uso di acque di falda, l'adozione di metodi di irrigazione a minor consumo d'acqua e di sistemi tecnologici a minor dispendio energetico;
 - e) l'adozione di forme di gestione ambientale adeguate alle diverse tipologie e dimensioni delle produzioni delle aziende agricole e agroindustriali.

Art. 3.37 - Ambiti agricoli periurbani

1. Sono zone di contatto con il sistema insediativo urbano che interagiscono con esso in termini di relazioni ecologiche, paesaggistiche, funzionali e necessitano di reciproche esigenze di protezione.
2. Nell'ambito agricolo, come delimitato ai sensi dell'art. A-20 nella tavola B4, periurbano la pianificazione persegue il miglioramento degli aspetti relazionali di cui al primo comma ponendosi, in particolare gli obiettivi di cui all'art. 75 del PTCP.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al secondo comma, nella disciplina degli ambiti agricoli periurbani il P.S.C. favorisce:
 - a) l'impianto di colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici; il mantenimento di spazi aperti, la riconnessione del sistema del verde urbano e di quello periurbano; funzioni agricole a forte valenza ambientale, percorsi ciclabili ed agro-naturalistici;
 - b) il recupero a fini ambientali e compensativi degli impatti insediativi con priorità per le aree ricadenti nelle zone di tutela fluviale, ove non specificatamente destinati alla ricostituzione della rete ecologica, e nelle zone di ricarica degli acquiferi;
 - c) l'insediamento di attività particolari ad elevata redditività, anche integrabili al contesto urbano, quali ad esempio le attività orto – floro – vivaistiche purchè in strutture paesaggisticamente compatibili, l'insediamento di strutture ricreative e per il tempo libero integrative del reddito agrario, la delocalizzazione di attività zootecnica incompatibile col contesto urbano;

- d) l'eliminazione delle strutture incongrue con l'eventuale parziale recupero volumetrico all'interno degli ambiti urbanizzabili;
 - e) l'applicazione di metodi di agricoltura a basso impatto ambientale e la rinaturazione di quote delle superfici aziendali;
 - f) favorire il recupero del patrimonio edilizio sparso per il soddisfacimento di attività complementari e ricreative, funzioni collettive, funzioni integrative dei servizi urbani e territoriali, pubbliche o private, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici e delle fragilità presenti.
4. Gli interventi di cui al precedente comma sono disciplinati dal R.U.E. Ove, per l'attuazione degli stessi, fossero ipotizzabili interventi di rilevante interesse urbano e pubblico o che comportino adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture, tali interventi devono essere definiti ed approvati dal P.O.C. e possono essere oggetto di accordi con i privati interessati ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 24/03/2000, n. 20.

Art. 3.38 - Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale

1. Gli interventi nel territorio rurale sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico Edilizio, secondo quanto indicato agli articoli A-17, A-18, A-19 ed all'art. A-21 della L.R. 20/2000 ed in conformità ai principi ed alle disposizioni del presente Piano dettate in generale per il territorio rurale e in particolare per i diversi ambiti rurali. Il R.U.E. disciplina altresì gli interventi con particolare riferimento alle ulteriori specificazioni relative ai sub-ambiti rurali elencati ai precedenti articoli 3.36 e 3.37, contenute nelle relative schede di cui della relazione di progetto.
2. Ai fini di garantire adeguati livelli di strutturazione del territorio agricolo, in rapporto alla sostenibilità degli interventi edilizi ammessi, al mantenimento di adeguati livelli di competitività delle aziende - imprese agricole, al contrasto della frammentazione insediativa ed alle recenti linee indicate dalla legislazione nazionale in materia di integrità fondiaria, la pianificazione comunale si attiene alle prescrizioni di cui ai successivi commi 6 e 8, alle direttive di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6bis, 7.
3. Ai sensi dell'articolo A-21 della Legge Regionale 24/03/2000 n.20, in territorio rurale la nuova edificazione è subordinata ad una organica analisi ricognitiva di tutto il patrimonio edilizio esistente.
4. Per la formazione di nuove unità aziendali e la relativa edificazione di edifici infrastrutturali per esigenze strettamente connesse alla produzione agricola, deve di norma essere assunto quale parametro di dimensionamento minimo una SAU pari a 6 Ha per la parte di pianura e 10 ha di S.A.U per la parte di collina (La distinzione tra pianura e collina è individuata alla Tavola B.4).
Il R.U.E., fermo restando il rispetto delle soglie fissate dal P.T.C.P. all'art. 76, comma 3, potrà motivatamente specificare ed articolare la suddetta dimensione minima, anche in rapporto ai diversi sub-ambiti rurali e agli orientamenti colturali di tipo specializzato. Tale dimensionamento minimo va riferito ad una SAU accorpata, vicina e non necessariamente contigua, dalla quale si intendono esclusi i terreni in affitto.
5. Sono ammessi minimi dimensionali inferiori a quelli sopra fissati solo qualora l'azienda di nuova formazione provenga da accorpamenti di terreni non scorporati da altre unità aziendali, ovvero da accorpamenti di aziende di dimensioni inferiori ai limiti fissati, o per la costituzione del "compendio unico" ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 29.03.2004, n. 99. Tali minimi sono fissati dal R.U.E. e, comunque, devono tendere ai minimi fissati dal P.T.C.P., al comma 3 dell'art. 76.
In tali aziende è tuttavia esclusa la nuova costruzione a fini abitativi.
6. In territorio rurale sono ammessi interventi edilizi effettuati a fini abitativi effettuati dai seguenti soggetti:
 - a) coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della L. 454/1961;
 - b) imprenditore agricolo professionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 99/04 e s.m.i.Per soggetti diversi da quelli menzionati alle precedenti lettere a) e b) sono ammissibili di norma solamente interventi conservativi.
- 6.bis Il R.U.E. di norma consente in territorio rurale nuovi interventi edilizi diversi da quelli indicati al precedente comma 6, purché al servizio della produzione agricola e delle attività ad essa connesse, ai seguenti soggetti:

- a) coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della L.454/1961;
 - b) imprenditore agricolo professionale ai sensi del Decreto Legislativo n.99/04 e s.m.i.;
 - c) imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, purché in possesso dei requisiti minimi di accesso al sostegno per gli investimenti nelle aziende agricole, stabiliti dal piano regionale di sviluppo rurale e dai relativi piani operativi provinciali, e le condizioni generali di insediamento previste dal presente piano. Per questi soggetti si esclude la possibilità edificatoria a fini di nuova abitazione.
7. Al fine di consentire, nelle aziende agricole, interventi edilizi anche in deroga ai parametri definiti per gli interventi ordinari ed agli strumenti urbanistico - edilizi, in funzione delle reali e mutabili esigenze di sviluppo delle stesse, delle specificità dei diversi ambiti e sub-ambiti rurali, il R.U.E. può prevederne l'attuazione attraverso un Piano di Investimento in Azienda Agricola (P.I.A.A.) che definisce i criteri tecnico-procedurali attraverso i quali valutare e approvare interventi strettamente commisurati alle esigenze di sviluppo, riqualificazione, riconversione e ammodernamento aziendale, in coerenza con l'ambito rurale di riferimento e con le problematiche ambientali connesse. Il R.U.E. potrà configurare tale strumento tenendo conto degli orientamenti di sviluppo e dei criteri fissati dalla programmazione settoriale in materia di investimenti nel settore agricolo ed agroindustriale. Per quanto attiene agli aspetti urbanistico-edilizi ed ambientali, in particolare il P.I.A.A. regola anche i seguenti contenuti che saranno opportunamente dettagliati dal R.U.E.:
- a) interventi e condizioni volte al miglioramento insediativo ed infrastrutturale della azienda, con specifica considerazione del contesto ambientale e paesaggistico verificando la possibilità di prioritario intervento sul patrimonio edilizio esistente.
 - b) definizione delle prestazioni ecologico - ambientali appropriate alla caratteristiche di fragilità fisico - ambientale e/o delle peculiarità paesaggistiche dell'ambito agricolo di riferimento e/o della specifica collocazione ambientale da richiedere contestualmente alle opere.
8. Il rilascio di titoli abilitativi edilizi è subordinato alla demolizione delle superfetazioni e dei manufatti edilizi che rappresentino elementi di degrado nel contesto ambientale, come individuati nelle schede di ricognizione del patrimonio edilizio rurale, nonché il riordino delle aree di pertinenza. E' sempre escluso, come specificato al comma f dell'articolo A-21 della L.R. 20/2000, il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.

Art. 3.39 - Disciplina degli interventi edilizi ad uso abitativo agricolo

1. Al fine di contenere la dispersione insediativa e garantire al territorio rurale la sua preminente funzione agricola, di norma non è più ammissibile la realizzazione di nuove abitazioni agricole; eventuali fabbisogni abitativi ulteriori dovranno essere soddisfatti attraverso il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente e, nel rispetto della disciplina di quello di valore storico-testimoniale, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, trasferimento di volumi. Negli interventi da effettuarsi a fini abitativi, la pianificazione comunale si attiene alle prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 5, 7, alle direttive di cui ai successivi commi 3 e 4, agli indirizzi di cui al successivo comma 4bis.
2. L'esigenza di eventuale nuova edificazione ad uso abitativo è disciplinata dal R.U.E. e si motiva unicamente per le esigenze dei soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 6 del precedente articolo 3.38 e del loro nucleo familiare, ed in ragione dei seguenti elementi:
- a) sia verificata la disponibilità edificatoria dei terreni precedentemente asserviti all'azienda e che non siano stati incorporati dall'azienda agricola edifici ad uso abitativo. Il periodo cui far risalire tali verifiche è quello della data di entrata in vigore della L.R. 6/95;
 - b) sia verificata l'inesistenza, sugli appezzamenti facenti parte della azienda agricola, di altre unità edilizie abitative suscettibili di un recupero a tali fini;
 - c) l'azienda agricola, se esistente alla data di adozione del presente piano, abbia l'estensione minima prevista dalle NTA del PRG vigente, prima dell'entrata in vigore del presente P.S.C. o, se di nuova costituzione, abbia l'estensione minima indicata al precedente art. 3.38, comma 4;
 - d) sia rispettato l'indice massimo di 0,03 mc/mq, ai sensi del D.M. n. 1444/68.
3. Negli interventi di trasformazione, ampliamento ed eventuale nuova edificazione, i criteri di dimensionamento dell'abitazione aziendale dovranno essere formulati in funzione dell'effettivo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e, quindi, in funzione della dimensione del nucleo/nuclei

famigliari dell'imprenditore/imprenditori agricolo qualificati residenti in azienda. Pertanto il criterio di calcolo dovrà fondarsi sulla composizione media del nucleo familiare secondo le attuali tendenze demografiche: la dimensione abitativa più appropriata è da rapportarsi al parametro fissato dal presente Piano per il calcolo del dimensionamento residenziale in territorio urbano. In caso di presenza di edifici di valore storico testimoniale, recuperabili o recuperati a fini abitativi, la relativa superficie utile concorre alla determinazione della ST complessiva abitativa aziendale.

4. All'interno del nuovo edificio abitativo agricolo è ammessa la possibilità di ricavare ulteriori unità abitative, purché destinate a soggetti qualificati di cui al precedente articolo 3.38, comma 6, oppure a componente del nucleo familiare coadiuvante l'attività agricola principale.
- 4.bis Nelle abitazioni agricole esistenti è ammessa la suddivisione in ulteriori unità abitative, purché uno di essi sia destinato all'operatore agricolo anziano, cui sia subentrato un discendente nell'attività aziendale. In tali casi il R.U.E. può ammettere una quota di ampliamento.
5. Si definiscono foresterie aziendali quegli edifici a tipologia collettiva, o parti di essi, finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo temporaneo per sola manodopera stagionale per l'attività agricola e/o connessa al ciclo agroalimentare.
6. Qualora all'interno dell'impresa agricola si renda necessario ricorrere a tale dotazione, la pianificazione comunale si attiene ai seguenti criteri:
 - a) l'uso è ammesso attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso dagli usi abitativi o produttivi presenti all'interno della stessa azienda agricola o nel settore agricolo;
 - b) qualora per l'insediamento di tale tipologia d'uso vengano utilizzati edifici destinati all'uso agricolo, la quota di S.U.L. recuperata è da intendersi sottratta alla capacità edificatoria dell'azienda agricola;
 - c) Il contesto necessario sarà quello di un'adeguata salubrità e della prossimità ai servizi urbani e, in particolare:
 - l'edificio individuato dovrà essere localizzato in conformità a quanto disposto dalla normativa sulle aree insalubri;
 - il recupero edilizio dovrà presentare regole di distribuzione spaziale conformi ad una funzione abitativa collettiva e temporanea;
 - dovrà prevedersi il recupero integrale degli standard nel nucleo urbano più prossimo.
7. La realizzazione di foresterie aziendali è subordinata alla dimostrazione della necessità di manodopera e sua quantificazione in termini di Unità Lavorativa Uomo (ULU), così come quantificata dalla programmazione settoriale regionale e dai piani operativi provinciali, in base alla capacità produttiva e tipologia aziendale; l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente a tale scopo dovrà essere oggetto di un'apposita convenzione con il Comune nella quale, in particolare dovranno essere fissati i limiti temporali di residenza.

Art. 3.40 - Disciplina degli interventi edilizi al servizio della produzione agricola

1. Per la definizione degli interventi edilizi all'interno delle aziende agricole, il P.S.C. recepisce gli orientamenti dettati dal P.T.C.P., con particolare riferimento agli elaborati di cui all'articolo 78, comma 1 delle norme del Piano provinciale. Il R.U.E. dovrà approfondire e dettagliare le indicazioni fornite dai suddetti elaborati, nonché definire le tipologie costruttive e funzionali dei fabbricati di servizio all'attività agricola, in sintonia con le esigenze produttive, con i livelli strutturali e dimensionali delle aziende agricole nei diversi ambiti, sub-ambiti e contesti ambientali ed, infine, con le esigenze di salvaguardia del paesaggio. Nella disciplina degli interventi al servizio della produzione agricola la pianificazione comunale si attiene alle prescrizioni di cui al successivo comma 7, alla direttiva di cui al successivo comma 6, agli indirizzi di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 8.
2. Il R.U.E. disciplina altresì gli spazi e le infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività integrative delle aziende agricole nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la quantità e la qualità degli spazi sarà regolata in coerenza agli obiettivi di valorizzazione e sviluppo dei diversi ambiti e sub-ambiti rurali, alle loro potenzialità produttive ed economiche;
 - b) gli interventi sono attuati prioritariamente con recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. I nuovi impianti agro - alimentari, poiché aventi carattere produttivo, dovranno collocarsi in ambiti specializzati per attività produttive ovvero in aree ecologicamente attrezzate in base al grado di insalubrità della produzione. Per quelli esistenti in territorio rurale alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non connessi ad aziende agricole, sono ammessi interventi di carattere conservativo, prioritariamente volti alla innovazione tecnologica, al miglioramento igienico - sanitario, alla verifica e mitigazione degli impatti prodotti su aria, acqua e suolo ed alla compatibilità col contesto rurale di riferimento.
Gli interventi da privilegiare nel settore dell'agro - industria e della lavorazione saranno volti prioritariamente a:
- a) ristrutturazione di edifici ed impiantistica;
 - b) innovazione di impianti e tecnologie di lavorazione;
 - c) realizzazione di nuovi insediamenti nei limiti e alle condizioni indicate dal presente Piano.
4. Per impianti adibiti o da adibirsi a lavorazioni di tipo aziendale o interaziendale, il R.U.E. indica i criteri, i limiti e le condizioni per la collocazione di detti impianti nell'ambito aziendale o interaziendale, ovvero per la loro collocazione in ambiti per attività produttive, al fine di limitarne gli impatti, tenendo in particolare conto il rapporto tra capacità produttiva diretta della azienda e capacità di produzione indiretta, ossia del prodotto trasformato.
5. Al fine di favorire l'integrazione ed il rafforzamento delle produzioni nella filiera agroalimentare ed aumentare il livello di competitività delle aziende vanno sostenuti, prioritariamente, interventi connessi alla lavorazione e valorizzazione delle produzioni tipiche e/o di qualità.
6. Negli ambiti agricoli periurbani è consentito l'insediamento di eventuali impianti esclusivamente di tipo aziendale; tale insediamento è comunque subordinato ad una verifica degli impatti sul sistema urbano ed ambientale.
7. Non è ammessa la realizzazione di impianti agroindustriali nelle zone di cui al precedente articolo 3.34. Eventuali dotazioni di impianti per la lavorazione di prodotti di pregio dovranno essere di modesta entità e riferiti unicamente alla produzione di una singola azienda agricola e, comunque, compatibili con le forme di tutela delle singole componenti paesistiche di cui al Titolo II delle presenti Norme.
8. Ai fini di garantire l'armonico insediamento nel contesto paesaggistico, nella realizzazione degli impianti di trasformazione dei prodotti e nelle strutture di servizio alla produzione agricola, il R.U.E si uniforma ai seguenti criteri:
- a) la tipologia architettonica, coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere specificamente appropriata all'uso proposto e, quindi configurarsi quale tipologia produttiva specialistica escludendo soluzioni tipologiche che abbiano i caratteri o simulino quelle di tipo abitativo;
 - b) nei contesti morfologici di pendio e ogniqualvolta le condizioni geomorfologiche lo consentano, se ne consiglia l'interramento anche parziale a contenimento dell'impatto urbanistico - paesaggistico. Tale soluzione, in particolare, si presta anche al miglioramento della qualità produttiva nel caso di impianti di trasformazione vinicola;
 - c) qualora sia necessario l'uso di corpi tecnici particolari, gli stessi dovranno essere possibilmente inseriti all'interno degli edifici o appropriatamente contenuti entro corpi edilizi coerenti con l'edificio principale in quanto a forma, tipo di paramento, materiali e colori; in particolare, va evitata la loro collocazione su strade panoramiche e la loro interferenza visiva col sistema dei crinali;
 - d) qualora gli interventi si collochino in aree preferenziali per l'applicazione delle misure agro - ambientali, come definite dal presente Piano, gli stessi interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento agro - ambientale della stessa azienda, specificatamente rivolte al miglioramento delle produzioni, dei suoli e del paesaggio.

Art. 3.41 - Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico

1. Al fine di favorire la riqualificazione ambientale del settore agro-zootecnico, la qualità insediativa ed il riequilibrio socio-economico del territorio comunale, il presente Piano incentiva processi di

ricollocazione degli insediamenti zootecnici presenti nei seguenti ambiti di fragilità, individuati alla tavola contrassegnata dalla sigla B4:

- ambito agricolo periurbano;
- ambito compreso entro una fascia di 500 mt dal perimetro di territorio urbanizzato e urbanizzabile indicato nella tavola C;
- fasce di espansione inondabili di cui all'articolo 2.4, comma 2 lett. a), del presente Piano.

Tali ambiti sono pertanto indisponibili al nuovo insediamento di attività zootecnica.

IL R.U.E. verifica gli insediamenti zootecnici presenti negli ambiti di incompatibilità sopra indicati al fine di stabilire, in funzione degli effettivi impatti, la loro ricollocazione.

2. L'intervento di delocalizzazione è da attuarsi sempre tramite Accordo di Programma tra il soggetto interessato, la Provincia, il Comune e/o i Comuni interessati, compresa l'ipotesi in cui si intenda prevedere un incremento della capacità produttiva esistente superiore alla quota del 20% indicata al precedente comma, ricadendo in tale caso nell'ipotesi disciplinata dall'art. 79, commi 2 e 3 del P.T.C.P.;
3. La convenzione o l'Accordo di Programma devono prevedere:
 - a) idoneità del nuovo sito in termini di: accessibilità, dotazioni tecnologiche e di rete ed il contestuale ripristino (a solo scopo ambientale o agricolo) del sito dimesso;
 - b) realizzazione delle nuove strutture zootecniche secondo le migliori tecniche di allevamento;
 - c) disponibilità di aree per l'eventuale spandimento degli effluenti zootecnici nei limiti previsti dal presente Piano e dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - d) studio di inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi manufatti zootecnici e/o di ristrutturazione di eventuali strutture preesistenti, definendo tutte le eventuali opere ed interventi di mitigazione o compensazione ambientale; qualora in particolare tali nuovi insediamenti siano localizzati in ambito collinare e montano vanno favorite strutture edilizie in sintonia col paesaggio, anche a carattere modulare e rimovibile.
4. Sempre per le finalità di cui al primo comma del presente articolo e, in particolare per la tutela del sistema ambientale è comunque vietato lo spandimento dei liquami zootecnici nei seguenti ambiti di fragilità:
 - zone di tutela fluviale, di cui all'articolo 2.4, comma 2, lettere a, b e c del presente Piano;
 - ambito agricolo periurbano, di cui all'articolo 3.37 del presente Piano;
 - zone di ricarica degli acquiferi, di cui all'articolo 2.18 Zona A, secondo comma, del presente Piano.

Art. 3.42 - Interventi edilizi non connessi all'attività agricola

1. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, eccettuati quelli di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale di cui al titolo VII del presente Piano e dallo stesso regolamentati, è disciplinato dal R.U.E., nel rispetto delle modalità di intervento definite sulla base della schedatura o, in mancanza di essa, dalle direttive dei commi seguenti.
2. Il R.U.E., tramite la ricognizione e l'analisi del patrimonio edilizio esistente, elabora una disciplina avente le seguenti finalità:
 - riduzione progressiva del numero di manufatti precari e/o ruderi;
 - attivazione di processi di riqualificazione edilizia e di riuso;
 In particolare le condizioni di recupero e di riuso sono puntualmente identificate per i singoli manufatti e complessi insediativi e dovranno scaturire, preminentemente ed in modo coerente, assumendo la valutazione dei seguenti fattori di riferimento:
 - a) tipologia;
 - b) idoneità funzionale e capacità dimensionale;
 - c) contesto ambientale – paesaggistico - rurale;
 - d) vincoli ambientali e urbanistici;
 - e) dotazione di reti, infrastrutture viarie, servizi.
 Il R.U.E. inoltre, individua le dimensioni minime delle aree pertinenziali agli edifici in territorio rurale.

- 2 bis Il R.U.E. disciplina le attività extraagricole in territorio rurale consentendo interventi volti al recupero dei manufatti edilizi esistenti. Interventi di carattere trasformativo in ampliamento sono ammessi, in

modesta entità, qualora specificatamente funzionali alle esigenze di attività strettamente compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela e valorizzazione dell'ambito rurale in cui sono collocate e nel rispetto della normativa vigente sull'agriturismo ed il turismo rurale.

3. Di norma non è ammessa la riconversione in loco degli allevamenti zootecnici, dismessi o da dismettere, ad altra categoria di funzione extra agricola. La riconversione in loco ad usi extra agricoli non abitativi con limitati interventi di recupero edilizio è ammessa dal R.U.E. sulla base della ricognizione puntuale del patrimonio edilizio esistente e limitatamente alle seguenti condizioni e dimostrazioni:
- a) il sito sia limitrofo al sistema insediativo, ovvero in ambito agricolo periurbano o prossimo alle nuove previsioni insediative e sia già servito dalla rete infrastrutturale esistente;
 - b) il nuovo intervento dovrà essere di limitata entità volumetrica e l'operazione di riconversione estesa all'intero complesso da dismettere dovendosi escludere la possibilità di suddivisione o parzializzazione degli interventi atti a conservarne la funzionalità in rapporto all'uso ammesso previa le bonifiche ambientali necessarie;
 - c) sia garantito il reperimento degli standard e spazi pertinenziali connessi all'uso cui viene destinato;
 - d) gli usi ammessi devono essere compatibili con le norme di tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata, dai vicoli paesaggistici, ambientali e urbanistici.

Art. 3.42bis – Impianti per la produzione di energia da biomasse e da biogas ottenuto da biomasse

1. La localizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse e da biogas ottenuto da biomasse è disciplinata dal RUE nel rispetto della normativa di settore.
2. Qualora l'istanza riguardi un impianto in prossimità al confine di un comune contermine si procederà alla verifica rispetto alla presenza di eventuali limitazioni all'insediamento regolamentate dal Comune confinante, mediante l'attivazione di una procedura informativa reciproca.
3. Per la definizione delle fasce di rispetto e tutele per tali impianti si rimanda al Quadro Conoscitivo parte B "Tutela della vocazione agricola".

TITOLO XIV

Disciplina del sistema delle dotazioni territoriali

Art. 3.43 - Il ruolo dei centri urbani nella gerarchia territoriale e gli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica

1. Il presente Piano assume l'individuazione del ruolo dei centri nel sistema insediativo provinciale del P.T.C.P. che assegna al Comune di Bertinoro il ruolo di centro integrativo superiore
2. Il presente Piano assume l'obiettivo di mantenere il livello prestazionale di tipo "superiore" assegnato dal P.T.C.P. sulla base dell'analisi del ruolo dei centri urbani contenuta nell'allegato di Quadro conoscitivo C.1.1., come condizioni per accedere alla riarticolazione delle dotazioni territoriali di cui al successivo art. 3.44. Tale obiettivo va verificato in fase di predisposizione del P.O.C. sulla base di una ricognizione delle dotazioni territoriali elencate, definite e misurate nell'allegato C.1.1.
3. Il presente Piano, inoltre, recepisce la classificazione di centro specializzato nel turismo termale, assegnata dal P.T.C.P., assumendo i seguenti obiettivi:
 - specializzare e valorizzare il pacchetto di offerta legato alla cura e salute con attività complementari legate alla ricreazione, allo sport ed alla cura del corpo;
 - arricchire l'offerta turistica termale con un'offerta paesaggistico-ambientale legata alla tutela e fruizione del Parco nazionale, delle riserve naturali da istituire e/o dei Siti della Rete Natura 2000;
 - integrare la specializzazione termale con le altre polarità ad elevata attrattività di persone dei territori circostanti, quali il turismo religioso, il turismo didattico, il turismo delle città d'arte, l'agriturismo, ecc. entro definiti e riconoscibili circuiti territoriali.

Nella misura in cui si potrà raggiungere maggiore capacità attrattiva dovranno essere garantiti ulteriori spazi ricettivi ottenibili in via prioritaria dalla riconversione funzionale del patrimonio edilizio esistente.

4. Sono definiti "Ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica" le aggregazioni di Comuni che, per contiguità spaziale, per efficienza dei servizi e per vocazione economica costituiscono una realtà territoriale omogenea e possiedono una identità distinguibile dalle altre parti del territorio provinciale.
5. Il presente Piano recepisce la definizione dell'Ambito ottimale per la pianificazione in cui ricade il Comune, individuato nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P. e disciplinato all'art. 62 dello stesso, come illustrata nel cap. 5 della Relazione del presente Piano.

Art.3.44 - Articolazione e quantificazione delle dotazioni territoriali e delle attrezzature sovracomunali

1. Il presente Piano definisce attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale gli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici destinati a servizi di interesse collettivo di cui all'art. 61 del PTCP.
4. In specificazione dell'art. A-24 della L.R. n. 20/2000, il presente Piano definisce attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto destinate a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del Comune:
 - a) tra le attrezzature sanitarie: gli ospedali, i servizi sanitari di pronto soccorso, i country hospital;
 - b) tra i servizi socio-assistenziali: le strutture per anziani, le strutture per disabili, le strutture per minori, le strutture per immigrati;
 - c) tra le attrezzature per l'istruzione e la formazione: le scuole per l'istruzione superiore all'obbligo, i centri di formazione professionale, le strutture per l'istruzione universitaria e le specializzazioni post-laurea;
 - d) tra le attrezzature culturali, per l'associazionismo e il tempo libero: cinema teatri e arene, sale da ballo e discoteche, gallerie d'arte e pinacoteche, musei, biblioteche, centri di documentazione;
 - e) tra gli spazi aperti ad uso collettivo e le attrezzature sportive: parchi urbani e territoriali; impianti per attività sportive non di base e ad elevata frequenza di pubblico.
5. La dotazione di attrezzature sovracomunali atta a raggiungere il livello minimo previsto dal P.T.C.P. per l'Ambito ottimale per la pianificazione in cui ricade il Comune, individuato nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P. e disciplinato all'art. 62 dello stesso, nonché a soddisfare almeno il bacino di utenza dei comuni compresi nell'Ambito, è stabilita nella Relazione del presente Piano.
6. La popolazione effettiva del Comune all'atto di elaborazione del Piano è quella costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione temporanea che gravita stabilmente sul Comune per motivi di studio, lavoro o turismo, ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili. La popolazione temporanea viene calcolata dal Piano in ragione dell'effettivo bacino d'utenza della popolazione che gravita sui singoli servizi collettivi. La popolazione potenziale è costituita dall'incremento della popolazione effettiva che è prevedibile che si realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni di piano ed è stimata pari a 1 abitante insediabile ogni 50 mq di Superficie Utile Lorda ottenuta moltiplicando la Superficie Territoriale per l'indice perequativo assegnato all'ambito di trasformazione.

Art.3.45 - Dotazioni di qualità urbana: modalità attuative

1. Le principali dotazioni territoriali di qualità urbana di scala urbana e territoriale esistenti e di nuova previsione, entro ambiti territoriali già insediati o da insediare destinati a funzioni di servizio strategiche per l'assetto del territorio sono individuate nella tav. C del presente Piano e classificate rispettivamente "principali dotazioni territoriali di qualità urbana (art. A-22)" e "nuove dotazioni territoriali di qualità urbana (art. A-22)". Sono definite principali dotazioni di scala urbana e territoriale sia le attrezzature sovracomunali per l'infrastrutturazione del territorio e le aree per attrezzature e spazi collettivi di interesse sovracomunale di cui al comma 4 del precedente art. 3.44 , sia le aree per attrezzature di carattere comunale di cui al comma 1 del medesimo articolo, purchè aggregate a

formare una polarità di servizi collettivi e con un bacino di utenza comunale e non di frazione. Tali dotazioni territoriali vanno comunque più propriamente individuate dal P.O.C., anche in difformità dalle localizzazioni indicate nel presente Piano, purchè nel rispetto delle dotazioni minime individuate al precedente art. 3.44.

2. Le dotazioni di qualità urbana esistenti di carattere comunale sono individuate cartograficamente dal R.U.E. e disciplinate dal medesimo.
3. La previsione e la realizzazione di attrezzature sovracomunali, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni delle Norme del P.T.C.P., dovrà avvenire attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000, con i Comuni dell'ambito ottimale di appartenenza.
4. Le dotazioni previste dal presente Piano possono essere attuate:
 - direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati nei limiti consentiti dal vigente ordinamento;
 - attraverso il P.O.C., entro gli Ambiti di nuovo insediamento (A12 e A13) e gli ambiti da riqualificare (A11), sulla base delle indicazioni del P.S.C., secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal P.O.C.;
 - attraverso il P.O.C., entro gli ambiti consolidati A10, qualora si ritenga in quella sede di promuovere sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.
5. Il P.O.C. dovrà prevedere il reperimento, anche al di fuori degli ambiti, delle dotazioni necessarie a superare il fabbisogno pregresso, in coerenza con l'organizzazione territoriale delle funzioni insediate.
6. E' obiettivo primario del P.S.C. corrispondere in misura adeguata, nell'arco dei prossimi venti anni, in primo luogo all'intera domanda dei futuri residenti ipotizzati dal P.S.C. A tal fine l'offerta attuale andrà progressivamente integrata:
 - nei casi in cui la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali;
 - nella realizzazione dei nuovi insediamenti, sono poste a carico dei soggetti attuatori tutte le opere e misure di mitigazione eventualmente individuate nelle schede d'ambito; tali opere sono da prevedersi nel piano attuativo del comparto nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 3.46 - Dotazioni ecologico - ambientali e infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali sono definite dall'articolo A-25 della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20.
2. Sono definite infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti.
3. Il presente Piano individua, ai successivi artt. 3.47, 3.48, 3.49 e 3.50, per i diversi ambiti del territorio comunale, la quota complessiva di dotazioni ecologiche e ambientali e di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti funzionali alla tutela delle singole risorse.
4. E' compito del P.O.C. garantire che l'attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l'efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi interventi necessari.
5. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 4, attraverso le specifiche modalità di

sistemazione delle aree pertinenziali stabilite dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 della L.R. n. 20/00.

Art. 3.47 - Criteri per il risanamento dell'aria e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione della Qualità dell'Aria da parte della Provincia, negli ambiti di trasformazione e riqualificazione, per i quali la ValSAT stimi criticità in rapporto ai valori limite fissati dal D.M. 60/2002, deve essere presentato uno studio specifico che individui le azioni necessarie a conseguire un positivo bilancio complessivo dell'intervento.
2. Per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il R.U.E. deve specificare i seguenti indirizzi:
 - nella progettazione degli insediamenti vanno utilizzate barriere vegetali al fine di limitare la diffusione delle polveri totali;
 - la tipologia urbana ed edilizia dovrà permettere la ventilazione naturale degli edifici tenendo altresì presente la disposizione dei manufatti preesistenti;
 - negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza energetica e che minimizzino le emissioni in atmosfera;
 - nella costruzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici deve essere privilegiato l'uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas e sostanze inquinanti.
3. Nei nuovi insediamenti gli elettrodotti di norma vanno interrati e solo quando questo non sia possibile vanno assicurate fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della L.R. 30/2000.
4. Per garantire la minimizzazione degli impatti acustici sulla popolazione, in fase di localizzazione degli insediamenti all'interno degli ambiti, il P.O.C. deve assicurare che i nuovi insediamenti produttivi comunali si collochino ad una distanza minima di 50 mt dalle zone residenziali o destinate a servizi alla persona appartenenti ai centri urbani e dalle zone residenziali sparse.
5. All'interno di ambiti di trasformazione o riqualificazione per i quali la Valsat o la zonizzazione acustica segnalino situazioni di incompatibilità, in fase di pianificazione attuativa deve essere garantita la realizzazione di fasce a verde piantumato di mitigazione e ambientazione nei 50 mt di prossimità alle funzioni incompatibili.
6. La pianificazione attuativa di ambiti da trasformare e riqualificare, deve essere accompagnata da una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità interne o esterne al comparto attuativo. Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici. Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico-paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti.

Art. 3.48 - Criteri per il risanamento e la gestione integrata della risorsa idrica

1. La caratterizzazione dei centri/nuclei abitati come "agglomerati" ovvero "insediamenti/nuclei isolati" costituisce la classificazione di riferimento ai sensi del D.Lgs 152/99 e alla direttiva regionale n.1053/2003 in merito alla disciplina degli scarichi idrici di acque reflue urbane e meteoriche. Gli agglomerati esistenti e gli agglomerati di progetto sono individuati nella tavole allegate alla Relazione del presente Piano.
2. Al fine della definizione degli agglomerati di progetto si è tenuto conto delle nuove previsioni insediative definite dal presente Piano e delle aree di espansione previste nel PRG previgente e confermate riportate nella Tav.C, calcolando 1 abitante equivalente (AE) ogni abitante o addetto insediabile come desunto dal dimensionamento riportato in relazione al presente Piano, mentre per le aree confermate è stato conteggiato 1 abitante insediabile ogni 50 mq di sul e un addetto insediabile ogni 168 mq di Sul.

3. La definitiva approvazione degli agglomerati di progetto sarà subordinata alla fattibilità tecnico ed economica della rete fognaria pubblica e alla presa in carico del Servizio Idrico Integrato.
4. In fase di pianificazione attuativa, la progettazione degli insediamenti e la realizzazione degli interventi deve essere subordinata alle verifiche di seguito indicate avendo a riferimento all'agglomerato d'appartenenza di cui al precedente comma 1 e alle dotazioni fognanti e depurative così come previste ai successivi commi 5, 6, 7, 8, 9:
 - va verificata l'adeguatezza dei recettori (reti fognanti, corpi idrici) di recapito della rete dell'insediamento, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
 - va verificata in termini quantitativi la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali (recettori) e in termini quali-quantitativi la capacità degli impianti di smaltimento finali;
 - vanno predisposti impianti separati di canalizzazione delle acque meteoriche e delle reti di fognatura;
 - in coerenza con gli indirizzi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 in applicazione dell'art. 39 del D.Lgs 152/99 nelle aree a destinazione residenziale per le quali non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, si dovrà prevedere, ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica, il completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento (acque meteoriche) da sostanze pericolose;
 - in caso di smaltimento in rete idrografica delle acque di cui al precedente punto deve essere assicurato il rispetto delle prescrizioni in materia di controllo degli apporti di acqua piovana alla rete scolante e verificata l'ufficiosità dei corpi idrici ricettori finali adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche, anche in rapporto all'estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste;
 - ove non sia possibile smaltire le acque meteoriche in loco, l'utilizzo della rete fognante dovrà prevedere la valutazione della necessità di vasche volano onde evitare l'adeguamento della rete fognante secondo le indicazioni del gestore del servizio idrico integrato;
 - nel caso di nuovi insediamenti o di riqualificazione di insediamenti esistenti comportanti un significativo incremento di carico idraulico e inquinante sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, va verificata la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti.
5. In fase di pianificazione attuativa delle riqualificazioni urbane, la progettazione degli insediamenti e la realizzazione degli interventi dovrà prevedere la dotazione della rete fognaria secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/99 agli artt. 27 e 31 per gli agglomerati di consistenza superiore a 2.000 abitanti equivalenti e secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 abitanti equivalenti ad esclusione dei nuclei isolati. Nello specifico valgono i seguenti adempimenti:
 - gli agglomerati di consistenza superiore a 10.000 abitanti equivalenti le cui acque reflue urbane si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" e gli agglomerati di consistenza superiore a 15.000 abitanti equivalenti le cui acque reflue urbane si immettono in corpi idrici superficiali devono essere provvisti di rete fognaria; gli agglomerati di consistenza inferiore a 15.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria entro il 31 dicembre 2005.
6. La pianificazione attuativa dei nuovi insediamenti che, non essendo contigui a nessun agglomerato esistente, dia origine ad un nucleo distinto, necessiterà della qualificazione come nuovo agglomerato o nucleo isolato a seguito della valutazione sulla fattibilità tecnico ed economica della rete fognaria pubblica e del relativo impianto di depurazione. Ai fini della classificazione si avrà a riferimento quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 privilegiando l'estensione del servizio idrico integrato. A tale scopo costituiscono riferimento le tavole allegate della Relazione al presente Piano degli agglomerati di progetto. La valutazione di fattibilità tecnico ed economica che comporta la declassazione del nuovo agglomerato di progetto a "insediamento/nucleo isolato" è soggetta a parere dell'Amministrazione Provinciale ai sensi dei punti 4.6-I e 4.6-II della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 che demandano la competenza alla Provincia sull'identificazione degli agglomerati e la valutazione dei P.O.C.

7. I nuovi insediamenti classificati come "insediamento/nucleo isolato" dovranno prevedere trattamenti depurativi di efficienza equivalente a quanto disposto per gli agglomerati di uguale dimensione così come regolato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003.
8. In fase di pianificazione attuativa, la progettazione degli insediamenti e la realizzazione degli interventi dovranno prevedere, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/99 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003, l'allacciamento ad un impianto di depurazione adeguato alle dimensioni dell'agglomerato o, qualora questo non sia possibile, la sua nuova costruzione secondo le seguenti indicazioni:
 - i trattamenti depurativi da applicarsi prima dello scarico di acque reflue urbane in tutti gli agglomerati di consistenza superiore a 2.000 abitanti equivalenti devono essere di tipo secondario o di tipo equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 del D.Lgs n. 152/99;
 - i trattamenti depurativi da applicarsi prima dello scarico di acque reflue urbane negli agglomerati di consistenza superiore a 200 e inferiore a 2.000 abitanti equivalenti devono essere del tipo a filtri percolatori o biodischi o impianti ad ossidazione totale o tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione;
 - i trattamenti depurativi da applicarsi prima dello scarico di acque reflue urbane negli agglomerati di consistenza superiore a 50 e inferiore a 200 abitanti equivalenti devono essere quelli della classe immediatamente superiore (200-2.000) per i nuovi scarichi e quelli già indicati all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 nel caso di allacciamento ad una rete relativa ad uno scarico esistente prima dell'entrata in vigore della direttiva di cui alla Deliberazione Regionale n. 1053/2003;
 - i trattamenti depurativi da applicarsi prima dello scarico di acque reflue urbane negli agglomerati di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti devono essere quelli già indicati all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
9. Qualora, rispetto alla situazione esistente, l'urbanizzazione di nuove aree determini un incremento in termini di abitanti equivalenti, ovvero la riunificazione per contiguità di due agglomerati già esistenti, si passi ad un agglomerato di classe superiore, la pianificazione attuativa dovrà prevedere l'adeguamento impiantistico di tutti gli scarichi alla nuova classe così come regolato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003 e sintetizzato al precedente comma 8. In tale caso gli scarichi direttamente dipendenti dalle nuove edificazioni dovranno essere progettati secondo quanto previsto per la nuova classe di appartenenza mentre gli scarichi esistenti dovranno essere adeguati secondo la temporistica stabilità dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 3.49 - Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi

1. Il P.S.C. prevede che in sede di programmazione degli interventi (P.O.C.) siano soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:
 - Ambiti di riqualificazione
 - Ambiti di nuovo insediamento.
2. Il Regolamento Urbanistico edilizio prevede specifiche norme (verifica in termini di fattibilità e incentivazione interventi per il risparmio energetico) per promuovere il risparmio energetico e l'uso di energie alternative gli interventi edilizi diffusi. In termini generali, il R.U.E. richiede in modo generalizzato soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull'architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti.
3. I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono:
 - Sicurezza: riduzione dei rischi di incidenti domestici;
 - Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti;
 - Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l'ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi;

- Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.);
 - Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.);
 - Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo;
 - Concorso alla qualità urbana: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza del disegno rispetto al contesto urbano.
4. I progetti edilizi che, sulla base della documentazione progettuale presentata e dell'accertamento della corretta esecuzione delle opere, saranno considerati meritevoli di acquisire un marchio di qualità edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno fruire di un incentivo costituito da una riduzione degli oneri di urbanizzazione e da ridotte aliquote fiscali, fissate annualmente in sede di Bilancio. Altre forme di incentivazione potranno essere messe a punto dal Comune, anche d'intesa con altri soggetti economici e sociali.

Art. 3.50 - Smaltimento e gestione dei rifiuti

1. Negli ambiti per nuovi insediamenti produttivi vanno individuati spazi ed impianti d'area per, prioritariamente, il recupero e il riuso dei rifiuti, o per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Il R.U.E. negli ambiti consolidati e il P.O.C. negli ambiti di trasformazione e riqualificazione, favoriscono il potenziamento di stazioni ecologiche comunali e/o intercomunali, intese come elementi di integrazione del sistema di raccolta tradizionale diffuso sul territorio, atte, in particolare, a favorire la raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, beni durevoli in disuso, rifiuti pericolosi, ecc, attraverso la previsione di centri di raccolta, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ecc.) che privati, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei rifiuti agricoli.

PARTE IV MODALITA' VALUTATIVE E CONCERTATIVE NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

TITOLO XV

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e monitoraggio dei Piani

Art. 4.1 - ValSAT e requisiti di sostenibilità per gli insediamenti

1. Si rimanda all'art. 81 del PTCP.
3. I Piani urbanistici comunali, in coerenza con l'evidenziazione nella ValSAT del presente Piano dei potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli e compensarli, perseguono l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.
4. Qualora la ValSAT evidenzi situazioni di forte criticità, l'attuazione degli interventi di trasformazione deve essere subordinata alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche ed ambientali, di infrastrutture per la mobilità, adeguati allo scopo.
5. Nei casi di cui al comma precedente o per i quali la ValSAT evidenzi criticità ambientali, urbanistiche o di altra natura che necessitano di maggiori approfondimenti al fine di una più corretta progettazione attuativa, nelle Schede d'ambito possono essere demandate al P.O.C. ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità e degli interventi preordinati all'attuazione delle trasformazioni previste.

6. Il presente Piano definisce i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli obiettivi della pianificazione e gli indirizzi assegnati al P.O.C. per il conseguimento dei livelli di qualità perseguiti per ciascun ambito urbano consolidato. Anche in base alle indicazioni della ValSAT, le Schede relative agli ambiti da riqualificare e agli ambiti per i nuovi insediamenti contengono le prescrizioni e gli indirizzi relativi alle situazioni di criticità presenti, ai livelli di qualità ambientale da conseguire, alle misure di mitigazione da introdurre in rapporto alle diverse problematiche ambientali e urbanistiche (traffico, inquinamento acustico, protezione degli acquiferi da rischi di inquinamento, ecc.), all'integrazione dei nuovi insediamenti rispetto agli ambiti urbani consolidati.
7. In relazione alle problematiche ambientali evidenziate dalla ValSAT e riportate nelle Schede d'ambito, la verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi e le modalità di attuazione di tali prescrizioni sono affidate:
 - al P.O.C. per gli ambiti di riqualificazione e di nuovo insediamento;
 - al R.U.E. e al Regolamento applicativo della classificazione acustica per gli interventi diffusi nel territorio consolidato e nel territorio rurale;
 - al P.O.C. per il programma delle opere pubbliche anche in applicazione del Piano di risanamento acustico per interventi specifici entro gli ambiti consolidati.
8. Nei casi di cui al precedente art. 3.2, comma 7, il P.O.C. accompagna tale previsione con una specifica ValSAT che ne evidenzia il bilancio di impatto sui sistemi socio-economico, ambientale, naturale, insediativi, infrastrutturale tecnologico e della mobilità seguendo la metodologia riportata al comma successivo.
9. La metodologia per la predisposizione della ValSAT del P.O.C. in coerenza con il metodo seguito dal presente Piano, deve sviluppare le fasi indicate al comma 3 dell'art. 82 del PTCP.
10. Il set minimo ed obbligatorio di indicatori da utilizzare per la quantificazione degli impatti è riportato nella fig. 4 della Relazione di ValSAT del presente Piano. In tale tabella gli indicatori da misurare sono suddivisi per sistemi e settori sensibili, utilizzando per il calcolo la definizione operativa riportata nell'allegato A di ValSAT del presente Piano e i coefficienti/parametri forniti, fino alla loro revisione/aggiornamento, dal P.T.C.P.
11. Le condizioni di sostenibilità derivanti dagli esiti della ValSAT dovranno riguardare i seguenti aspetti:
 - tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, nonché la sicurezza rispetto ad eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico e di vulnerabilità sismica;
 - accessibilità al sistema della mobilità (trasporto pubblico e privato), con l'indicazione delle pre-condizioni all'insediamento in termini di adeguamento, potenziamento o nuove infrastrutturazioni di collegamento al sistema viario principale e ai tessuti urbani limitrofi, tralasciando l'obiettivo della riduzione del traffico di attraversamento dei centri abitati, della riduzione della congestione degli assi viari principali e la sicurezza da incidentalità stradale;
 - capacità del sistema infrastrutturale tecnologico, con l'indicazione degli adeguamenti, potenziamenti o nuove infrastrutturazioni, a rete e puntuali, necessarie per servire adeguatamente l'ambito da parte del sistema energetico, acquedottistico e fognario-depurativo; deve essere altresì ridefinita la capacità depurativa in termini di abitanti equivalenti gravitanti sull'agglomerato esistente ai sensi della Direttiva regionale n. 1053/2003 in applicazione del Dlgs. 152/99 ovvero si deve provvedere all'individuazione del nuovo agglomerato ed ai conseguenti adempimenti in materia di scarichi in fognatura;
 - tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico qualora la ValSAT evidenzia la criticità dell'ambito di trasformazione proposto rispetto ad alcuni o tutti questi aspetti, indicando le misure di mitigazione-compensazione degli impatti negativi stimati;
 - individuazione delle zone da destinare a parco urbano, fluviale o territoriale, o ad altra dotazione ecologica ambientale;
 - quantificazione delle attrezzature pubbliche e degli spazi per la collettività necessari all'insediamento di nuovi abitanti ed attività, nonché l'eventuale localizzazione di tali attrezzature all'interno dell'ambito o in altro, per l'applicazione della perequazione urbanistica.

Art. 4.2 - Implementazione dei dati conoscitivi e valutativi nel Sistema Informativo dell'Ufficio di Piano

1. L'Amministrazione Comunale promuove, anche in forma associata, un'attività permanente di verifica dello stato di attuazione del presente Piano, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale.
2. L'Ufficio di Piano, di cui il Sistema Informativo Territoriale fa parte, avvalendosi della collaborazione coordinata delle strutture tecnico-amministrative dei Comuni interessati, provvede all'aggiornamento, su supporto informatico, della cartografia dei P.O.C. e dei R.U.E. e delle informazioni ad esse associate, concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell'ambiente. Oltre all'aggiornamento degli interventi diffusi, formano oggetto specifico di tale attività i processi attuativi degli Ambiti di riqualificazione, degli Ambiti di nuovo insediamento, degli interventi tecnologico infrastrutturali.

Art. 4.3 - Monitoraggio di efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione

1. Il monitoraggio consiste nella verifica dello stato di attuazione dei Piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, quale valutazione intermedia e periodica della ValSAT, che porti alla misurazione degli effettivi impatti generati dalle scelte del Piano e dello scostamento o del raggiungimento delle soglie da essa indicate.
2. L'accertamento di significativi scostamenti negativi dalle condizioni di sostenibilità indicate dalla ValSAT del presente Piano, implica la necessità di un'adeguata ed organica revisione dello strumento di pianificazione cui compete la soluzione dei problemi posti dalla verifica negativa.
3. Il monitoraggio di cui al precedente comma 1 deve essere fatto con cadenza quinquennale, quale attività propedeutica alla formazione del successivo P.O.C. utilizzando il set minimo di indicatori riportato in tab.4.1 della relazione di ValSAT del presente Piano e gli indicatori di Quadro conoscitivo.
4. Per effettuare il monitoraggio del presente Piano, potranno essere attivate le collaborazioni istituzionali di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e potranno essere stipulate convenzioni tra Comuni, Comunità montane e la Provincia per l'utilizzazione e/o l'aggiornamento dei dati informativi contenuti nel Sistema informativo territoriale dei medesimi Enti.

PARTE V DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

TITOLO XVI Disposizioni finali

Art. 5.1 - Carta unica del Territorio

1. Il presente Piano recepisce le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesistici ed ambientali, che interessano il territorio comunale.

Art. 5.2 - Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'articolo 41, primo comma, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, fino all'approvazione del presente Piano, il Comune dà attuazione alle previsioni contenute nel vigente PRG, fatte salve le norme di salvaguardia di cui al successivo secondo comma.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, a decorrere dalla data di adozione del presente Piano, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione in merito:
 - all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del presente Piano o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del presente Piano.
3. A decorrere dall'approvazione del presente P.S.C., non trovano più applicazione le disposizioni del PRG previgente, fatto salvo quanto specificato ai successivi commi quarto e quinto.
4. Le previsioni del PRG previgente, confermate dal presente Piano ed individuate nelle tavole contrassegnate dalla lettera C, devono essere attuate entro dieci anni dall'approvazione del suddetto piano (e quindi entro il 06/08/2011) e, fino alla scadenza di tale termine, non sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2.4, 2.6 e 2.10.

~~5.~~ Nel caso in cui le suddette previsioni non vengano attuate nel termine indicato nel precedente comma, le stesse dovranno essere assoggettate ad una nuova disciplina, disposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, dal P.O.C. ed dal R.U.E., in conformità con le disposizioni di tutela fissate dal P.T.C.P. e recepite dal presente Piano.

~~6.~~ Fino all'approvazione del R.U.E., nelle aree inserite negli ambiti agricoli del P.S.C., che, in base al PRG vigente alla data di approvazione del presente Piano, avevano destinazione extraagricola, si applicano le disposizioni di PRG.

APPENDICE A

PREMESSA

La definizione delle Unità di Paesaggio operata dal P.T.C.P. deriva dall'analisi di una vasta matrice territoriale, i cui elementi rappresentano i "fattori significativi", posti a valore o a disvalore, derivanti dalla valutazione dei tematismi costruiti nella fase di redazione del Piano stesso.

Le unità sono definite dall'insieme degli aspetti morfologici, insediativi e di vulnerabilità che caratterizzano e determinano la tipicità di un ambito territoriale e si pongono come entità verso le quali è necessario produrre politiche adeguate di programmazione e di pianificazione alle varie scale; politiche in grado di favorire processi evolutivi e integrativi, in continuità con il consolidato della strutturazione antropica, individuando gli aspetti di rischio e le forme adeguate di intervento volte alla riqualificazione ambientale, attraverso un sistematico e diffuso processo di riutilizzo dei sistemi intesi come potenziali elementi di una rinnovata e diversificata tipicità territoriale.

Come evidenziato in Relazione Generale (cfr. Cap. "La componente paesistica" - "Unità di paesaggio"), tale loro definizione poggia principalmente su quattro fattori, ritenuti per questo determinanti, dei quali due, essenziali, sono "... 'strutturali' di lungo periodo e/o, se si vuole, suscettibili di lentissima trasformazione: da una parte le strutture geomorfologiche che costituiscono e caratterizzano le diverse sezioni territoriali e dall'altra la trama e il sedimento delle diverse logiche insediative storiche che hanno prodotto l'assetto insediativo attuale..", e l'altra coppia, di riferimento fondamentale pur se gerarchicamente secondaria rispetto alla precedente, sono "... fattori di più breve periodo e/o, se si vuole, evolutivi: da un lato, sul versante geomorfologico, le dinamiche soggiacenti e recenti dei fenomeni di dissesto e di modificazione del reticolo idrografico, dall'altro le dinamiche di evoluzione degli usi dei suoli ..".

L'ordinamento gerarchico definito per gli elementi strutturanti il territorio, variamente espressi (e con varia evidenza) dai tematismi analizzati dal Piano è ovviamente conseguente ad ipotesi e scelte progettuali e politiche poste alla base del Piano stesso, impedisce, in questa fase, al sistema infrastrutturale di "influenzare" significativamente il processo d'individuazione delle Unità di Paesaggio. Ciò probabilmente anche a causa della mancanza di una "cultura" specifica - d'altronde ancora in embrione a tutti i livelli della pianificazione urbanistica corrente -, ossia di quella capacità di correlare i temi infrastrutturali (ad eccezione della viabilità, rappresentante da sempre l'unica "infrastruttura" presa in conto) a quelli consueti e propri della pianificazione urbanistica, ossia dei sistemi "ambientale" e "insediativo".

Ciò premesso, in questa fase del processo di pianificazione alla scala provinciale può risultare realmente privo di senso il "ritagliare" i vari sistemi infrastrutturali considerati, ossia d'acquedotto, fognatura e depurazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, energia, viabilità e telecomunicazioni, "sulle" otto Unità di Paesaggio individuate, descrivendoli, in riferimento a queste, con un esercizio che risulterebbe effettivamente poco più che computistico, quanto meno, senza dubbio, relativamente ai sistemi a "rete fisica" (acquedotto, fognatura - depurazione, energia).

Tuttavia, è possibile evidenziare per ciascuna Unità di Paesaggio alcuni aspetti infrastrutturali emergenti - comunque ritenuti tali più dal punto di vista relativo, nel confronto cioè con le altre Unità, piuttosto che non in assoluto - capaci di esprimere una specificità della singola Unità di Paesaggio e per questo capace di caratterizzarla in modo significativo.

Le singole unità non vanno intese come ambiti rappresentati da una pervasiva omogeneità, ma come ambiti in cui sono riscontrabili e riconoscibili problematiche convergenti, cui dovrà fare riferimento lo sviluppo di politiche specifiche, in grado di interpretare momenti ulteriori di connotazione e di singolarità all'interno delle stesse unità omogenee e in condizione di fornire una assonante e integrata capacità evolutiva alle varie forme delle strutture ambientali e insediative.

La preliminare descrizione che di seguito viene data delle unità di paesaggio individuate, si articola, fatta eccezione per l'UDP7 che presenta caratteristiche peculiari e distintive, nei diversi aspetti geomorfologico, ambientale, insediativo e infrastrutturale, fornendone una prima base di lettura ed evidenziandone i principali profili e problematiche. La presente definizione delle Unità di Paesaggio provinciali rappresenta quindi un primo approccio che ha un valore essenzialmente ricognitivo, incentrato principalmente sugli aspetti fisico-ambientali.

Lo sviluppo delle scelte progettuali relative alle matrici infrastrutturale ed insediativa, oggetto della seconda parte del P.T.C.P., consentirà di completare il quadro delle vulnerabilità e delle problematiche territoriali di ciascuna di esse e ne individuerà più compiutamente il quadro delle azioni programmatiche e degli indirizzi di assetto territoriale di cui esse saranno riferimento.

UDP4 - PAESAGGIO DELLA BASSA COLLINA CALANCHIVA**- CARATTERI GEOMORFOLOGICI**

Questa unità corrisponde alla fascia collinare del territorio provinciale, con estensione in direzione E-O, e risulta dunque sistematicamente intersecata trasversalmente dalle ampie fasce alluvionali delle aste fluviali principali.

Geologicamente è caratterizzata dal dominante affioramento di terreni marnosi e argillosi spesso sormontati da sottili creste di arenarie e conglomerati addensati soprattutto in corrispondenza del Torrente Voltre. A Nord e a Sud questa fascia è poi delimitata dall'affioramento della Formazione Gessoso-Solfifera.

Estremamente diffuso e caratterizzante questa unità è il fenomeno dei calanchi a cui si legano manifestazioni del dissesto di intensità qui molto più alta che in qualsiasi altra. Fenomeno che scompare nella porzione NO dell'unità dove torna ad affiorare la Formazione Marnoso-Arenacea mentre risulta estremamente intenso nella porzione ad Est del Fiume Savio dove il dissesto assume un carattere dominante del paesaggio.

Anche l'acclività risulta in quest'ultima porzione maggiore che nel resto dell'unità dove invece prevalgono morfologie dolci alternate alla tipica morfologia calanchiva e interrotte dall'elevarsi di quota di terreni arenacei più consistenti.

In tutta l'unità il dissesto si presenta con dominante carattere evolutivo ritrovandosi invece in misura molto inferiore traccia di fenomeni quiescenti.

- CARATTERI AMBIENTALI

Le caratteristiche ambientali naturali all'interno di questa unità hanno subito, nella fase di maggior presenza antropica, ampie modificazioni per effetto dell'intensivo sfruttamento a scopo agricolo, favorito quest'ultimo dalle caratteristiche geomorfologiche.

Il successivo abbandono dei terreni, unitamente alla forte predisposizione al dissesto di questa porzione di territorio e al permanere di pratiche agricole non pienamente compatibili, ha determinato l'insacco di un processo di rinaturalizzazione della quale tuttavia sono ad oggi rilevabili pressoché esclusivamente gli aspetti negativi.

Pur evidenziando infatti limitati e sporadici episodi nei quali si configura una situazione od un processo evolutivo verso un più corretto equilibrio ambientale, per grande parte della sua estensione emerge una situazione di fondamentale squilibrio, ossia caratterizzata da una forte trasformazione morfologica (la progressiva estensivazione dei fenomeni di dissesto) che limita fortemente la ristrutturazione di un sistema ecologico evoluto in ogni sua forma.

- CARATTERI INSEDIATIVI

Si rileva primariamente una differenziazione forte del sistema insediativo accentrato, con definizione di due zone ben distinguibili, comprese l'una, dal confine provinciale ad Ovest sino al crinale insediativo di Bertinoro, l'altra definita da quest'ultimo sino al confine orientale del territorio provinciale, che viene riconfermato in maniera analoga nella struttura insediativa presente in tutto l'ambito territoriale della contigua provincia di Rimini.

Ciò è conseguente alla diversa struttura morfologica dell'organismo territoriale; il primo dei due ambiti sopra descritti è infatti caratterizzato da un'alternanza seriale di ambiti di valle e di crinale fortemente ravvicinati, conformazione peraltro in continuità con il restante sistema emiliano-romagnolo, che ha privilegiato la strutturazione dell'insediamento accentrato in corrispondenza ai terrazzi di fondovalle, mentre il secondo, caratterizzato dalla particolare configurazione generata dal "flesso" strutturale del sistema geomorfologico e dunque perdendo il suo riferimento nell'asta valliva, evidenzia insediamenti che utilizzano prevalentemente le emergenze e i punti singolari dei crinali.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

Per la sua conformazione, analoga a quella della precedente UDP3, si sviluppa longitudinalmente in direzione E-O fra i confini provinciali con il riminese ed il ravennate. Anch'essa risulta dunque attraversata dagli ambiti vallivi che definiscono l'UDP8 - "Paesaggio dei fondovalle insediativi"- rappresentanti le soluzioni di continuità territoriale, ora naturalmente ancora più ampi e maggiormente interessati dal sistema insediativo; restano dunque ancora valide le considerazioni precedentemente fatte per l'UDP3 circa la significanza delle analisi sul sistema infrastrutturale in un ambito territoriale così conformato.

All'interno del suo territorio si localizzano i centri urbanizzati dei due comuni di Sogliano e Borghi, entrambi nel riquadro orientale (sui circa sette complessivamente individuabili unitamente all'UDP8); si evidenzia altresì la presenza dell'agglomerato di Predappio Alta.

Le reti fognarie e gli impianti di depurazione di questi centri costituiscono di fatto l'unica presenza significativa per il sistema fognario-depurativo.

Si rilevano nove discariche di RSU, delle quali tre in attività (località Ginestreto (Sogliano), Busca (Cesena), S. Martino in Varolo (Civitella)); figura poi la previsione per due discariche di inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, entrambe poste all'interno del territorio comunale di Sogliano.

Le reti acquedottistica e di distribuzione del gas risultano ancora a bassa densità, con episodi significativamente strutturati a ridosso delle aste vallive.

La rete stradale, a parte le arterie di fondovalle che ancora ne costituiscono ovviamente la componente dominante, presenta diversi attraversamenti transvallivi per grande parte dei quali si evidenziano numerosi punti di criticità, e per gli elementi geometrici propri del percorso (larghezza della sezione stradale, raggi di raccordo planoaltimetrici, pendenza delle livellette), e per gli effetti provocati dal diffuso dissesto idrogeologico.

UDP5 - PAESAGGIO DELLA PRIMA QUINTA COLLINARE

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

Geologicamente questa unità è composta da terreni appartenenti a diverse formazioni con differenze litologiche anche marcate passando da terreni della Formazione Marnoso-Arenacea, affioranti in specie nella porzione ad Est, a quelli della Formazione Gessoso-Solfifera sino a terreni più recenti sia arenacei o conglomeratici che di prevalente natura argillosa.

Pur in questa eterogeneità di natura geologica tali terreni conferiscono comunque a questa unità caratteri abbastanza omogenei che la distinguono dall'adiacente UDP4, se non per la morfologia, che resta dolce pur se con l'elevarsi di alcuni poggi costituiti da terreni più tenaci (Spungone a Bertinoro), senz'altro per una scarsa presenza di fenomeni legati al dissesto peraltro rappresentati in gran parte da fenomeni di tipo quiescente.

- CARATTERI AMBIENTALI

Costituisce una pregevole peculiarità lo scenario "paesaggistico" definito dalla quinta collinare disegnata dalle testate dei crinali. Per la parte superiore, in adiacenza all'UDP4, si evidenzia la presenza di caratteristiche aventi analogie tendenti ad uniformarsi a quelle rilevabili nell'unità confinante, pur tuttavia con diversificazione fra le varie entità dell'unità stessa lungo il suo sviluppo E-O, individuandosi più marcatamente per quella posta più ad Est (zona compresa tra gli ambiti vallivi rappresentati dai fiumi Savio e Marecchia).

Per la parte più bassa dell'unità, ossia quella riferibile alle minori emergenze orografiche, i caratteri ambientali preminenti sono determinati dalla presenza di un paesaggio fortemente "costruito", strutturatosi progressivamente per effetto di un sistematico utilizzo produttivo del territorio il quale, pur producendo la perdita di alcuni aspetti di naturalità, ha realizzato un sistema ambientale complessivamente equilibrato. Tuttavia, l'analisi delle forme di utilizzo del suolo a scopo produttivo e insediativo, non sempre appropriate alle caratteristiche geomorfologiche proprie del territorio e derivanti dall'applicazione di modelli tipici di un ambito di pianura, fa ritenere che tale equilibrio possa essere significativamente compromesso.

Le forme di degrado presenti invece al limite superiore, in continuità con l'UDP4, appaiono conseguire alla perdita di antropizzazione e costituiscono episodi, pur se ancora sporadici, di strutturazione del paesaggio con elementi di tipicità dell'unità a monte.

Tuttavia, nei suoi caratteri generali di paesaggio "costruito", l'unità presenta una tipicità che costituisce nell'ambito provinciale un valore a sé stante, proprio per quella strutturazione raggiunta tra i vari aspetti dell'antropizzazione, che ne garantisce a tutt'oggi un utilizzo sostenibile.

La tipicità propria di questo sistema rappresenta un valore "ambientale" da mantenere, attraverso adeguate e specifiche politiche, al pari della naturalità preminente di altri ambiti.

- CARATTERI INSEDIATIVI

L'unità è rappresentata dal sistema di testate dei crinali, ed è fortemente coesa con l'unità di pianura.

L'ambito è caratterizzato da un prevalente utilizzo agricolo e dalla conseguente diffusione insediativa sparsa, non sempre legate agli aspetti produttivi, mentre per i sistemi insediativi aggregati si nota una diversa strutturazione tra l'ambito forlivese e quello cesenate. Quest'ultimo presenta una forte strutturazione insediativa aggregata, localizzata in corrispondenza alle polarità del sistema di crinale rispetto al sistema morfologico forlivese che, diversamente, favorisce l'aggregazione insediativa lungo le valli.

L'intera unità costituisce, sia dal punto di vista morfologico-insediativo, sia per gli aspetti produttivi, un sistema vulnerabile, poiché maggiormente esposto a forme e processi di trasformazione spesso non congrui con la salvaguardia della tipicità espressa dalla fisicità naturale e insediativa.

A tale scopo sarà necessario individuare politiche in grado di costituirsi quali elementi di tutela attiva nei confronti delle strutture insediative e produttive consolidate, capaci di garantire, da un lato, adeguati processi evolutivi delle stesse, che ne confermino e potenzino gli aspetti di tipicità presenti, e, dall'altro, di salvaguardare il sistema dalla sempre più massiccia diffusione insediativa, privilegiando l'aggregazione nei confronti delle varie polarità presenti sul territorio.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

La corografia dell'unità è ancora riferibile ad una fascia con direzione dominante E-O, interessante longitudinalmente tutto il territorio provinciale, tuttavia fortemente frazionata dal paesaggio dei fondovalle (UDP8) che ora presentano lungo questa direzione le più ampie estensioni per la riduzione dell'orografia in prossimità alle testate dei crinali secondari.

Nella sua estensione ricadono i centri di quattro comuni, ossia di Bertinoro, Longiano, Montiano e Roncofreddo.

Il disegno delle reti infrastrutturali aumenta ora significativamente - soprattutto per la parte bassa dell'unità e decisamente in maggior misura per la zona ad Est corrispondente all'ambito cesenate -, per effetto naturalmente del sistema insediativo che qui comincia a proporsi in modo evidente.

Per il sistema acquedottistico vi si localizzano quasi tutti i punti di consegna di Romagna Acque e dunque i relativi grandi serbatoi ad essi asserviti, alimentanti primariamente il vasto sistema di pianura ma, non secondariamente, anche diverse zone più a monte dei punti di consegna stessi con linee d'impianto risalenti il pettine vallivo.

Non vi figurano scariche attive di alcun genere.

Si evidenzia altresì la totale assenza, se si esclude una piccola porzione del territorio comunale di Longiano, di linee ad alta o altissima tensione di energia elettrica.

UDP6 - PAESAGGIO DELLA PIANURA AGRICOLA INSEDIATIVA

UDP6a - PAESAGGIO DELLA PIANURA AGRICOLA PIANIFICATA

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

L'unità di pianura è costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi e argille) pleistocenici e olocenici. Gli aspetti geologici di maggior interesse relativamente a questa unità risiedono nella distribuzione e nelle caratteristiche di questi terreni nel sottosuolo. Sono infatti legati a questi caratteri aspetti quali l'utilizzo e la tutela delle risorse idriche sotterranee da un lato e il fenomeno della subsidenza dall'altro. Nella porzione a ridosso della fascia collinare (UDP5) si sviluppa infatti la estesa area di ricarica degli acquiferi di pianura in sovrapposizione, per ampie porzioni, con le fasce alluvionali dei corpi idrici superficiali mentre, proseguendo verso NE, gli acquiferi sotterranei si approfondiscono man mano andando a costituire il serbatoio di quelle risorse idriche ancor oggi ampiamente sfruttate. Ed è proprio in gran parte legato a tale sfruttamento che appare legato il fenomeno della subsidenza che si manifesta appunto, con vario grado di intensità, al di sotto della pianura e a cui sono a loro volta correlabili in larga misura i fenomeni di ristagno delle acque e di esondazione che caratterizzano periodicamente ampie porzioni di questa unità.

- CARATTERI AMBIENTALI

Dal punto di vista ambientale l'unità presenta diverse problematiche, gran parte delle quali riconducibili essenzialmente alla forte concentrazione insediativa in essa presente e alle forme di utilizzo e trasformazione del territorio connesse.

L'intenso utilizzo delle risorse idriche sotterranee rappresenta il problema che maggiormente caratterizza quest'unità.

Ad esso infatti, oltre all'aspetto dell'inquinamento delle falde, appare in gran parte legato il fenomeno della subsidenza, particolarmente intenso in corrispondenza delle maggiori concentrazioni degli emungimenti.

Il fenomeno interessa larghe porzioni dell'unità, con intensità massime di abbassamento annuo che vanno da due centimetri tra gli abitati di Forlì e Forlimpopoli, a tre centimetri nella fascia immediatamente a ridosso della linea costiera (UDP7).

Al fenomeno della subsidenza va poi affiancato un altro importante aspetto ambientale che con esso concorre a costituire la grande criticità dell'unità dal punto di vista idraulico. Questo aspetto è quello legato alla perdita di naturalità delle aste fluviali principali e alle conseguenti difficoltà di scolo del reticolo secondario.

Tutte le aste fluviali nel loro tratto di pianura risultano infatti essere fortemente arginate e rigidamente incluse entro alvei "artificiali" per lo più rettilinei mancando pressoché per intero gli elementi di naturalità che, oltretutto costituiscono preziosi ambiti ecologici ed elementi di autodepurazione dei corsi d'acqua, svolgono importanti funzioni idrauliche. A tale situazione fa in parte eccezione il fiume Savio a valle di Cesena, che conserva ancora un andamento meandriforme tipico, pur se però anch'esso delimitato entro argini artificiali per ampi tratti del suo corso.

E' ai due aspetti sopra descritti che si legano i fenomeni di esondazione e ristagno che colpiscono ripetutamente notevoli porzioni dell'unità ed é pertanto ad essi che, affrontati a scala adeguata, si dovranno rivolgere in primo luogo le politiche di settore.

- CARATTERI INSEDIATIVI

L'ambito territoriale é definito dai seguenti limiti: nella zona sud dalle celle idrauliche di collina, in quella di N-E dalla fascia insediativa costiera, mentre negli altri riferimenti cardinali nei confini amministrativi con le Province di Ravenna e Rimini.

La strutturazione dell'intera unità è caratterizzata da un insieme di elementi pianificati di antico o recente impianto, sia nelle strutture insediative aggregate, che in quelle sparse.

Il diverso livello di conservatività conseguito dalle matrici originarie, attraverso il riuso delle stesse nel corso delle fasi successive dell'antropizzazione, costituiscono elemento di diversificazione e tipicità per la strutturazione dell'unità stessa.

L'organismo territoriale dell'unità risulta diversificato in tre sistemiche strutturazioni che sintetizzano il livello di consolidamento e di trasformazione delle matrici di impianto costituite dalle diverse organizzazioni centuriali.

Paesaggio della pianura agricola pianificata.

Tale sistema è strutturato in gran parte dagli elementi della matrice di impianto della quale permangono sia i limiti perimetrali, costituiti dalle strade e dai connettori del sistema scolante, e sia quelli interni, individuati dalla viabilità secondaria (quintane), e dall'insieme delle strutture rappresentate dalla griglia formata dai fossi di scolo e dalla scansione, determinata dagli stessi, che ne definisce i campi.

Inoltre i sistemi risultano pressoché confermati, nell'impianto intenzionale, anche per le parti che manifestano evidenti processi di modificazione determinati sia da aspetti naturali e sia da aspetti culturali - agronomici.

Paesaggio della pianura agricola insediativa.

Il sistema è costituito dall'insieme delle strutture derivate da un processo di stratificazione che ha coinvolto matrici di antica pianificazione (centuriazione), fortemente interessate ed integrate, nel corso delle fasi dell'antropizzazione, da fenomeni di dissesto di varia natura e ricucite gradualmente con elementi determinati da forme di spontanea assonanza con i vincoli creati dalla natura stessa del dissesto.

L'insieme diversificato degli impianti strutturali costituisce una sola apparente casualità insediativa in quanto essa rappresenta una significativa testimonianza delle diverse forme di riuso che hanno interessato parte del territorio provinciale.

Paesaggio agricolo del retroterra costiero.

Il sistema é costituito in parte da ambiti strutturati analogamente a quelli della pianura agricola insediativa, ai quali si associano vaste porzioni di territorio interessate, in un passato recente, da impianti di sistemi pianificati determinati dagli interventi di bonifica delle zone umide retrostanti la zona costiera, o da trasformazioni agronomiche e idrauliche attuate su vaste proprietà agrarie.

La tipizzazione dell'insieme evidenzia un forte recupero dell'intenzionalità nei sistemi strutturali che si sovrappone, sostituendosi, alla stratificazione antropica delle strutture antiche.

L'intera unità è pressoché caratterizzata da una diffusa presenza insediativa, sia in forma aggregata e sia in forma sparsa, che determina una sistemica logica di linearizzazione dell'insieme antropizzato.

Tale strutturazione ha determinato una sorta di polarità diffusa sull'intero ambito territoriale, creando i presupposti per una sempre minore gerarchizzazione del sistema insediativo.

Gli ambiti urbani e produttivi si sono sempre più frastagliati confondendosi con la struttura del territorio agricolo, mentre i nuclei insediativi sparsi hanno perso la capacità di polarizzazione a favore di una diffusione insediativa rarefatta che ha fortemente interessato l'intorno delle strutture lineari.

La diffusione di tale fenomeno ha consolidato sistemi lineari, pressoché continui, che tendono a fondersi lungo l'asse della via Emilia e lungo le principali radiali poste verso la fascia costiera che producono dei macrosistemi insediativi scarsamente gerarchizzati nel cui intorno è riscontrabile una diffusione di antropizzazione sparsa poco connessa con gli aspetti produttivi del territorio agricolo.

E' opportuno, a fronte di tale indiscriminato uso del territorio, ridefinire un sistema gerarchizzato delle polarità, in grado di rappresentare la nuova matrice di riferimento per le politiche insediative, che deve privilegiare il sistema delle strutture aggregate ridefinendone le polarità in rapporto all'impianto strutturale rappresentato dai sistemi consolidati e da quelli di nuova introduzione.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

E' naturalmente l'unità nel cui territorio si sviluppano maggiormente le reti infrastrutturali dei servizi, siano esse di sotto o sopra suolo, lineare o puntuale, e della viabilità.

Geograficamente è definita da quella fascia continua di territorio provinciale delimitata a sud dalla via Emilia (quest'ultima tuttavia ricompresa al suo interno), ad est dal confine con la provincia di Rimini, ad ovest e nord da quello con la provincia di Ravenna. Relativamente alle unità di paesaggio limitrofe, si rileva che a sud confina alternativamente con le UDP5 e 8, mentre a nord si unisce all'UDP7- "Paesaggio della Costa".

Il suo territorio è composto da gran parte dei territori comunali delle città di Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Gambettola, S. Mauro Pascoli, Savignano s. R., Gatteo (che presentano altresì i centri di capoluogo al suo interno), oltre che da una parte significativa di quelli dei comuni di Bertinoro e Cesenatico (centri urbanizzati del capoluogo esterni all'unità).

L'elevata infrastrutturazione del suo territorio discende da alcuni semplici, evidenti fattori:

- presenza delle due principali città di Forlì e Cesena, costituenti capoluogo di provincia (insieme contano circa il 55% della popolazione provinciale totale) e della città di Forlimpopoli;
- presenza dell'agglomerato dei quattro comuni formanti la cosiddetta "Città del Rubicone" (Savignano sul Rubicone, Gatteo, Gambettola, San Mauro Pascoli);
- presenza di un forte sistema insediativo sparso interessante più o meno diffusamente il territorio di tutti questi comuni;
- presenza del grande asse infrastrutturale di pianura (corridoio "Emilia"), costituito originariamente dalla via Emilia, successivamente dalla linea ferroviaria e da ultimo dall'autostrada, lungo il quale si sono sviluppate tutte le principali città sopra ricordate.

Queste grandi realtà urbanizzate, sviluppatesi sull'importante infrastruttura viaria e da questa poste in diretto collegamento fra loro e con realtà immediatamente extraprovinciali, hanno da sempre espresso le polarità più significative del sistema socioeconomico provinciale.

Tali polarità hanno dunque addensato il sistema infrastrutturale, ovvero le loro principali componenti, fungendo da un lato, prioritariamente, come "punti origine" dei sistemi stessi con diffusione poi verso il sistema insediativo della collina ovvero quello sparso di pianura, e dall'altro come "punti terminali" ossia di recapito di sistemi a rete fisica originati a monte, quali tipicamente quelli relativi ai sistemi acquedottistico e fognario-depurativo.

Il sistema energetico della rete elettrica si struttura fortemente, e presenta in questa unità otto cabine di trasformazione primaria AT-MT - delle dodici complessivamente presenti nell'ambito provinciale -, nonché tutte le sette linee di altissima tensione (AAT - 380 kv e 220 kv) interessanti la provincia e che attraversano tutti i territori dei comuni componenti l'unità, ad esclusione di quello di Forlimpopoli; a Forlì si localizza poi un importante nodo del sistema elettrico nazionale rappresentato dalla centrale di trasformazione "AAT-AT di via Oraziana".

Il sistema energetico gas presenta linee a valenza nazionale, con i relativi punti di consegna al sistema provinciale in prossimità dei centri principali, anche in "fornitura dedicata" a importanti polarità produttive.

I sistemi a rete fisica di acquedotto e fognatura si sviluppano diffusamente su tutta la matrice insediativa; sembra tuttavia rilevare una relativamente bassa densità di presenza per la zona centrale dell'unità 6, compresa fra i comuni di Forlì e Cesena.

UDP8 - PAESAGGIO DEI FONDOVALLE INSEDIATIVI

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

I terreni costituenti l'unità sono rappresentati dai depositi alluvionali di fondovalle dei corsi d'acqua maggiori e dai depositi terrazzati di ordine inferiore (prevalentemente I e II ordine e più raramente di III). La natura dei depositi è prevalentemente sabbiosa e ghiaiosa e in subordine a granulometria più fine. Sono pertanto terreni generalmente ad alta permeabilità e costituiscono corpi acquiferi legati al corso d'acqua spesso utilizzati a fini idropotabili e/o irrigui. Le porzioni più prossime ai corsi d'acqua risultano fortemente soggette alle dinamiche di questi in relazione al loro marcato carattere torrentizio;

sono infatti frequenti i sovralluvionamenti dei tratti meno pendenti causa il forte trasporto solido di fondo, i salti di meandro durante i maggiori eventi di piena, i fenomeni di erosione spondale, che originano spesso movimenti franosi ai fianchi. In corrispondenza dell'abitato di San Piero in Bagno l'unità, relativa qui al fondovalle del Fiume Savio, è stata estesa anche a terreni geneticamente non connessi all'asta fluviale in corrispondenza dell'apertura della valle che lì si verifica dopo un ampio tratto che, partendo da Sarsina, vede il fondovalle estremamente incassato e con caratteristiche prevalentemente erosive, tali da interrompere la continuità dell'unità lungo il corso d'acqua.

- CARATTERI AMBIENTALI

Il grado di naturalità delle aste vallive che costituiscono l'unità riflette in gran parte quello delle unità attraversate. Se complessivamente i fondovalle non presentano un elevato grado di compromissione è pur vero che la qualità delle acque, le caratteristiche idrauliche e morfologiche naturali, la presenza e qualità della vegetazione ripariale e dell'ecosistema fluviale più in generale decadono progressivamente da monte verso valle.

Il grado di decadimento maggiore di tali caratteristiche di naturalità si può far coincidere con il tratto che attraversa la fascia collinare; si ha qui infatti l'innescò di due fenomeni concomitanti: da una parte i fondovalle, aprendosi in ampie fasce pianeggianti, hanno favorito l'insediamento diffuso che ne copre significative porzioni; dall'altra, la forte compromissione ambientale dell'unità circostante (UDP4) e le caratteristiche delle attività agricole in essa insediate, si riflettono sulle aste fluviali principali.

La natura essenzialmente impermeabile e facilmente erodibile dei terreni costituenti l'UDP4 infatti, unita alla esigua presenza di copertura vegetale naturale, non consente loro di filtrare gli effetti negativi dovuti sia alle attività antropiche che ai fenomeni naturali trasferendoli pressoché interamente sui corsi d'acqua (alto trasporto solido in sospensione, forte dilavamento degli inquinanti, restituzione piena ed immediata delle acque di pioggia).

Pur non presentando ancora un alto livello di degrado questi tratti delle aste fluviali, al contrario di quanto accade in larga parte dei tratti superiori, non appaiono comunque in grado di riassorbire naturalmente gli effetti negativi sopra descritti.

Le problematiche ambientali che interessano i tratti superiori sono prevalentemente di segno opposto. Pur essendo infatti presenti, e in alcuni casi significativi, fenomeni di compromissione sia qualitativa che paesaggistica dei corsi d'acqua, risultano prevalenti gli effetti naturali, essenzialmente idraulici, su quelli antropici costituendo i primi un elemento di problematicità per i secondi. In tali porzioni infatti le aste fluviali si trovano nel loro tronco superiore, caratterizzato da alte pendenze, prevalente attività erosiva e forte trasporto solido di fondo.

Tale insieme di elementi costituisce un vincolo alla salvaguardia e al consolidamento sostenibile dell'insediamento che può trovare risposta solo attraverso una corretta e rispettosa gestione degli aspetti naturali.

- CARATTERI INSEDIATIVI

I sistemi insediativi dei fondovalle sono costituiti da una sommatoria di insiemi antropizzati, morfologicamente diversificati, la cui fisicità è determinata dagli elementi di tipicità presenti nell'intorno territoriale rappresentato dalle unità poste in fregio agli stessi.

Il sistema gerarchico dei fondovalle, determinato dalle potenzialità connettive degli stessi alla scala più ampia, condiziona la consistenza dell'impianto insediativo, sia nelle strutture aggregate e sia in quelle sparse, congiuntamente alla tipicità degli aspetti geomorfologici.

La strutturazione degli organismi aggregati deriva dalla riconferma delle polarità, definite dalle intersezioni con i fondovalle, della struttura gerarchica delle percorrenze trasversali dei controcrinali, dai quali assume nel primo impianto la logica insediativa legata all'utilizzo dell'emergenza orografica, sia essa costituita dalle testate dei crinali insediativi o da strutture terrazzate, più o meno altre, adiacenti i corsi d'acqua.

In seguito al consolidamento delle percorrenze di fondovalle, attuate attraverso la nuova realizzazione e/o il consolidamento dell'infrastrutturazione viabilistica, non sempre in assonanza con la morfologia territoriale, si sono consolidate progressivamente forme insediative, a potenziamento di quelle esistenti, strettamente impiantate sulle nuove polarità lineari della acquisita strutturazione di fondovalle.

Tali sistemi hanno prodotto forme insediative analoghe alle strutture di area piana, dando luogo ad aggregazioni, fortemente linearizzate, che hanno, nell'impianto, disatteso gli aspetti tipici della morfologia territoriale.

Congiuntamente alla progressiva perdita di connotazione antropica, legata alle singole tipicità, si riscontra una diffusione localizzativa di sistemi, costituiti da strutture produttive, forzatamente innestati nella struttura territoriale.

L'insieme insediativo sparso (costituito sia dagli elementi aggregati, sia dai singoli organismi edilizi) nelle zone adiacenti alle unità di pianura è interessato da fenomeni, analoghi a quelli riscontrabili nella pianura stessa, che evidenziano una tendenza alla insediatività diffusa posta lungo le polarità lineari che, congiuntamente al riutilizzo degli organismi edilizi sparsi, determinano utilizzi non correlati con la produzione agricola del territorio; mentre per gli ambiti orograficamente più alti si evidenziano fenomeni di diffuso abbandono ad esclusione delle zone prossime agli organismi insediativi aggregati.

I vari sistemi dovranno essere approcciati con un insieme coordinato di politiche aventi come obiettivo la ridefinizione dei pesi e delle polarità insediative, capaci di promuovere una nuova ricomposizione delle varie

tipicità, strettamente connesse con le caratteristiche proprie delle singole realtà e compatibili con gli elementi evolutivi.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

Come già evidenziato in rapporto alle altre UDP, quella del Paesaggio dei fondovalle insediativi si caratterizza come soluzione di continuità rispetto agli andamenti E-O dei paesaggi provinciali. Si rinvia pertanto agli elementi valutativi già evidenziati per le altre unità di paesaggio, non potendo essere descritta una armatura infrastrutturale che sommi i vari varchi vallivi e ne 'sommi' le singole qualità e quantità di specifica caratterizzazione.

ALLEGATO 1

1. Il presente allegato 1 alle Norme del P.S.C. è costituito da:
1) definizioni integrative⁷.

M) DEFINIZIONE DI TIPO EDILIZIO

Idea o concetto di casa vigente in un determinato periodo storico, rappresenta la sintesi delle esperienze edilizie dell'abitare codificate nella successione delle fasi storiche in una determinata area culturale.

Q) DEFINIZIONI PER GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE

q.1 Centro Storico

Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Il centro storico è costituito da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico, ambientale e paesaggistica (LR n. 20/2000 art. A-8).

q.2 Unità minima di intervento UMI

E' l'area di intervento individuata con apposito perimetro all'interno dell'insediamento storico. Può comprendere più corpi di fabbrica e spazi liberi.

Nel territorio rurale la Umi è costituita dall'insieme di edifici e di spazi comuni che compongono la corte rurale (identificata con ogni singola scheda).

q.3 Progetto unitario

E' il progetto d'insieme di tutti gli edifici che compongono una UMI prima e dopo l'intervento. Tale progetto, redatto in scala non inferiore a 1:200, deve indicare:

- il perimetro dell'intero insediamento con la localizzazione degli edifici e dei rispettivi usi;
- l'area di pertinenza con l'individuazione delle eventuali essenze presenti;
- il tipo di intervento proposto, incluse le eventuali demolizioni e la disposizione di eventuali nuovi edifici qualora ammessi, ecc.;
- la sistemazione dell'area di pertinenza.

Nel caso di intervento parziale, il progetto unitario dovrà verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con l'assetto complessivo dell'Umi.

q.4 Rudere

Si definisce rudere un organismo in massima parte crollato per il quale non risulta possibile, ricostruire l'impianto e la consistenza originaria.

q.5 Superfetazione

E' un corpo edilizio privo di qualsiasi coerenza con l'organismo storicamente consolidato tanto da comprometterne i caratteri tipici.

Sono comunque superfetazioni le strutture precarie quali tettoie, baracche, ecc. (realizzate in lamiera, legno, ondulati, con tamponamenti precari, ecc.).

R) DEFINIZIONI VARIE

r.2 Portico interno

Sistema distributivo orizzontale posto al piano terra, aperto all'esterno, in genere da un lato, che nell'edilizia rurale distribuisce l'accesso dell'abitazione e del forno o della stalla e del ricovero attrezzi. Spesso di ridotte dimensioni può essere privo di colonna o pilastro.

r.6 Androne

Sistema distributivo orizzontale interno all'edificio, situato al piano terreno, di collegamento tra il portone d'ingresso e l'area libera di pertinenza e/o la scala.

7NOTA BENE: Le definizioni uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato II della DGR n. 922 del 28/06/2017 prevalgono su quelle presenti negli strumenti urbanistici comunali che contrastano con esse. In particolare con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 21.12.2017 sono state recepite tali definizioni negli strumenti urbanistici comunali.